

COMUNE DI BORDIGHERA

PROVINCIA DI IMPERIA

**Relazione
dell'organo di
revisione**

– *sulla proposta di
deliberazione consiliare del
rendiconto della gestione*

— *sullo schema di
rendiconto*

**Anno
2025**

L'ORGANO DI REVISIONE

Dott.ssa DANIELA PILADE

Sommario

Sommario.....	2
INTRODUZIONE.....	4
CONTO DEL BILANCIO.....	5
Premesse e verifiche.....	5
Fondo di cassa.....	10
Equilibri di cassa.....	10
Il risultato di competenza, l'equilibrio di bilancio e quello complessivo.....	16
ANALISI DELLA GESTIONE DEI RESIDUI.....	32
ACCANTONAMENTO FONDI RISCHI.....	36
ANALISI INDEBITAMENTO E GESTIONE DEL DEBITO.....	45
DEBITI FUORI BILANCIO.....	48
VERIFICA OBIETTIVI DI FINANZA PUBBLICA.....	48
ANALISI DELLE ENTRATE E DELLE SPESE.....	49
SERVIZI CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO.....	64
VERIFICA RISPETTO AI VINCOLI IN MATERIA DI CONTENIMENTO DELLE SPESE.....	66
EFFETTI SULLA GESTIONE FINANZIARIA 2025 CONNESSI ALL'EMERGENZA SANITARIA ED ENERGETICA.....	66
RAPPORTI CON ORGANISMI PARTECIPATI.....	68
Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) e Piano nazionale degli investimenti complementari (PNC).....	72
STATO PATRIMONIALE.....	75
CONTO ECONOMICO.....	78
RELAZIONE DELLA GIUNTA AL RENDICONTO.....	78
CONCLUSIONI.....	78

Comune di Bordighera

Organo di revisione

Verbale n. 5 del 21/03/2026

RELAZIONE SUL RENDICONTO 2025

L'Organo di revisione ha esaminato lo schema di rendiconto dell'esercizio finanziario per l'anno **2025**, unitamente agli allegati di legge, e la proposta di deliberazione consiliare del rendiconto della gestione **2025** operando ai sensi e nel rispetto:

- del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267 «Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali»;
- del d.lgs. 23 giugno 2011 n.118 e dei principi contabili 4/2 e 4/3;
- degli schemi di rendiconto di cui all'allegato 10 al d.lgs.118/2011;
- dello statuto comunale e del regolamento di contabilità (*da aggiornare al DM 25/07/2023*);
- dei principi di vigilanza e controllo dell'organo di revisione degli enti locali approvati dal Consiglio nazionale dei dottori commercialisti ed esperti contabili;

presenta

l'allegata relazione sulla proposta di deliberazione consiliare del rendiconto della gestione e sullo schema di rendiconto per l'esercizio finanziario **2025** del Comune di **Bordighera** che forma parte integrante e sostanziale del presente verbale.

Bordighera, lì 21/03/2026

L'Organo di revisione

(Dott.ssa Daniela Pilade)

INTRODUZIONE

La sottoscritta Dott.ssa Daniela Pilade, Revisore Unico dei Conti nominata con delibera del **Commissario Prefettizio con i poteri del Consiglio Comunale n. 9 del 29 gennaio 2026**;

- ◆ **ricevuti** via email in data **19/03/2026** dei documenti relativi alla proposta di delibera consiliare e allo schema del rendiconto per l'esercizio **2025**, in fase di approvazione con la bozza di delibera della giunta comunale, completi dei documenti obbligatori ai sensi del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali – di seguito TUEL) e corredati dagli allegati disposti dalla legge e necessari per il controllo.
- ◆ **visto** il bilancio di previsione dell'esercizio **2025** con le relative delibere di variazione;
- ◆ **viste** le disposizioni della parte II – ordinamento finanziario e contabile del Tuel;
- ◆ **visto** in particolare l'articolo 239, comma 1 lettera d) del TUEL;
- ◆ **visto** il d.lgs. 118/2011;
- ◆ **visti** i principi contabili applicabili agli enti locali;
- ◆ **visto** il **regolamento di contabilità** approvato, che è **da aggiornare con le modifiche di cui al DM MEF 25/07/2023**, e che l'Organo di Revisione **ha** ricordato all'Ente;
- ◆ **visto** che *il termine del 30 aprile* entro il quale occorre approvare il rendiconto di gestione, come previsto dall'art. 227 c.2 TUEL, *non ha natura perentoria, ma ordinatoria*. La sentenza del Consiglio di Stato, Sez. III, 3 luglio 2020, n. 4288, ha ricordato come detto termine è stato interpretato da una costante giurisprudenza del Consiglio di Stato nel senso di introdurre un termine acceleratorio, che non è "assistito da alcuna qualificazione di perentorietà" (Cons. St., sez. V, 25 ottobre 2017, n. 4917; Sez. V, n. 3814/2018). Al riguardo è stato riaffermato che deve intendersi come perentorio soltanto quel termine espressamente indicato come tale da una previsione normativa;
- ◆ **vista** *l'importanza della corretta determinazione del risultato di amministrazione* poiché *"il risultato di amministrazione è parte integrante, anzi coefficiente necessario, della qualificazione del concetto di equilibrio dei bilanci"* (Corte Costituzionale sent. 247/2017, Considerato diritto 8.6; Corte dei Conti Emilia Romagna deliberazione n. 61/2020/PRE);

TENUTO CONTO CHE

- ◆ durante l'esercizio le funzioni sono state svolte in ottemperanza alle competenze contenute nell'art. 239 del TUEL avvalendosi anche di tecniche motivate di campionamento;
- ◆ il controllo contabile è stato svolto in assoluta indipendenza soggettiva ed oggettiva nei confronti delle persone che determinano gli atti e le operazioni dell'ente;
- ◆ si è provveduto a verificare la regolarità ed i presupposti delle variazioni di bilancio approvate nel corso dell'esercizio dalla Giunta, dal responsabile del servizio finanziario e dai dirigenti, anche nel corso dell'esercizio provvisorio;

In particolare, ai sensi art. 239 comma 1 lett. b) 2), è stata verificata l'esistenza dei presupposti **relativamente le seguenti variazioni di bilancio**:

	ANNO 2025
VARIAZIONI DI BILANCIO TOTALI	N. 10
di cui variazioni di Consiglio	n. 3
di cui variazioni di Giunta con i poteri del consiglio a ratifica ex art. 175 c. 4 Tuel	n. 3
di cui variazioni di Giunta con i poteri propri ex art. 175 c.3 Tuel	n. 0
di cui variazioni ex art. 175 c. 5 bis e 5 quater Tuel	n. 4
di cui variazioni di altri responsabili se previsto dal regolamento di contabilità	n. 0

- ◆ le funzioni richiamate ed i relativi pareri espressi dall'organo di revisione risultano dettagliatamente riportati nella documentazione a supporto dell'attività di vigilanza svolta;

RIPORTA

i risultati dell'analisi e le attestazioni sul rendiconto per l'esercizio **2025**.

CONTO DEL BILANCIO

Premesse e verifiche

Il Comune di **Bordighera** registra una popolazione al 01.01.2025, ai sensi dell'art.156, comma 2, del Tuel, di n. **10.392** abitanti.

L'Organo di revisione, nel corso del **2025**, **non** ha rilevato gravi irregolarità contabili o gravi anomalie gestionali e/o suggerito misure correttive non adottate dall'Ente.

L'Organo di revisione precisa che:

- **non** partecipa all'Unione dei Comuni o Consorzi di Comuni;
- l'Ente **non** è istituito a seguito di processo di unione;
- l'Ente **non** è istituito a seguito di processo di fusione per incorporazione;
- l'Ente **non** è ricompreso nell'elenco di cui agli allegati 1, 2 e 2-bis del d.l. n. 189/2016.

L'Organo di revisione è **iscritto** alla BDAP.

L'Organo di revisione ha verificato che:

- l'Ente **ha** dato attuazione all'obbligo di **pubblicazione** sul sito dell'amministrazione di tutti i **rilievi** mossi dalla Corte dei conti in sede di controllo, nonché dei rilievi non recepiti degli organi di controllo interno e degli organi di revisione amministrativa e contabile, ai sensi dell'art. 31, d.lgs. n. 33/2013;

- l'Ente **risulta** essere correttamente adempiente rispetto agli adempimenti richiesti dalla BDAP;

-l'Ente **ha** provveduto al caricamento dei dati del rendiconto **2025** in **BDAP** attraverso la modalità "approvato dalla Giunta";

A tal proposito il Revisore, **segnala** all'Ente che a partire da quest'anno con il rendiconto 2025 (e fino al 2029), è applicabile la nuova disposizione di cui al c. 793 art. 1 della legge 207/2024 che impone a Comuni, Province e Città metropolitane di trasmettere il rendiconto approvato entro il termine perentorio del 31 maggio alla Banca dati delle amministrazioni pubbliche (Bdap). Il **mancato invio entro il termine** comporta la **maggiorazione del 10% dell'obiettivo di finanza pubblica**, da iscrivere come maggiore accantonamento. L'applicazione della sanzione sarà disposta con decreto da adottare entro il 30 giugno.

- nel corso dell'esercizio **2025**, in ordine all'eventuale utilizzo dell'avanzo di amministrazione, in sede di applicazione dell'avanzo libero l'ente **non** si trovasse in una delle situazioni previste dagli artt.195 e 222 del TUEL (mancato reintegro di entrate a specifica destinazione utilizzate per il finanziamento di spese correnti e della anticipazione di tesoreria), come stabilito dal comma 3-bis, dell'art. 187 dello stesso Testo unico, fatto salvo l'utilizzo per i provvedimenti di riequilibrio di cui all'art. 193 Tuel (**vedere nella sezione dedicata "utilizzo avanzo libero"**);

- nel corso del **2025 non** è stato applicato l'avanzo vincolato presunto;

- nel rendiconto **2025** le somme iscritte ai titoli IV, V e VI delle entrate (escluse quelle entrate del titolo IV considerate ai fini degli equilibri di parte corrente) sono state destinate esclusivamente al finanziamento delle spese di investimento, salvo quanto previsto per le risorse PNRR relative alla digitalizzazione (**vedere più avanti nella sezione dedicata "utilizzo eccedenze risorse PNRR bandi digitalizzazione"**);

- l'Ente nell'anno **2025 non** ha ricevuto **anticipazioni di liquidità** di cui all'art.1 comma 11 del d.l. n. 35/2013 convertito in legge n. 64/2013 e norme successive di rifinanziamento;

- dai dati risultanti dalla tabella dei parametri di deficitarietà strutturale allegata al rendiconto emerge che l'ente **non** è da considerarsi strutturalmente **deficitario**;

- che il responsabile del servizio finanziario **ha** adottato quanto previsto dal regolamento di contabilità per lo svolgimento dei controlli sugli equilibri finanziari;

- nell'emissione degli ordinativi di incasso e dei mandati di pagamento l'Ente **ha** rispettato l'obbligo – previsto dal comma 3, dell'art. 180 e dal comma 2, dell'art. 185 del Tuel – della codifica della transazione elementare;

- nel corso dell'esercizio **2025, non** sono state effettuate segnalazioni ai sensi dell'art.153, comma 6, del TUEL per il costituirsi di situazioni, non compensabili da maggiori entrate o minori spese, tali da pregiudicare gli equilibri del bilancio;

- l'ente **non** è in **dissesto**;

- l'ente **non** ha attivato il piano di **riequilibrio finanziario pluriennale**;

- l'ente **non** è **strutturalmente deficitario**, in quanto non supera oltre la metà dei parametri obiettivi definiti dal decreto del Ministero dell'Interno del 18/2/2013, ed avendo presentato il certificato del rendiconto **2024** entro i termini di legge, **non ha l'obbligo di assicurare per l'anno 2025, la copertura minima dei costi dei servizi a domanda individuale**, acquisite e smaltimento rifiuti;

- l'Ente **non ha stipulato nel 2025 contratti di partenariato pubblico-privato**, per cui **non** è obbligato ad allegare al rendiconto quanto previsto dal principio contabile 4/1 come modificato dal dall'art. 1 del DM MEF 10/10/2024, c.d. il XVII decreto correttivo dell'armonizzazione contabile. In particolare, al paragrafo 8.2, con riferimento ai lavori da realizzare mediante forme di partenariato pubblico-privato, gli enti che hanno stipulato contratti di partenariato pubblico privato sono tenuti ad evidenziare in un apposito allegato, in sede di rendiconto, tali contratti con l'indicazione del codice unico di progetto (CUP) e del codice identificativo di gara (CIG), del valore complessivo del contratto, della durata, dell'importo del contributo pubblico e dell'importo dell'investimento a carico del privato, come previsto dall'articolo 175, comma 7, secondo periodo, del d. lgs. n. 36/2023.

Servizi pubblici a domanda individuale.

La Giunta Comunale con deliberazione n. **286** del **12/11/2024**, allegata al **bilancio di previsione 2025-2027**, ha determinato la percentuale complessiva di copertura dei servizi a domanda individuale nella misura del **100%**.

A consuntivo la gestione di questi servizi ha registrato una copertura del **100,00%**, come si desume dal seguente prospetto:

DETTAGLIO DEI PROVENTI E DEI COSTI DEI SERVIZI A CONSUNTIVO					
RENDICONTO 2025	<i>Proventi</i>	<i>Costi</i>	<i>Saldo</i>	<i>% di copertura realizzata</i>	<i>% di copertura prevista</i>
Asilo nido	55.298,35	99.666,58	-€ 44.368,23	55,48%	
Casa riposo anziani			€ -	#DIV/0!	
Fiere e mercati	62.878,38	25.729,77	€ 37.148,61	100,00%	
Mense scolastiche	328.876,69	432.149,39	-€ 103.272,70	76,10%	
Musei e pinacoteche			€ -	#DIV/0!	
Teatri, spettacoli e mostre			€ -	#DIV/0!	
Colonie e soggiorni stagionali			€ -	#DIV/0!	
Bagni pubblici	6.512,65	20.000,00	-€ 13.487,35	32,56%	
Impianti sportivi	84.056,08	157.007,78	-€ 72.951,70	53,54%	
Parchimetri	488.773,02	43.319,08	€ 445.453,94	100,00%	
Servizi turistici			€ -	#DIV/0!	
Trasporti funebri, pompe funebri			€ -	#DIV/0!	
Uso locali non istituzionali	€ 9.300,00	€ 7.494,01	€ 1.805,99	100,00%	
Centro creativo	43.960,00	72.720,00	-€ 28.760,00	60,45%	
Porto	287.672,43	291.669,77	-€ 3.997,34	98,63%	
Totali	€ 1.367.327,60	€ 1.149.756,38	€ 217.571,22	100,00%	

Rendiconto raggiungimento nel 2025 degli obiettivi di Servizio della funzione Servizi sociali.

I Comuni e le Regioni a statuto ordinario devono allegare al rendiconto la certificazione e l'annessa relazione relativa al raggiungimento degli obiettivi di servizio per la funzione servizi sociali. Infatti la Legge di Bilancio 2021 ha stanziato a decorrere dal 2021 un'apposita quota del fondo di solidarietà comunale da destinare al finanziamento e allo sviluppo dei servizi sociali verso un livello del fabbisogno standard. L'obiettivo è quello di favorire lo sviluppo dei servizi sociali nei territori che denotano maggiori carenze. Il raggiungimento degli obiettivi dei servizi sociali deve essere certificato attraverso la compilazione di un'apposita relazione consuntiva che ha funzione di monitoraggio dei risultati raggiunti come prevede il Dpcm attuativo del 1° luglio 2021, da allegare al rendiconto dell'Ente. La Relazione si compone di schede di monitoraggio e di rendicontazione e sarà somministrata agli enti attraverso un modulo strutturato editabile pubblicato su un apposito portale gestito da SOGEI. Dall'anno 2023 devono essere trasmesse al SOGEI (EX SOSE) 4 relazioni (servizi sociali, asili nido, trasporto alunni disabili e assistenza alunni disabili) a chiusura dei fondi assegnati nell'anno di riferimento. Quindi, entro il **28 febbraio**, i Comuni sono tenuti a trasmettere a Sogei le schede di monitoraggio e rendicontazione relative ai servizi di assistenza all'autonomia e alla comunicazione degli alunni con disabilità.

Il raggiungimento dell'obiettivo di servizio potrà essere certificato a livello di singolo comune, ovvero in forma associata (Unione di Comuni, Consorzio e Convenzione) attraverso la comunicazione dell'avvenuto trasferimento delle maggiori somme assegnate all'ambito territoriale sociale di appartenenza.

E' prevista l'erogazione di un contributo economico riconosciuto agli Ambiti sociali territoriali (ATS) in ragione del numero di assistenti sociali impiegati in proporzione alla popolazione residente (art. 1 commi 797 e seguenti Legge 178/2020). Ciascun Ambito territoriale deve inviare, **entro il 28 febbraio di ogni anno**, anche per conto dei Comuni appartenenti allo stesso, un prospetto riassuntivo al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.

Il fondo speciale equità livello dei servizi (FELS). Con la legge di bilancio per il 2024, le risorse statali vincolate esclusivamente al potenziamento di alcune specifiche funzioni sono state eliminate dal Fondo di solidarietà comunale delle annualità 2025-2030, sono confluite in un nuovo ed apposito Fondo, denominato "Fondo Speciale Equità Livello dei Servizi", espressamente destinato alla rimozione degli squilibri economici e sociali e a favorire l'effettivo esercizio dei diritti della persona. Il suo funzionamento è previsto con un orizzonte temporale limitato, oltre che con dotazioni finanziarie e cadenze differenziate a seconda delle aree di intervento delle risorse. Queste ultime sono destinate: a) finanziamento dei servizi sociali comunali; b) incremento dei posti negli asili nido; c) potenziamento del servizio di trasporto scolastico di studenti con disabilità.

Tali risorse **dovranno confluire dal 2025 e fino al 2028 nel fondo speciale equità livello di servizi da allocare al titolo 2, piano finanziario E.2.01.01.01.001** (Trasferimenti correnti da Ministeri). Lo spostamento dalle entrate tributarie alle entrate da trasferimenti determina anche l'assoggettamento ai vincoli di cassa, in attuazione delle disposizioni contenute negli articoli 180-185 e 187 del Tuel, modificati dal decreto legge 60/2024. Inoltre, l'utilizzo di queste risorse, sarà oggetto di specifico monitoraggio e rendicontazione entro il **31 maggio 2026**. I nuovi meccanismi (commi 498-500 della legge 213/2023) prevedono – in caso di mancato utilizzo – il commissariamento dell'ente, il quale sarà chiamato ad inviare un cronoprogramma finalizzato a garantire il raggiungimento degli obiettivi di servizio.

La Revisore **ha verificato che l'Ente fa parte** del distretto di Ambito Territoriale Sociale n. 4 con il Comune di Ventimiglia capofila, il quale **deve predisporre**, secondo le modalità previste dalle note metodologiche di SOGEI le **seguenti rendicontazioni**:

- scheda di monitoraggio e rendicontazione delle risorse aggiuntive assegnate per il **2025** e finalizzate al potenziamento dei servizi sociali comunali;
- scheda di monitoraggio per la rendicontazione degli obiettivi di servizio per asili nido;
- scheda di monitoraggio per la rendicontazione degli obiettivi di servizio relativi al trasporto studenti con disabilità (da non allegare al rendiconto **2025**);
- scheda di monitoraggio e rendicontazione relative ai servizi di assistenza all'autonomia e alla comunicazione degli studenti con disabilità (da non allegare al rendiconto **2025**).

Se un Comune non è riuscito a raggiungere gli obiettivi di servizio assegnati per il sociale, per gli asili nido o per il trasporto scolastico di studenti con disabilità il Sindaco viene nominato "Commissario" e, compilando la scheda cronoprogramma entro i termini (tipicamente gennaio 2026 per l'annualità precedente), relativamente agli anni passati e per le scadenze 2025, e può destinare le risorse non utilizzate degli anni precedenti al raggiungimento degli obiettivi di servizio per gli anni successivi (fino al 2027). Una volta certificato il raggiungimento dell'obiettivo, le risorse ancora vincolate potranno essere liberate in sede di rendiconto 2025. Durante l'anno di competenza, il raggiungimento dell'obiettivo non richiede l'utilizzo completo delle risorse assegnate, che l'ente può svincolare dimostrando di aver fornito il servizio al numero di utenti prefissato. Tuttavia, negli anni successivi, le risorse assegnate ma non utilizzate rimarranno soggette al vincolo originario. Il monitoraggio e la rendicontazione dei fondi per il 2025 vanno solitamente effettuati entro il **31 maggio 2026**. Se, a seguito del monitoraggio, risulta il mancato raggiungimento degli obiettivi e non si provvede al corretto cronoprogramma, il Ministero dell'Interno può procedere al recupero delle somme erogate.

-l'Ente **ha** raggiunto i propri obiettivi di servizio;

- l'Ente **non rientra** tra quelli inadempienti in base al Decreto 18 ottobre 2024 – Allegato A (commissario sindaco). La Revisore **ha** appurato che il Comune **ha rendicontato le risorse Fels** entro il **gennaio 2026**.

LE MODIFICHE ALLO SCHEMA DI RENDICONTO 2023 DOPO IL DM 25/07/2023.

Decreto MEF del 25 luglio 2023 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 181 del 4 agosto 2023, ha introdotto importanti aggiornamenti ai principi contabili applicati (D.Lgs. 118/2011) per gli enti locali. Le modifiche principali riguardano il processo di bilancio, il cronoprogramma dei preventivi e le variazioni allo stato patrimoniale. In particolare i principali elementi di novità contenuti nel decreto, intervengono:

- ✓ sul principio contabile applicato della programmazione (allegato n. 4/1 al D.Lgs. n. 118/2011) con modifiche sostanziale alle disposizioni che definiscono le modalità di predisposizione dei documenti di bilancio e le relative tempistiche di costruzione e approvazione;
- ✓ aggiornando altresì gli allegati n. 4/2, n. 4/3, n. 6, n. 10 e n. 14 al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, con diverse disposizioni tra cui evidenziano modifiche al Piano dei Conti Integrato, allo schema di rendiconto (allegato 10) a partire dal rendiconto 2023, all'elenco delle missioni, programmi, macroaggregati e ai titoli di spesa (allegato 4), a decorrere 2025/2027 e allo schema di Bilancio di previsione (allegato 9) a decorrere dal ciclo 2025/2027. Inoltre le modifiche impattano su:
 - la registrazione delle disponibilità liquide nei conti correnti postali e del saldo del conto di TU alla data del 31 dicembre;
 - le anticipazioni di liquidità sottratte alla competenza dell'OSL;
 - le modalità di contabilizzazione del FAL, nel principio 4/2 è richiamata la normativa che si estende non solo al FAL 2013 ma anche a quello del 2020. Inoltre, per gli enti in dissesto viene precisata la necessità di conservare l'accantonamento del FAL nel risultato di amministrazione, da gestire secondo le modalità previste dall'articolo 52 del decreto legge 25 maggio 2021 n. 73, convertito, con modificazioni, nella legge 23 luglio 2021 n. 106. In ultimo sono state adeguate le note del "Quadro Generale Riassuntivo".

Poiché al **regolamento di contabilità** è demandata una disciplina di dettaglio dei principi dell'ordinamento contabile, con particolare riguardo per le competenze dei soggetti preposti alle attività di programmazione e gestione, secondo le peculiarità e le specifiche esigenze organizzative dell'ente, nel rispetto dell'unità giuridica ed economica dello Stato e delle esigenze di coordinamento della finanza pubblica, **la Revisore rammenta all'Ente che dovrà apportare le necessarie modifiche al Regolamento di Contabilità** ex art. 152 D.Lgs. n. 267/2000, **al fine di adeguare e disciplinare le modifiche apportate dal Decreto Mef del 25 luglio 2023.**

L'ente **non** ha approvato il **bilancio tecnico 2025-2027**, ritenendolo un documento preparatorio al bilancio di previsione e non obbligatorio, (che ha l'obiettivo di incentivare gli Enti all'approvazione del bilancio di previsione entro il termine ordinario del 31/12 di ciascun anno) e **ha invece approvato direttamente gli schemi di bilancio 2025-2027 entro il termine ordinario del 31 dicembre (deliberazione del Consiglio Comunale n. 43 del 13 dicembre 2024).**

Novità del DM MEF del 10/10/2024 c.d. XVII decreto correttivo dell'armonizzazione contabile, che impattano sul bilancio di previsione 2025/2027.

Il DM MEF 10 ottobre 2024 pub. in G.U. Serie Generale del 17 ottobre 2024, n. 244, (17° aggiornamento dei principi contabili allegati al D.lgs 118/2011, il cui schema era stato approvato dalla Commissione Arconet nella seduta del 17/07/2024), contiene le modifiche ai principi contabili allegati al D.lgs. n. 118/2011, **che principalmente adegua i principi contabili 4/1 e 4/2 alle novità introdotte dal nuovo codice degli appalti, Dlgs 36/2023**, che entreranno in vigore il giorno successivo alla pubblicazione in G.U. (dal 18/10/2024). Inoltre, prevede delle novità negli schemi di bilancio, che entreranno in vigore a decorrere dal bilancio 2026/2028 e quelle sullo schema di rendiconto, che entreranno in vigore con il rendiconto 2026, tranne quelle relative al prospetto degli equilibri di bilancio che saranno applicate già con il rendiconto 2025.

Gestione Finanziaria

L'Organo di revisione, in riferimento alla gestione finanziaria, **rileva e attesta** che:

Fondo di cassa

Il fondo di cassa al **31/12/2025** risultante dal conto del Tesoriere corrisponde alle risultanze delle scritture contabili dell'Ente.

Fondo di cassa al 31 dicembre 2025 (da conto del Tesoriere)	27.572.671,72€
Fondo di cassa al 31 dicembre 2025 (da scritture contabili)	27.572.671,72€

Nell'ultimo triennio, l'andamento della consistenza del fondo di cassa finale è il seguente:

	2023	2024	2025
Fondo cassa complessivo al 31.12	24.110.981,19€	23.461.248,62€	27.572.671,72€
<i>di cui cassa vincolata</i>	570.197,51€	312.950,34€	336.357,41€

L'ente ha provveduto ad aggiornare correttamente la giacenza di cassa vincolata al **31/12/2025**, che risulta pari a **336.357,41€**, come da quantificazione effettuata con **Determinazione settore Finanziario n. 27 del 13/01/2026**.

L'Organo di revisione **ha verificato** che, durante l'anno, l'eventuale utilizzo della cassa vincolata è stato rappresentato tramite le apposite scritture nelle partite di giro come da principio contabile 4/2 punto 10, evidenziando l'eventuale mancato reintegro entro il 31/12.

Nel conto del tesoriere al **31/12/2025 non** sono indicati **pagamenti per azioni esecutive**.

L'ente nel corso del **2025 non ha** usufruito **dell'anticipazione di liquidità** concessa dalla Cassa Depositi e Prestiti spa, ai sensi del D.L. n. 35/2013 e successive integrazioni e modificazioni.

L'ente nel corso del **2025 non ha** usufruito **dell'anticipazione di tesoreria**.

Equilibri di cassa

Il bilancio di previsione proposto rispetta il **pareggio finanziario** complessivo di competenza e gli equilibri di parte corrente e in conto capitale, ai sensi dell'articolo 162 del Tuel.

Il quadro generale riassuntivo generale del conto del bilancio anno 2025 è riportato nel seguente schema:

Comune di Bordighera

Allegato n. 10 - Rendiconto della gestione

Quadro Generale Riassuntivo (Anno 2025)

ENTRATE	ACCERTAMENTI	INCASSI	SPESE	IMPEGNI	PAGAMENTI
Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio		23.461.248,62			
Utilizzo avanzo di amministrazione ⁽¹⁾ di cui Utilizzo Fondo anticipazioni di liquidità	5.718.352,40 0,00		Disavanzo di amministrazione ⁽²⁾	0,00	
Fondo pluriennale vincolato di parte corrente ⁽²⁾	420.207,48		Disavanzo derivante da debito autorizzato e non contratto ripianato con accensione di prestiti ⁽⁴⁾	0,00	
Fondo pluriennale vincolato in c/capitale ⁽²⁾ di cui Fondo pluriennale vincolato in c/capitale finanziato da debito	2.736.738,80 0,00				
Fondo pluriennale vincolato per incremento di attività finanziarie ⁽²⁾	0,00				
TITOLO 1 - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	12.957.990,17	12.522.556,83	TITOLO 1 - Spese correnti	15.735.053,47	15.321.372,23
TITOLO 2 - Trasferimenti correnti	651.257,46	744.468,17	Fondo pluriennale vincolato di parte corrente ⁽²⁾	523.929,44	
TITOLO 3 - Entrate extratributarie	4.472.040,69	4.518.868,92			
TITOLO 4 - Entrate in conto capitale	6.703.859,76	6.444.515,52	TITOLO 2 - Spese in conto capitale	3.975.267,19	4.892.449,85
			Fondo pluriennale vincolato in c/capitale ⁽²⁾	7.478.680,65	
			di cui Fondo pluriennale vincolato in c/capitale finanziato da debito	0,00	
TITOLO 5 - Entrate da riduzione di attività finanziarie	0,00	0,00	TITOLO 3 - Spese per incremento di attività finanziarie	0,00	0,00
			Fondo pluriennale vincolato per incremento di attività finanziarie ⁽²⁾	0,00	
Totale entrate finali	24.785.148,08	24.230.409,44	Totale spese finali	27.712.930,75	20.213.822,08
TITOLO 6 - Accensione di prestiti	0,00	0,00	TITOLO 4 - Rimborso di prestiti	15.159,26	15.159,26
			Fondo anticipazioni di liquidità ⁽⁴⁾	0,00	
TITOLO 7 - Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	0,00	0,00	TITOLO 5 - Chiusura Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	0,00	0,00
TITOLO 9 - Entrate per conto di terzi e partite di giro	3.218.245,13	3.184.832,07	TITOLO 7 - Spese per conto terzi e partite di giro	3.218.245,13	3.074.837,07
Totale entrate dell'esercizio	28.003.393,21	27.415.241,51	Totale spese dell'esercizio	30.946.335,14	23.303.818,41
TOTALE COMPLESSIVO ENTRATE	36.878.691,89	50.876.490,13	TOTALE COMPLESSIVO SPESE	30.946.335,14	23.303.818,41
DISAVANZO DI COMPETENZA	0,00		AVANZO DI COMPETENZA/FONDO DI CASSA	5.932.356,75	27.572.671,72
di cui Disavanzo di competenza da debito autorizzato e non contratto (DANC) ⁽³⁾	0,00				
TOTALE A PAREGGIO	36.878.691,89	50.876.490,13	TOTALE A PAREGGIO	36.878.691,89	50.876.490,13

Equilibri di cassa 2025:

Equilibri di cassa

Riscossioni e pagamenti al 31.12.2025					
	+/-	Previsioni definitive**	Competenza	Residui	Totale
Fondo di cassa iniziale(A)		€ 23.461.248,62			€ 23.461.248,62
Entrate Titolo 1.00	+	€ 16.754.234,36	€ 11.208.153,23	€ 1.314.403,60	€ 12.522.556,83
di cui per estinzione anticipata di prestiti (*)		€ -	€ -	€ -	€ -
Entrate Titolo 2.00	+	€ 867.903,94	€ 455.522,60	€ 288.945,57	€ 744.468,17
di cui per estinzione anticipata di prestiti (*)		€ -	€ -	€ -	€ -
Entrate Titolo 3.00	+	€ 6.012.988,64	€ 3.550.834,04	€ 968.034,88	€ 4.518.868,92
di cui per estinzione anticipata di prestiti (*)		€ -	€ -	€ -	€ -
Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da aa.pp. (B1)	+	€ -	€ -	€ -	€ -
Totale Entrate B (B=Titoli 1.00, 2.00, 3.00, 4.02.06)	=	€ 23.635.126,94	€ 15.214.509,87	€ 2.571.384,05	€ 17.785.893,92
di cui per estinzione anticipata di prestiti (somme *)		€ -	€ -	€ -	€ -
Spese Titolo 1.00 - Spese correnti	+	€ 23.530.825,84	€ 12.470.601,60	€ 2.850.770,63	€ 15.321.372,23
Spese Titolo 2.04 - Altri trasferimenti in conto capitale	+	€ -	€ -	€ -	€ -
Spese Titolo 4.00 - Quote di capitale amm.to dei mutui e prestiti obbligazionari	+	€ 22.800,00	€ 15.159,26	€ -	€ 15.159,26
di cui per estinzione anticipata di prestiti		€ -	€ -	€ -	€ -
di cui rimborso anticipazioni di liquidità (d.l. n. 35/2013 e ss. mm. e rifinanziamenti)		€ -	€ -	€ -	€ -
Totale Spese C (C=Titoli 1.00, 2.04, 4.00)	=	€ 23.553.625,84	€ 12.485.760,86	€ 2.850.770,63	€ 15.336.531,49
Differenza D (D=B-C)	=	€ 81.501,10	€ 2.728.749,01	-€ 279.386,58	€ 2.449.362,43
Altre poste differenziali, per eccezioni previste da norme di legge e dai principi contabili che hanno effetto sull'equilibrio					
Entrate di parte capitale destinate a spese correnti (E)	+	€ -	€ -	€ -	€ -
Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento (F)	-	€ -	€ -	€ -	€ -
Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata di prestiti (G)	+	€ -	€ -	€ -	€ -
DIFFERENZA DI PARTE CORRENTE H (H=D+E-F+G)	=	€ 81.501,10	€ 2.728.749,01	-€ 279.386,58	€ 2.449.362,43
Entrate Titolo 4.00 - Entrate in conto capitale	+	€ 12.466.051,72	€ 3.631.039,09	€ 2.813.476,43	€ 6.444.515,52
Entrate Titolo 5.00 - Entrate da rid. attività finanziarie	+	€ -	€ -	€ -	€ -
Entrate Titolo 6.00 - Accensione prestiti	+	€ -	€ -	€ -	€ -
Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento (F)	+	€ -	€ -	€ -	€ -
Totale Entrate Titoli 4.00+5.00+6.00 +F (I)	=	€ 12.466.051,72	€ 3.631.039,09	€ 2.813.476,43	€ 6.444.515,52
Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche(B1)	+	€ -	€ -	€ -	€ -
Entrate Titolo 5.02 Riscoss. di crediti a breve termine	+	€ -	€ -	€ -	€ -
Entrate Titolo 5.03 Riscoss. di crediti a m/l termine	+	€ -	€ -	€ -	€ -
Entrate Titolo 5.04 per riduzione attività finanziarie	+	€ -	€ -	€ -	€ -
Totale Entrate per riscossione di crediti e altre entrate per riduzione di attività finanziarie L1 (L1=Titoli 5.02,5.03, 5.04)	=	€ -	€ -	€ -	€ -
Totale Entrate per riscossione di crediti, contributi agli investimenti e altre entrate per riduzione di attività finanziarie (L=L1+L1)	=	€ -	€ -	€ -	€ -
Totale Entrate di parte capitale M (M=I-L)	=	€ 12.466.051,72	€ 3.631.039,09	€ 2.813.476,43	€ 6.444.515,52
Spese Titolo 2.00	+	€ 14.991.947,17	€ 1.656.366,52	€ 3.236.083,33	€ 4.892.449,85
Spese Titolo 3.01 per acquisizioni attività finanziarie	+	€ -	€ -	€ -	€ -
Totale Spese Titolo 2,00, 3.01 (N)	=	€ 14.991.947,17	€ 1.656.366,52	€ 3.236.083,33	€ 4.892.449,85
Spese Titolo 2.04 - Altri trasferimenti in c/capitale (O)	-	€ -	€ -	€ -	€ -
Totale spese di parte capitale P (P=N-O)	=	€ 14.991.947,17	€ 1.656.366,52	€ 3.236.083,33	€ 4.892.449,85
DIFFERENZA DI PARTE CAPITALE Q (Q=M-P-E-G)	=	-€ 2.525.895,45	€ 1.974.672,57	-€ 422.606,90	€ 1.552.065,67
Spese Titolo 3.02 per concess. crediti di breve termine	+	€ -	€ -	€ -	€ -
Spese Titolo 3.03 per concess. crediti di m/l termine	+	€ -	€ -	€ -	€ -
Spese Titolo 3.04 Altre spese increm. di attività finanz.	+	€ -	€ -	€ -	€ -
Totale spese per concessione di crediti e altre spese per incremento attività finanziarie R (R=somma titoli 3.02, 3.03,3.04)	=	€ -	€ -	€ -	€ -
Entrate titolo 7 (S) - Anticipazioni da tesoriere	+	€ -	€ -	€ -	€ -
Spese titolo 5 (T) - Chiusura Anticipazioni tesoriere	-	€ -	€ -	€ -	€ -
Entrate titolo 9 (U) - Entrate c/terzi e partite di giro	+	€ 4.253.863,88	€ 3.181.871,34	€ 2.960,73	€ 3.184.832,07
Spese titolo 7 (V) - Uscite c/terzi e partite di giro	-	€ 6.061.495,38	€ 2.703.983,46	€ 370.853,61	€ 3.074.837,07
Fondo di cassa finale Z (Z=A+H+Q+L1-R+)	=	€ 19.209.222,77	€ 5.181.309,46	-€ 1.069.886,36	€ 27.572.671,72

* Trattasi di quota di rimborso annua

** Il totale comprende Competenza + Residui

Cassa Vincolata.

I vincoli della cassa vincolata sono stati alleggeriti dal 7 luglio 2024, con la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale n. 157 del 6 luglio della legge n. 95/2024 di conversione del DL n. 60/2024 (art. 6 c. 6-octies del decreto di Coesione) con la quale è diventata effettiva la modifica normativa al Tuel che semplifica la gestione dei vincoli di cassa degli enti locali dopo la nuova interpretazione sulle entrate vincolate che era stata data con la delibera della Sezione Autonomie della Corte dei conti n. 17/2023. Le modifiche permetteranno agli enti locali di **costituire la cassa vincolata esclusivamente alle entrate derivanti da finanziamenti e mutui e trasferimenti con specifica destinazione, articolo 187, comma 3-ter, del Tuel**, escludendo l'aggiunta dei vincoli di cassa, oltre alla competenza, per le entrate vincolate da legge come invece aveva stabilito la suddetta sentenza n. 17/2023. Infatti, all'articolo 180, comma 3, alla lettera d), sono state eliminate le parole «da legge», e all'articolo 185, comma 2, lettera i), sono state soppresse le parole «stabiliti per legge o». Inoltre, all'articolo 187, comma 3-ter, è stato aggiunto la seguente previsione: «Il regime vincolistico di competenza si estende alla cassa solo relativamente alle entrate di cui alle lettere b) e c).» (cioè lettera b) entrate derivanti da mutui e finanziamenti contratti per il finanziamento di investimenti specifici; e lettera c) entrate derivanti da trasferimenti erogati a favore dell'ente per una destinazione specifica). I vincoli non si applicano nel caso in cui le spese sono anticipate rispetto alle riscossioni delle entrate.

Per tali tipologie di entrate va applicato quanto disposto dagli artt. 195 e 222 del TUEL. Infatti queste risorse devono essere puntualmente rilevate sia per il controllo del loro utilizzo, sia per l'esatta determinazione dell'avanzo vincolato e sono oggetto di registrazione contabile secondo le modalità indicate nel principio applicato della contabilità finanziaria paragrafi 10.2 e segg. Le entrate vincolate per cassa possono essere utilizzate, anche per il finanziamento di spese correnti, in caso di temporanea mancanza di liquidità, previa apposita deliberazione della giunta, per un importo non superiore all'anticipazione di tesoreria disponibile ai sensi dell'articolo 222, e cioè entro il limite massimo dei tre dodicesimi (5/12 fino al 2025 ex comma 782 dell'articolo 1 Legge n. 197/2022 che ha modificato il comma 555 dell'articolo 1, della Legge n. 160/2019) delle entrate accertate nel penultimo anno precedente, afferenti ai primi tre titoli di entrata del bilancio (salvo quanto previsto per gli enti in dissesto dal comma 2 bis del medesimo articolo).

I relativi movimenti di utilizzo e di reintegro sono oggetto di registrazione contabile secondo le modalità indicate nel principio applicato della contabilità finanziaria. Questo comporta l'applicazione di quanto previsto dal punto 10.5 del principio contabile dell'allegato 4/2: «In sede di predisposizione del rendiconto, a seguito della comunicazione dei sospesi riguardanti l'utilizzo e il reintegro della cassa vincolata per le spese correnti da parte del tesoriere alla data del 31 dicembre dell'esercizio cui il rendiconto si riferisce, l'ente effettua le consuete registrazioni contabili riferite alla data del 31 dicembre.»

La cassa vincolata viene gestita, anche per le risorse del Pnrr, in quanto le relative entrate sono vincolate ex art. 180, comma 3, lettera d) del TUEL e quindi sono soggette agli artt. 195 e 222 tuel e alle regole di cui al punto 10.7 del Pc applicato concernente la contabilità finanziaria "Spese vincolate pagate prima del correlato incasso".

Le risorse del Pnrr, non è necessario gestire un vincolo per ogni opera possono essere gestite come le altre risorse vincolate in un'unica cassa (atto dell'OSSERVATORIO SULLA FINANZA E LA CONTABILITA' DEGLI ENTI LOCALI del 6/12/2023). La cassa vincolata viene gestita anche per le risorse del PNRR ma solo per le anticipazioni. Infatti, nel rispetto del punto 10.7 del Pc applicato concernente la contabilità finanziaria (10.7 Spese vincolate pagate prima del correlato incasso), l'ordinativo di incasso concernente l'entrata correlata incassata successivamente al correlato pagamento, non riporta l'indicazione di cui all'articolo 180, comma 3, lettera d), del TUEL, concernente gli eventuali vincoli di destinazione delle entrate derivanti da legge, da trasferimenti o da prestiti, in quanto, essendo il vincolo già stato rispettato, gli incassi non sono vincolati alla realizzazione di una specifica spesa.

Non si forma cassa vincolata per i bandi PNRR DIGITALIZZAZIONE perché l'incasso è successivo al pagamento. Infatti, l'erogazione dei fondi avviene per obiettivi, non attraverso la rendicontazione della spesa (sistema forfetario o Lump Sum) e l'entrata è esigibile in base al risultato (obiettivo raggiunto). La differenza fra l'accertato e l'impegnato genera una quota di avanzo, da considerare vincolato fino all'asseverazione, e poi va nell'avanzo libero.

La situazione della cassa vincolata negli ultimi 3 anni:

	2023	2024	2025
cassa vincolata	570.197,51€	312.950,34€	336.357,41€

La cassa vincolata al 31/12/2025 è pari pari a **336.357,41€**, come da quantificazione effettuata con **Determinazione settore Finanziario n. 27 del 13/01/2026.**

L'Organo di Revisione **raccomanda** all'Ente, di monitorare la cassa vincolata e di effettuare la corretta contabilizzazione secondo le modalità indicate nel principio applicato della contabilità finanziaria paragrafi 10.2 e segg., e la corretta gestione degli utilizzi, che impone gli obblighi di restituzione delle giacenze vincolate, indispensabili per la corretta determinazione del risultato di amministrazione, sia la corretta determinazione dell'entità delle somme destinate alla ricostituzione delle giacenze vincolate (articolo 195 del Tuel), sia della eventuale entità delle somme concesse con l'anticipazione di tesoreria (articolo 222 del Tuel) e di quelle

da restituire al tesoriere in occasione della chiusura dell'esercizio. Le Sezioni regionali di controllo della Corte dei conti, infatti, hanno più volte richiamato l'importanza della quantificazione e determinazione periodica della giacenza di cassa vincolata, attraverso appositi atti amministrativi, in quanto è funzionale alla trasparenza della gestione e al corretto rispetto dei vincoli normativi (artt. 180,185 e 195 TUEL), inoltre facilita le operazioni del tesoriere nell'utilizzo della cassa vincolata, ed è importante per perseguire gli equilibri di bilancio (Sezione regionale di controllo per la Liguria delibera n. 5/2024/PRSP, e la Sezione regionale di controllo per la Lombardia delibera n. 197/2024/PRNO e deliberazione n. 150/2024/PRSE).

Si *rammenta* che la cassa vincolata deve essere gestita anche per le risorse del Pnrr, in quanto le relative entrate sono vincolate ex art. 180, comma 3, lettera d) del TUEL, e quindi sono soggette agli artt. 195 e 222 tuel e alle regole di cui al punto 10.7 del Pc applicato concernente la contabilità finanziaria "Spese vincolate pagate prima del correlato incasso".

Tempestività pagamenti e misure previste dall'art. 1, commi 858 – 872, legge 145/2018

Tutte le pubbliche amministrazioni sono tenute a pagare le fatture ricevute entro 30 giorni dalla data del loro ricevimento, termine che può eccezionalmente essere elevato a 60 giorni in caso di specifici accordi (il termine ordinario è fissato in 60 giorni per i soli enti del Servizio Sanitario Nazionale) come previsto dall'art. 4 del d.lgs. 9 ottobre 2002, n. 231, emanato per dare attuazione alla direttiva della Comunità Europea 2011/7/UE in materia di tempestività dei pagamenti. Le amministrazioni possono in via eccezionale pattuire con i privati un allungamento del termine di 30 giorni fissato dal Dlgs n. 231/2002. Viene ricordato che questa scelta deve essere formalizzata per iscritto e che essa deve essere adeguatamente motivata in relazione «alla natura particolare del contratto o a talune sue caratteristiche», che per espreso vincolo normativo, non può superare in nessun caso la durata massima di 60 giorni. Per verificare il rispetto del Dlgs 231/2002 e degli obiettivi Pnrr, occorre calcolare la scadenza media delle fatture (dato non fornito dalla PCC) dato dalla differenza tra Tmp e Tmr.

Gli Enti, quindi, ai sensi dell'art. 33 del d. lgs. 33/2013, sono tenuti a verificare se sono inadempienti al rispetto delle norme sui tempi di pagamento, e hanno l'obbligo di calcolare e pubblicare l'indicatore annuale e trimestrale dei tempi medi di pagamento relativi agli acquisti di beni, servizi, prestazioni e forniture, nonché l'ammontare complessivo dei debiti e il numero delle imprese creditrici. L'indice di tempestività dei pagamenti, espresso in giorni è definito in termini di ritardo medio di pagamento dalla data di scadenza legale dei pagamenti fissato in 30 giorni dal ricevimento della fattura o dalla scadenza pattuita e la data di effettivo pagamento della fattura stessa. Il comma 867 bis della legge 145/2018, introdotto dal decreto legge 19/2024, articolo 40, ha istituito l'obbligo di comunicare il proprio stock di debito per ogni trimestre entro il mese successivo. Questa trasmissione si aggiunge a quella relativa allo stock di debito al termine dell'esercizio precedente (31 dicembre), prevista dall'articolo 1, comma 867 della legge 145/2018, da effettuare entro il 31 gennaio di ogni anno. Tale invio è obbligatorio per tutte le amministrazioni pubbliche, ad eccezione di quelle che hanno aderito al regime Siope+ (tra cui gli enti territoriali). Quindi, a partire dal 30 aprile 2024 ha preso il via la prima comunicazione trimestrale relativa allo stock di debito sul sito della Ragioneria dello Stato, introdotta dal DL 19/2024. Gli enti locali hanno la possibilità di effettuarla nei casi in cui l'importo calcolato dalla Pcc differisca da quello registrato dal proprio software di contabilità.

L'Organo di revisione **ha verificato** che:

-l'Ente **ha adottato** le misure organizzative per garantire il tempestivo pagamento delle somme dovute per somministrazioni, forniture ed appalti, anche in relazione all'obbligo previsto dall'art. 183, comma 8 del Tuel.

- l'Ente, ai sensi dell'art. 1, comma 859, lett. b, Legge 145/2018, **ha allegato l'indicatore annuale di ritardo dei pagamenti** che ammonta a – **10 giorni** per l'anno **2025**, entro i 30 giorni legali e i **tempi medi di pagamento** delle fatture è **21 giorni**.

Anno	Periodo	Indicatore Tempo medio ponderato di pagamento	Ammontare complessivo dei debiti – euro	Numero imprese creditrici
2025	Annuale	21	67.271,81	37
2025	Fatture pagate oltre i 30 giorni	Totale documenti ricevuti nell'esercizio da Mef euro 10.843.976,29 (dati 09.01.2026)	2.238.545,47	

L'Organo di Revisione **consiglia** all'Ente di *tenere monitorato l'indicatore dei pagamenti* e, nel caso di sfioramento rispetto ai termini di legge, adottare le eventuali misure organizzative idonee a garantire il tempestivo pagamento delle somme dovute, anche ai fini di quanto previsto all'art. 4-bis del decreto-legge n. 13/2023 (obbiettivi annuali per i dirigenti responsabili dei pagamenti delle fatture commerciali e in caso di mancato rispetto dei termini di pagamento delle fatture sarà decurtata di almeno il 30% la retribuzione di risultato correlata alla realizzazione degli stessi).

L'Organo di revisione **ha verificato** quanto previsto dal **comma 2 dell'art. 4-bis del decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13**, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 aprile 2023, n. 41. Infatti, la *circolare Mef n. 25/2024*, nel rammentare gli obblighi di assegnazione di specifici obiettivi annuali, sanciti dall'articolo 4-bis del DL n.13/2023, funzionali al rispetto dei tempi di pagamento, specifica che questi sono rivolti ai dirigenti responsabili dei pagamenti delle fatture commerciali, nonché a quelli apicali delle relative strutture.

Comunque, l'Ente, **non essendo inadempiente nella riduzione dei tempi di pagamento**, in quanto ***l'indicatore annuale di ritardo dei pagamenti***, che ammonta a **- 21 giorni** per l'anno **2025**, entro i 30 giorni legali, **non è tenuto ad effettuare la decurtazione** della performance individuale dei dirigenti/responsabili apicali dei pagamenti delle fatture commerciali ex art. 4-bis del DL n.13/2023.

Al fine di assicurare la riduzione del debito residuo ed il rispetto dei tempi di pagamento da parte degli enti locali, il legislatore ha previsto determinate misure:

- la legge 30 dicembre 2018, n. 145 (legge di bilancio 2019), ai commi da 859 a 873 dell'articolo 1, ha introdotto e disciplinato il **Fondo di garanzia debiti commerciali (FGDC)**, di cui se ne parla più avanti;
- l'art. 6 c. 1 e 2 del DL n. 155/2024, convertito con modificazioni dalla L. n. 189/2024 (in G.U. 12/12/2024, n. 291) ha introdotto l'**obbligo** per le PA ed enti locali di redigere **entro il 28/02 di ogni anno il piano annuale dei flussi di cassa** (vedi punto successivo);
- l'articolo 6- sexies del DL 155/2024 ha esteso ai Comuni con una popolazione inferiore a 60.000 abitanti che, al 31 dicembre 2023, mostrano un ritardo annuale nei pagamenti superiore a dieci giorni secondo PCC, l'obbligo di elaborare **un piano di interventi per rimediare ai ritardi entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della legge. Il piano deve includere:**
 - la creazione di una struttura dedicata al pagamento dei debiti commerciali per i Comuni con più di 5.000 abitanti e l'individuazione di un responsabile per i comuni più piccoli;
 - la sperimentazione di procedure di spesa semplificate per accelerare i pagamenti;
 - il costante monitoraggio delle informazioni sulla piattaforma elettronica, inclusa la gestione delle scadenze fatturali e delle note di credito;
 - l'adozione di iniziative organizzative aggiuntive necessarie per superare i ritardi nei pagamenti (**piani anti-ritardi**).
 - l'articolo 6 del DL 155/2024, ha stabilito inoltre l'obbligo di adottare entro il 28 febbraio di ciascun anno, un piano annuale dei flussi di cassa, contenente un cronoprogramma dei pagamenti e degli incassi relativi all'esercizio di riferimento.

Piano anti-ritardo art. 40, comma 9-bis, del DL 19/2024.

Il Comune non essendo in ritardo nei pagamenti non è soggetto al nuovo adempimento dei Piani anti-ritardo.

In attuazione dell'articolo 40, comma 9-bis, del DL 19/2024, come modificato dall'articolo 6-sexies del DL 155/2024 convertito in legge con la legge di conversione 9 dicembre 2024, n. 189 (in GU Serie Generale n. 291 del 12/12/2024), tutti i Comuni con popolazione inferiore a 60.000 abitanti devono redigere il **piano degli interventi** per il rientro nei tempi di pagamento con oltre 10 giorni di ritardo. Quindi, i Comuni, che a fine **2023** presentano un **indicatore di ritardo dei pagamenti superiore a 10 giorni**, dovranno predisporre, **entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della norma, un Piano di interventi** approvato dalla giunta con il parere del responsabile finanziario dell'ente. In particolare il Piano dovrà:

- **per gli enti con popolazione superiore a 5.000 abitanti**, prevedere la creazione di una struttura dedicata al pagamento dei debiti commerciali,
- **per gli altri, con meno di 5.000 abitanti**, individuare un responsabile del pagamento dei debiti commerciali. Dovrà inoltre includere la sperimentazione di procedure semplificate di spesa per garantire maggiore tempestività nei pagamenti, la verifica costante dei dati registrati sulla piattaforma elettronica, con particolare attenzione alle scadenze delle fatture, alla corretta gestione delle note di credito e delle sospensioni, nonché altre iniziative, anche di carattere organizzativo, necessarie per superare il ritardo nei pagamenti.

L'organo di regolarità amministrativa e contabile dovrà verificare la realizzazione delle misure previste dal Piano, da completare entro il **31 dicembre 2025**.

PIANO ANNUALE DEI FLUSSI DI CASSA l'art. 6 c. 1 e 2 del DL n. 155/2024.

A partire dal 20 ottobre 2024, con l'entrata in vigore del Decreto-legge n. 155/2024 convertito con modificazioni dalla L. 9 dicembre 2024, n. 189 (in G.U. 12/12/2024, n. 291), in base all'art. 6, commi 1 e 2, è stato introdotto l'obbligo di adottare un nuovo piano annuale dei flussi di cassa, finalizzata alla riduzione dei tempi di pagamento delle pubbliche amministrazioni e delle autorità sanitarie. La Circolare Rgs n. 15 del 2024, con riferimento agli enti locali, richiama l'articolo 183, comma 8, del TUEL, secondo cui, al fine di evitare ritardi nei pagamenti e la formazione di debiti pregressi, il responsabile della spesa è tenuto ad accertare preventivamente che il programma dei pagamenti sia compatibile con gli stanziamenti di cassa e con le regole del patto di stabilità interno. La violazione di tale obbligo comporta responsabilità disciplinare e amministrativa. Qualora gli stanziamenti di cassa, per ragioni sopravvenute, non consentano di far fronte agli obblighi contrattuali, l'amministrazione è tenuta ad adottare le opportune iniziative, anche di natura contabile, amministrativa o contrattuale, per evitare la formazione di debiti pregressi. Quindi, con l'introduzione della nuova disposizione, **entro il 28 febbraio di ciascun anno, ogni amministrazione sarà tenuta ad adottare un piano annuale dei flussi di cassa, che contenga un cronoprogramma dei pagamenti e degli incassi relativi all'esercizio di riferimento. È essenziale garantire una corretta programmazione e gestione degli stanziamenti di cassa:**

- ✓ **delle spese:** la previsione deve tener conto degli stanziamenti di competenza e dei residui, al netto del fondo pluriennale vincolato e degli accantonamenti;
- ✓ **delle entrate:** la previsione deve considerare la competenza e i residui, al netto del fondo crediti di dubbia esigibilità.

Successivamente, il piano dovrà essere **aggiornato trimestralmente** con provvedimento del responsabile del servizio finanziario nel corso dell'anno in base agli effettivi andamenti di cassa e alle variazioni di bilancio che avranno riflessi sulla cassa. L'aggiornamento delle previsioni di cassa del bilancio è competenza dell'organo esecutivo ai sensi dell'articolo 175, comma 5-bis, lettera d) del Tuel. Il piano annuale dei flussi di cassa è redatto sulla base al modello reso disponibile sul sito della RGS.

L'Ente risulta **adempiente** in quanto ha **approvato il PIANO ANNUALE FINANZIARIO PER L'ANNO 2025** con deliberazione di **G.C. n. 38 del 25/02/2025**, quindi entro il termine di scadenza (**28/02/2025**).

L'Ente risulta **adempiente** in quanto la responsabile ha **aggiornato trimestralmente il PIANO ANNUALE FINANZIARIO PER L'ANNO 2025** inizialmente approvato, con i dati effettivi dei pagamenti e delle entrate (ultimo aggiornamento **IV trimestre 2025 con determinazione n. 30/SF del 11.02.2026**).

Il risultato di competenza, l'equilibrio di bilancio e quello complessivo

La Ragioneria Generale dello Stato, con la Circolare n. **5 del 9.2.2024**, ha confermato che i singoli Enti sono tenuti a rispettare esclusivamente gli equilibri di cui ai decreti legislativi n.118/2011 e n.267/2000. Ciò in conseguenza alle sentenze n. 247/2017 e n. 101/2018 della Corte costituzionale che ha sottolineato, oltre all'esigenza di assicurare la piena disponibilità dell'avanzo di amministrazione agli enti che lo realizzano e del Fondo pluriennale vincolato, anche che il saldo di cui all'articolo 9 della legge 243/2012 (saldo tra il complesso delle entrate e delle spese finali, senza utilizzo di avanzi, fondo pluriennale vincolato e debito) deve essere rispettato a livello di comparto regionale e nazionale – e non di singolo ente locale - anche quale presupposto per la legittima contrazione del debito (articolo 10 della legge 243/2012). La Legge n. 145/2018 c.d. Legge di bilancio 2019 all'art. 1 con i commi da 819 a 827 **ha permesso di superare il "Pareggio di bilancio" come vincolo di finanza pubblica. Dal 2019 il "Pareggio di bilancio" coincide con gli equilibri ordinari disciplinati dall'armonizzazione contabile e dal Tuel.** Con riferimento alla Delibera n. 20 del 17 dicembre 2019 delle Sezioni riunite della Corte dei conti la RGS con Circolare n. 5 del 9 marzo 2020 ha affermato che: "(...) il risultato di competenza (w1) e l'equilibrio di bilancio (w2) sono stati individuati per rappresentare gli equilibri che dipendono dalla gestione del bilancio, mentre l'equilibrio complessivo (w3) svolge la funzione di rappresentare gli effetti della gestione complessiva dell'esercizio e la relazione con il risultato di amministrazione. Pertanto, **fermo restando l'obbligo di conseguire un risultato di bilancio (w1) non negativo, gli enti devono tendere al rispetto dell'equilibrio di bilancio (w2)**, che rappresenta l'effettiva capacità dell'ente di garantire, anche a consuntivo, la copertura integrale, oltre che agli impegni e al ripiano del disavanzo, anche ai vincoli di destinazione e agli accantonamenti di bilancio", mentre il W3 svolge la funzione di rappresentare gli effetti della gestione complessiva dell'esercizio e la relazione con il risultato di amministrazione. Pertanto w1 dovrà essere necessariamente maggiore o uguale di zero, mentre w2 dovrà tendenzialmente essere non negativo.

Dal 2025 la nuova legge di bilancio, art. 1 c. 785 Legge n. 207/2024 in G.U. S.O. n. 43/L del 31.12.2024 n. 305, ha sancito una nuova definizione di equilibrio

di bilancio degli Enti Territoriali che è andata a sostituire quanto previsto dall'articolo 1, comma 821, Legge 30 dicembre 2018, n. 145. Secondo il nuovo dettato normativo l'equilibrio di cui all'art. 1, comma 821, Legge 30 dicembre 2018, n. 145, è rispettato "in presenza di un saldo non negativo tra le entrate e le spese di competenza finanziaria del bilancio, comprensivo dell'utilizzo dell'avanzo di amministrazione e del recupero del disavanzo di amministrazione e degli utilizzi del fondo pluriennale vincolato, al netto delle entrate vincolate e accantonate non utilizzate nel corso dell'esercizio". La novità è rappresentata dalle entrate accantonate e vincolate non utilizzate nel corso dell'esercizio da portare in riduzione del saldo ENTRATE-SPESE. **Quindi, gli enti saranno in equilibrio, di cui al novellato articolo 1, comma 821 della legge 145/2018, con un saldo W2, denominato "equilibrio di bilancio", non negativo**, in termini degli attuali schemi di bilancio si fa riferimento al prospetto di verifica degli equilibri di cui all'Allegato n.10 - Rendiconto della Gestione. Tale saldo quindi, tiene conto dell'avanzo/disavanzo applicati, del fondo pluriennale vincolato e delle entrate vincolate e accantonate non utilizzate nel corso dell'esercizio. L'informazione è desunta, in ciascun anno, dal prospetto della verifica degli equilibri facente parte del rendiconto dell'ente (allegato 10 al Dlgs 118/2011). Le nuove regole prevedono **sanzioni in caso di mancato rispetto dell'equilibrio di bilancio** da parte degli enti soggetti alla governance, attraverso il **recupero del disavanzo risultante**, qualora a livello consuntivo e di comparto non venga raggiunto l'obiettivo costituito dalla somma algebrica dell'equilibrio di bilancio e del Fondo Nuova Governance economica.

Il risultato della gestione di competenza (W1) presenta un avanzo di € 5.932.356,75

L'equilibrio di bilancio (W2) presenta un saldo pari ad € 5.632.217,97, mentre l'equilibrio complessivo (W3) presenta un saldo pari ad € 4.825.503,66, come di seguito rappresentato:

GESTIONE DEL BILANCIO		
a) Avanzo di competenza (+) /Disavanzo di competenza (-)		€ 5.932.356,75
b) Risorse accantonate stanziare nel bilancio dell'esercizio N (+)		-€ 43.502,00
c) Risorse vincolate nel bilancio (+)		-€ 256.636,78
d) Equilibrio di bilancio (d=a-b-c)		€ 5.632.217,97
GESTIONE DEGLI ACCANTONAMENTI IN SEDE DI RENDICONTO		
d)Equilibrio di bilancio (+)/(-)		€ 5.632.217,97
e)Variazione accantonamenti effettuata in sede di rendiconto(+)/(-)		-€ 806.714,31
f) Equilibrio complessivo (f=d-e)		€ 4.825.503,66

O1) RISULTATO DI COMPETENZA DI PARTE CORRENTE		3.390.897,08
- Risorse accantonate di parte corrente stanziare nel bilancio dell'esercizio N	(-)	43.502,00
- Risorse vincolate di parte corrente nel bilancio	(-)	4.009,63
O2) EQUILIBRIO DI BILANCIO DI PARTE CORRENTE		3.343.385,45
- Variazione accantonamenti di parte corrente effettuata in sede di rendiconto (+)/(-)	(-)	806.714,31
O3) EQUILIBRIO COMPLESSIVO DI PARTE CORRENTE		2.536.671,14
Z1) RISULTATO DI COMPETENZA IN C/CAPITALE		2.541.459,67
Z/1) Risorse accantonate in c/capitale stanziare nel bilancio dell'esercizio N	(-)	0,00
- Risorse vincolate in c/capitale nel bilancio	(-)	252.627,15
Z/2) EQUILIBRIO DI BILANCIO IN C/CAPITALE		2.288.832,52
- Variazione accantonamenti in c/capitale effettuata in sede di rendiconto'(+)/(-)	(-)	0,00
Z3) EQUILIBRIO COMPLESSIVO IN CAPITALE		2.288.832,52

SALDO PARTITE FINANZIARIE		0,00
W1) RISULTATO DI COMPETENZA		5.932.356,75
Risorse accantonate stanziare nel bilancio dell'esercizio N		43.502,00
Risorse vincolate nel bilancio		256.636,78
W2/EQUILIBRIO DI BILANCIO		5.632.217,97
Variazione accantonamenti effettuata in sede di rendiconto		806.714,31
W3/EQUILIBRIO COMPLESSIVO		4.825.503,66

Tenuto conto di quanto sopra l'**Organo di Revisione** ha analizzato il prospetto dimostrativo dei vincoli di finanza pubblica redatto ai sensi dell'art. 9, comma 1, della Legge n. 243/2012, allegato al Rendiconto della gestione **2025**, verificando il rispetto delle norme soprarichiamate. In particolare, si evidenziano il **Risultato di competenza (W1 non negativo)** e l'Equilibrio di bilancio **W2 (non negativo)** che rappresentano gli equilibri e che dipendono dalla gestione del bilancio, mentre l'Equilibrio complessivo **W3 (non negativo)** che svolge la funzione di rappresentare gli effetti della gestione complessiva dell'esercizio e la relazione con il risultato di amministrazione.

L'Organo di revisione **ha verificato** che l'Ente **ha conseguito** un **saldo non negativo** tra le entrate e le spese di competenza, comprensivo dell'utilizzo dell'avanzo di amministrazione e del recupero del disavanzo di amministrazione e degli utilizzi del fondo pluriennale vincolato, al netto delle entrate vincolate e accantonate non utilizzate nel corso dell'esercizio. (obiettivo di finanza pubblica di cui all'art. 1, co. 785, legge n. 207/2024). L'ente ha, infatti, **conseguito un Risultato di competenza non negativo (w1), e un risultato positivo di Equilibrio di bilancio (w2)**, che rappresenta l'effettiva capacità dell'ente di garantire, a consuntivo la copertura integrale degli impegni, del ripiano del disavanzo, dei vincoli di destinazione e degli accantonamenti di bilancio (come precisato dalla commissione ARCONET nella riunione dell'11 dicembre 2019), soddisfacendo la disposizione di cui al comma 821 dell'art. 1 della Legge n. 145/2018 valido in quanto dal 2025 è **il nuovo equilibrio a cui tendere dal 2025**, oltre ad avere anche un risultato **non negativo** dell' **Equilibrio complessivo (w3)**.

L'Organo di revisione **ha verificato** che l'Ente **ha** indicato nel **prospetto del risultato di amministrazione i residui attivi incassati** alla data del 31/12 in conti postali e bancari.

Conciliazione tra risultato della gestione di competenza e il risultato di amministrazione

Il risultato della gestione di competenza si concilia con quello di amministrazione, come risulta dai seguenti elementi:

RISCONTRO RISULTATI DELLA GESTIONE	
Gestione di competenza	2025
SALDO GESTIONE COMPETENZA*	€ 5.059.668,16
Fondo pluriennale vincolato iscritto in entrata	€ 3.156.946,28
Fondo pluriennale vincolato di spesa	€ 8.002.610,09
SALDO FPV	€ 4.845.663,81
Gestione dei residui	

Maggiori residui attivi riaccertati (+)	
Minori residui attivi riaccertati (-)	€ 586.121,26
Minori residui passivi riaccertati (+)	€ 1.475.226,83
SALDO GESTIONE RESIDUI	€ 889.105,57
Riepilogo	
SALDO GESTIONE COMPETENZA	€ 5.059.668,16
SALDO FPV	€ 4.845.663,81
SALDO GESTIONE RESIDUI	€ 889.105,57
AVANZO ESERCIZI PRECEDENTI APPLICATO	€ 5.718.352,40
AVANZO ESERCIZI PRECEDENTI NON APPLICATO	€ 9.878.159,68
RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE AL 31/12/2025	€ 16.699.622,00

Per quanto riguarda il grado di attendibilità delle previsioni e della capacità di riscossione delle entrate finali emerge che:

Entrate	Previsioni definitive di competenza	Accertamenti	Accert.ti /Previsioni definitive di competenza %
	(A)	(B)	(B/A*100)
Titolo 1	€ 12.759.739,63	€ 12.957.990,17	101,55%
Titolo 2	€ 571.182,43	€ 651.257,46	114,02%
Titolo 3	€ 3.784.262,00	€ 4.472.040,69	118,17%
Titolo 4	€ 6.365.320,06	€ 6.703.859,76	105,32%
Titolo 5	€ -	€ -	0,00%

Entrate	Previsione definitiva (competenza)	Accertamenti in c/competenza	Incassi in c/competenza	%
		(A)	(B)	Incassi/accertati in c/competenza
				(B/A*100)
Titolo I	€ 12.759.739,63	€ 12.957.990,17	€ 11.208.153,23	86,50%

Titolo II	€ 571.182,43	€ 651.257,46	€ 455.522,60	69,95%
Titolo III	€ 3.784.262,00	€ 4.472.040,69	€ 3.550.834,04	79,40%
Titolo IV	€ 6.365.320,06	€ 6.703.859,76	€ 3.631.039,09	54,16%
Titolo V	€ -	€ -	€ -	0,00%

Gli equilibri richiesti dal comma 6 dell'art.162 del TUEL sono così assicurati:

Ogni ente locale è tenuto a osservare esclusivamente gli equilibri di cui al Dlgs 118/2011 - così come previsto dall'articolo 1, comma 821, della legge 145/2018 - ossia il saldo tra il complesso delle entrate e delle spese, includendo l'utilizzo di avanzi, fondo pluriennale vincolato e debito. L'informazione è desunta, in ciascun anno, dal prospetto della verifica degli equilibri facente parte del rendiconto dell'ente (allegato 10 al Dlgs 118/2011).

La gestione della parte corrente, distinta dalla parte in conto capitale, integrata con l'applicazione a bilancio dell'avanzo derivante dagli esercizi precedenti, presenta per l'anno **2025** la seguente situazione:

Comune di Bordighera		Allegato n.10 - Rendiconto della Gestione
VERIFICA EQUILIBRI (Anno 2025)		
EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANZIARIO		COMPETENZA (ACCERTAMENTI E IMPEGNI IMPUTATI AL 2025)
H) Utilizzo avanzo di amministrazione per spese correnti e per rimborso prestiti <i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>	(+)	757.930,40 0,00
AA) Recupero disavanzo di amministrazione esercizio precedente	(-)	0,00
A) Fondo pluriennale vincolato per spese correnti iscritto in entrata	(+)	420.207,48
Q1) Fondo pluriennale vincolato per spese titolo 2.04 Altri trasferimenti in conto capitale iscritto in entrata	(+)	0,00
B) Entrate Titoli 1.00 - 2.00 - 3.00 <i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>	(+)	18.081.288,32 0,00
C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche	(+)	0,00
I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili <i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>	(+)	430.000,00 0,00
L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	(-)	0,00
M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti	(+)	0,00
D) Spese Titolo 1.00 - Spese correnti <i>di cui spese correnti non ricorrenti finanziate con utilizzo del risultato di amministrazione</i>	(-)	15.735.053,47 669.729,99
D1) Fondo pluriennale vincolato di parte corrente (di spesa)	(-)	523.929,44
E) Spese Titolo 2.04 - Altri trasferimenti in conto capitale	(-)	24.386,95
E1) Fondo pluriennale vincolato di spesa - titolo 2.04 Altri trasferimenti in conto capitale	(-)	0,00
F1) Spese Titolo 4.00 - Quote di capitale amm.to dei mutui e prestiti obbligazionari <i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>	(-)	15.159,26 0,00
F2) Fondo anticipazioni di liquidità	(-)	0,00
VF1) Variazioni di attività finanziarie -saldo di competenza (se negativo VF/3)	(-)	0,00
O/1) Risultato di competenza di parte corrente		3.390.897,08
- Risorse accantonate di parte corrente stanziare nel bilancio dell'esercizio 2025	(-)	43.502,00
- Risorse vincolate di parte corrente nel bilancio	(-)	4.009,63
O/2) Equilibrio di bilancio di parte corrente		3.343.385,45

Comune di Bordighera		
VERIFICA EQUILIBRI (Anno 2025)		
		Allegato n.10 - Rendiconto della Gestione
EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANZIARIO		COMPETENZA (ACCERTAMENTI E IMPEGNI IMPUTATI AL 2025)
- Variazione accantonamenti di parte corrente effettuata in sede di rendiconto'(+)/(-)	(-)	806.714,31
O/3) Equilibrio complessivo di parte corrente		2.536.671,14
P) Utilizzo avanzo di amministrazione per spese di investimento	(+)	4.960.422,00
Q) Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale iscritto in entrata	(+)	2.736.738,80
Q1) Fondo pluriennale vincolato per spese titolo 2.04 Altri trasferimenti in conto capitale iscritto in entrata	(-)	0,00
J2) Fondo pluriennale vincolato per spese Titolo 3.01 Acquisizioni di attività finanziarie iscritto in entrata	(+)	0,00
R) Entrate Titoli 4.00-5.00-6.00	(+)	6.703.859,76
C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche	(-)	0,00
I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	(-)	430.000,00
S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossione crediti di breve termine	(-)	0,00
S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossione crediti di medio-lungo termine	(-)	0,00
T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzione di attività finanziarie	(-)	0,00
L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	(+)	0,00
M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti	(-)	0,00
U) Spese Titolo 2.00 - Spese in conto capitale	(-)	3.975.267,19
U1) Fondo pluriennale vincolato in c/capitale (di spesa)	(-)	7.478.680,65
V) Spese Titolo 3.01 per Acquisizioni di attività finanziarie	(-)	0,00
Y2) Fondo pluriennale vincolato per spese Titolo 3.01 Acquisizioni di attività finanziarie iscritto in spesa	(-)	0,00
E) Spese Titolo 2.04 - Altri trasferimenti in conto capitale	(+)	24.386,95
E1) Fondo pluriennale vincolato di spesa - titolo 2.04 Altri trasferimenti in conto capitale	(+)	0,00
VF1) Variazioni di attività finanziarie -saldo di competenza (se positivo VF/3)	(-)	0,00
Z/1) Risultato di competenza in c/capitale		2.541.459,67

Comune di Bordighera		
VERIFICA EQUILIBRI (Anno 2025)		
		Allegato n.10 - Rendiconto della Gestione
EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANZIARIO		COMPETENZA (ACCERTAMENTI E IMPEGNI IMPUTATI AL 2025)
- Risorse accantonate in c/capitale stanziare nel bilancio dell'esercizio 2025	(-)	0,00
- Risorse vincolate in c/capitale nel bilancio	(-)	252.627,15
Z/2) Equilibrio di bilancio in c/capitale		2.288.832,52
- Variazione accantonamenti in c/capitale effettuata in sede di rendiconto'(+)/(-)	(-)	0,00
Z/3) Equilibrio complessivo in c/capitale		2.288.832,52
J) Utilizzo risultato di amministrazione per l'incremento di attività finanziarie	(+)	0,00
J1) Fondo pluriennale vincolato per incremento di attività finanziarie iscritto in entrata	(+)	0,00
J2) Fondo pluriennale vincolato per spese Titolo 3.01 Acquisizioni di attività finanziarie iscritto in entrata	(-)	0,00
S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossione crediti di breve termine	(+)	0,00
S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossione crediti di medio-lungo termine	(+)	0,00
T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzioni di attività finanziarie	(+)	0,00
X1) Spese Titolo 3.02 per Concessione crediti di breve termine	(-)	0,00
X2) Spese Titolo 3.03 per Concessione crediti di medio-lungo termine	(-)	0,00
Y) Spese Titolo 3.04 per Altre spese per incremento di attività finanziarie	(-)	0,00
Y1) Fondo pluriennale vincolato per incremento di attività finanziarie (di spesa)	(-)	0,00
Y2) Fondo pluriennale vincolato per spese Titolo 3.01 Acquisizioni di attività finanziarie iscritto in spesa	(+)	0,00
VF/1) Variazioni attività finanziaria - saldo di competenza		0,00
- Risorse accantonate - attività finanziarie stanziare nel bilancio dell'esercizio 2025	(-)	0,00
- Risorse vincolate - attività finanziarie nel bilancio	(-)	0,00
VF/2) Variazioni attività finanziaria - equilibrio di bilancio		0,00
- Variazione accantonamenti - attività finanziarie effettuata in sede di rendiconto'(+)/(-)	(-)	0,00
VF/3) Variazioni attività finanziaria - equilibrio complessivo		0,00
W/1) RISULTATO DI COMPETENZA (W/1 = O/1 + Z/1)		5.932.356,75
W/2) EQUILIBRIO DI BILANCIO (W/2 = O2 + Z/2)		5.632.217,97
W/3) EQUILIBRIO COMPLESSIVO (W/3 = O/3 + Z/3)		4.825.503,66

È quindi assicurato l'obiettivo di pareggio finanziario complessivo per la competenza, comprensivo dell'utilizzo dell'avanzo di amministrazione e garantendo un fondo di cassa finale non negativo, come richiesto dall'art. 162, c. 6 TUEL, e in particolare si garantisce il rispetto del saldo di competenza d'esercizio non negativo e il saldo w2 non negativo, come evidenziato dal prospetto precedente.

Evoluzione del Fondo pluriennale vincolato (FPV) nel corso dell'esercizio 2025.

Il fondo pluriennale vincolato, disciplinato dal principio contabile applicato della competenza finanziaria, è un saldo finanziario, costituito da risorse già accertate destinate al finanziamento di obbligazioni passive dell'ente già impegnate, ma esigibili in esercizi successivi a quello in cui è accertata l'entrata.

L'Organo di revisione **ha verificato** con la tecnica del campionamento:

- a) la fonte di finanziamento del FPV di parte corrente, di parte capitale e delle partite finanziarie;
- b) la sussistenza dell'accertamento di entrata relativo a obbligazioni attive scadute ed esigibili che contribuiscono alla formazione del FPV;
- c) la costituzione del FPV in presenza di obbligazioni giuridiche passive perfezionate;

- d) la corretta applicazione dell'art.183, comma 3 del TUEL in ordine al FPV riferito ai lavori pubblici alla luce anche della FAQ 53/2023 di Arconet;
- e) la formulazione di adeguati cronoprogrammi di spesa in ordine alla imputazione e re-imputazione di impegni e di residui passivi coperti dal FPV.

Il FPV di spesa al 31/12/2025 iscritto in entrata nel 2026 è così schematizzato:

FPV DI SPESA AL 31/12/2025 ISCRITTO IN ENTRATA NELL'ANNO 2026				
DESCRIZIONE	GESTIONE	CORRENTE	CAPITALE	TOTALE
FPV DI SPESA COSTITUITO IN CORSO ESERCIZIO	CO	€ -	€ -	€ -
FPV DI SPESA PARTE COSTITUITO IN SEDE DI REIMPUTAZIONE RESIDUI ES. PROVVISORIO	CO	€ -	€ -	€ -
FPV DI SPESA PARTE COSTITUITO IN SEDE DI RIACCERTAMENTO ORDINARIO	CO	€ 523.929,44	€ 7.478.680,65	€ 8.002.610,09
	RE	€ -	€ -	€ -
TOTALE FPV DI SPESA		€ 523.929,44	€ 7.478.680,65	€ 8.002.610,09

Con tale operazione le entrate e le spese accertate e impegnate non esigibili nell'esercizio considerato, sono immediatamente re-imputate all'esercizio in cui sono esigibili, tenuto conto dei crono-programma di spesa degli investimenti.

Il fondo pluriennale vincolato derivante dal riaccertamento ordinario in relazione al rendiconto **2025**, è stato approvato con **deliberazione del Commissario Prefettizio con i poteri di G.C. n. 39 del 3/03/2026**.

L'Organo di revisione, **ha espresso il parere sul riaccertamento ordinario dei residui 2025, con verbale n. 1 del 23/02/2026**.

Nella costituzione del FPV al 31/12/2025 occorre tenere conto delle seguenti disposizioni:

- **le risorse Pnrr**, essendo contributi a rendicontazione legati all'evoluzione del cronoprogramma di spesa, vengono reimputate contestualmente (entrata e spesa), e non danno luogo alla costituzione del fondo pluriennale vincolato di spesa, tranne nel caso in cui l'Ente abbia già incassato le relative risorse sull'esercizio 2023 e ricorrano le condizioni indicate dall'allegato 4/2 al Dlgs 118/2011 ai paragrafi 5.4.8. e 5.4.9 per la costituzione del fondo pluriennale vincolato di spesa. Diversamente le risorse riscosse confluiscono in avanzo vincolato da trasferimenti. Quindi, per le risorse PNRR la contabilizzazione del Fpv avviene solo nelle circostanze in cui l'accertamento dell'entrata anticipa temporalmente la realizzazione della spesa (es. caso di versamento dell'acconto del 10%). Diversamente le risorse riscosse confluiscono in avanzo vincolato da trasferimenti;
- **BANDI DIGITALIZZAZIONE finanziati con risorse Pnrr, essendo erogato un contributo a fondo perduto in un'unica soluzione al raggiungimento dell'obiettivo oggetto del finanziamento**, non vanno rendicontati nel sistema ReGiS. L'esigibilità coincide con l'esercizio in cui è certificato il raggiungimento dell'obiettivo, ottenendo l'asseverazione. Se al 31 dicembre 2023 questa condizione non si fosse verificata, i contributi vanno "spostati" al 2024. Inoltre, non avendo natura di contributi a rendicontazione, le spese finanziate sono da mantenere nel 2023 o da reimputare a seconda della esigibilità, senza collegamento con l'entrata. L'impegno di spesa può essere reimputato con il fondo pluriennale vincolato solo se l'accertamento di entrata con cui è stato finanziato è esigibile nell'esercizio in chiusura, altrimenti, l'impegno non si reimputa ma va assunto nell'esercizio successivo;
- **L'articolo 2 del DM MEF 10 ottobre 2024 pub. in G.U. Serie Generale del 17 ottobre 2024, n. 244 (17° decreto correttivo dei principi contabili - di adeguamento al codice degli appalti)**, contiene le modifiche al principio contabile applicato n. 4/2 (contabilità finanziaria) con l'adeguamento dei principi contabili con le novità introdotte dal nuovo codice degli appalti, Dlgs 36/2023, in particolare relativamente al Fondo Pluriennale Vincolato viene eliminato il paragrafo 5.4.8 e sostituito il paragrafo 5.4.9. che come anticipato da Arconet con la FAQ n. 53 del 18 ottobre 2023, prevede che:
 - per i lavori di importo pari o superiore al limite per l'affidamento diretto dei contratti sotto-soglia (>150.000€), l'attivazione del Fondo Pluriennale Vincolato relativo all'intero quadro economico dell'opera è possibile solo se sono state formalmente attivate le procedure di affidamento del Progetto di Fattibilità Tecnico Economica (PFTE). Quindi, per le opere di importo superiore a 150.000€, finanziate con entrate accertate e inserite nel programma triennale dei lavori pubblici, è possibile conservare il fondo pluriennale per l'intera spesa a condizione che sia stata avviata la gara per

l'affidamento del progetto di fattibilità tecnico-economica o dei lavori oppure che siano impegnate alcune voci del quadro economico diverse dalle spese tecniche;

- **L'eliminazione del par. 5.4.8 del pc applicato 4/2** (sul livello minimo di progettazione necessario per inserire un'opera nel piano triennale), comporta che, dalla data di entrata in vigore del decreto, tutte le spese di progettazione effettuate al di fuori del quadro economico (e quindi al di fuori del capitolo dell'opera) potranno essere conservate nel Fpv solo dopo il perfezionamento dell'obbligazione, con la distinzione che:

- a) se la spesa sarà imputata al titolo 2, l'esigibilità differita rispetto all'entrata potrà dare origine al fondo pluriennale vincolato
- b) se la spesa sarà imputata al titolo 1, il Fpv potrà nascere solamente per fatti sopravvenuti in sede di rendiconto.

Inoltre, per **gli incentivi tecnici**, le modifiche approvate stabiliscono che l'impegno deve essere registrato, sugli stanziamenti relativi ai lavori, servizi o forniture, a seguito della sottoscrizione della contrattazione integrativa dell'esercizio a cui si riferiscono gli incentivi, con imputazione all'esercizio in corso di gestione. Contestualmente deve essere emesso l'ordine di pagamento, con accertamento al Titolo terzo delle entrate. Prima di ciò, quindi le somme rimangono conservate e sono reimputate insieme all'intero quadro economico;

- L' art. 1 c. 660 legge 199/2025 (legge di bilancio 2026) ha modificato il paragrafo 5.4.9 del principio contabile 4/2 allegato al Dlgs 118/2011 che definisce le condizioni per la conservazione delle risorse accantonate nel Fpv per il finanziamento di spese non ancora impegnate per la realizzazione degli investimenti. In particolare, la norma novellata consente la conservazione del Fpv determinato in sede di rendiconto, degli investimenti sottosoglia ex articolo 50 del Dlgs 36/2023 relativi agli affidamenti diretti per lavori fino a 150.000 € e per servizi e forniture fino a 140.000 € (faq Arconet 57 del 25/02/2026 che richiama la deliberazione n. 12/2026/PAR della sezione di controllo della Corte dei conti per la Regione siciliana) le cui risorse non sono ancora state impegnate per la loro realizzazione, quando ricorrono **entrambe le seguenti 2 condizioni:**

1. integrale accertamento delle entrate di copertura dell'intera spesa di investimento;
2. completamento della verifica del progetto di fattibilità tecnico-economica e affidamento formale della progettazione esecutiva (in presenza di Pfte o di documentazione tecnica equivalente, come può essere un incarico assegnato di progettazione esecutiva o formale affidamento dei lavori).

Quindi possono accedere a tale meccanismo di conservazione nel FPV solo gli investimenti inseriti correttamente negli atti di programmazione (nel Dup, nei cronoprogrammi di spesa con la relativa copertura finanziaria, e che vi sia coerenza con Piao/Peg e gli atti di avvio del procedimento).

In caso di mancata aggiudicazione entro l'anno successivo, le risorse accertate ma non ancora impegnate, cui il fondo pluriennale si riferisce, confluiscono nel risultato di amministrazione disponibile, destinato o vincolato in relazione alla fonte di finanziamento per la riprogrammazione dell'intervento in conto capitale ed il fondo pluriennale deve essere ridotto di pari importo.

Gli enti locali potranno applicare la nuova disciplina di conservazione del FPV già nel riaccertamento dei residui 2025 in sede di rendiconto.

La Revisore **consiglia** all'Ente di monitorare, gli eventuali aggiornamenti normativi e dei principi contabili sulla conservazione del FPV a fine esercizio (Allegato 4/2 al Dlgs 118/2011) conseguenti alle predette novità del nuovo codice degli appalti di cui al Dlgs 36/2023, come meglio argomentato nei punti precedenti del presente elaborato.

La composizione del FPV finale 31/12/2025 è la seguente:

FPV	01/01/2025	31/12/2025
FPV di parte corrente	€ 420.207,48	€ € € 523.929,44
FPV di parte capitale	€ 2.736.738,80	€ 7.478.680,65
FPV per partite finanziarie	€ -	€ -

L'alimentazione del Fondo Pluriennale Vincolato di parte corrente è la seguente:

Alimentazione Fondo pluriennale vincolato di parte corrente

	2023	2024	2025
Fondo pluriennale vincolato corrente accantonato al 31.12	438.088,19	420.207,48	523.929,44
- di cui FPV alimentato da entrate vincolate accertate in c/competenza	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
- di cui FPV alimentato da entrate libere accertate in c/competenza per finanziare i soli casi ammessi dal principio contabile **	€ 246.416,39	€ 222.317,00	€ 312.235,15

- di cui FPV alimentato da entrate libere accertate in c/competenza per finanziare i casi di cui al punto 5.4a del principio contabile 4/2***	€ 191.671,80	€ -	€ 211.694,29
- di cui FPV alimentato da entrate vincolate accertate in anni precedenti	€ -	€ -	€ -
- di cui FPV alimentato da entrate libere accertate in anni precedenti per finanziare i soli casi ammessi dal principio contabile	€ -	€ 197.890,48	€ -
- di cui FPV da riaccertamento straordinario	€ -	€ -	€ -
- di cui FPV da impegno di competenza parte conto corrente riguardanti gli incentivi per le funzioni tecniche di cui all'articolo 113 del d.lgs. 50 del 2016	€ -	€ -	€ -
- di cui FPV da riaccertamento ordinario dei residui per somme art. 106 DL 34/2020 e art. 39 DL 104/2020	---	€ -	€ -

Il FPV in spesa c/capitale è **stato** attivato in presenza di entrambe le seguenti condizioni: entrata esigibile e tipologia di spesa rientrante nelle ipotesi di cui al punto 5.4 del principio applicato della contabilità finanziaria.

La re-imputazione degli impegni, secondo il criterio dell'esigibilità, coperti dal FPV determinato alla data del 1° gennaio **2026**, è conforme all'evoluzione dei cronoprogrammi di spesa.

L'Organo di revisione **ha verificato** che le entrate esigibili che hanno finanziato spese di investimento prive, a chiusura dell'esercizio considerato, di obbligazioni giuridiche perfezionate e che non rientrano nelle fattispecie di cui al punto 5.4.9 (conservazione del fondo pluriennale vincolato anche alla luce della FAQ 53/2023 di Arconet) del Principio contabile della contabilità finanziaria, **sono** confluite, a seconda della fonte di finanziamento, nella corrispondente quota del risultato di amministrazione:

- a) vincolato
- b) destinato ad investimenti
- c) libero

In sede di rendiconto **2025** il FPV è stato attivato per le seguenti tipologie di spese correnti:

FPV spesa corrente

Voci di spesa	Importo
Salario accessorio e premiante	312.235,15
Trasferimenti correnti	-
Incarichi a legali	46.807,95
Altri incarichi	164.886,34

Altre spese finanziate da entrate vincolate di parte corrente	-
Riaccertamento ordinario ex paragrafo 5.4.2 del principio applicato 4/2	-
Altro(**)	-
Totale FPV 2025 spesa corrente	523.929,44

L'alimentazione del Fondo Pluriennale Vincolato di parte capitale è la seguente:

Alimentazione Fondo pluriennale vincolato c/capitale

	2023	2024	2025
Fondo pluriennale vincolato c/capitale accantonato al 31.12	€ 3.220.008,77	€ 2.736.738,80	€ 7.478.680,65
- di cui FPV alimentato da entrate vincolate e destinate investimenti accertate in c/competenza	€ 3.220.008,77	€ 2.736.738,80	€ 7.478.680,65
- di cui FPV alimentato da entrate vincolate e destinate investimenti accertate in anni precedenti	€ -	€ -	€ -
- di cui FPV da riaccertamento straordinario	€ -	€ -	€ -
- di cui FPV da impegno di competenza parte conto capitale riguardanti gli incentivi per le funzioni tecniche di cui all'articolo 113 del d.lgs. 50 del 2016	€ -	€ -	€ -
- di cui FPV da riaccertamento ordinario dei residui per somme art. 106 DL 34/2020 e art. 39 DL 104/2020	---	---	€ -

Risultato di amministrazione

L'Organo di revisione ha verificato e attesta che:

Il risultato di amministrazione dell'esercizio 2025, presenta un avanzo di **Euro 16.699.622,00**, come risulta dai seguenti elementi:

Comune di Bordighera				
Allegato a) Risultato di amministrazione				
PROSPETTO DIMOSTRATIVO DEL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE (Anno 2025)				
		GESTIONE		
		RESIDUI	COMPETENZA	TOTALE
Fondo cassa al 1° gennaio 2025				23.461.248,62
RISCOSSIONI	(+)	5.387.821,21	22.027.420,30	27.415.241,51
PAGAMENTI	(-)	6.457.707,57	16.846.110,84	23.303.818,41
SALDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE 2025	(=)			27.572.671,72
PAGAMENTI per azioni esecutive non regolarizzate al 31 dicembre 2025	(-)			0,00
FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE 2025	(=)			27.572.671,72
RESIDUI ATTIVI	(+)	6.673.195,95	5.975.972,91	12.649.168,86
<i>di cui residui attivi incassati alla data del 31/12 in conti postali e bancari in attesa del riversamento nel conto di tesoreria principale</i>				0,00
<i>di cui derivanti da accertamenti di tributi effettuati sulla base della stima del dipartimento delle finanze</i>				0,00
RESIDUI PASSIVI	(-)	9.421.994,28	6.097.614,21	15.519.608,49
FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE CORRENTI	(-)			523.929,44
FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE IN CONTO CAPITALE	(-)			7.478.680,65
FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE	(-)			0,00
RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE AL 31 DICEMBRE 2025 (A)	(=)			16.699.622,00

Composizione del risultato di amministrazione al 31 dicembre 2025 :	
Parte accantonata	
Fondo crediti di dubbia esigibilità al 31/12/2025	5.706.137,52
Accantonamento residui perenti al 31/12/2025 (solo per le regioni)	0,00
Fondo anticipazioni liquidità	0,00
Fondo perdite società partecipate	0,00
Fondo contenzioso	517.484,75
Fondo di garanzia debiti commerciali	0,00
Fondo obiettivi di finanza pubblica	43.502,00
Altri accantonamenti	829.571,41
Totale parte accantonata (B)	7.096.695,68
Parte vincolata	
Vincoli derivanti da leggi e dai principi contabili	67.974,26
Vincoli derivanti da trasferimenti	127.228,92
Vincoli derivanti dalla contrazione di mutui	0,00
Vincoli formalmente attribuiti dall'ente	1.227.949,75
Altri vincoli	0,00
Totale parte vincolata (C)	1.423.152,93
Parte destinata agli investimenti	
Totale parte destinata agli investimenti (D)	2.544.339,90
Totale parte disponibile (E=A-B-C-D)	5.635.433,49
F) di cui Disavanzo da debito autorizzato e non contratto	0,00
Se E è negativo, tale importo è iscritto tra le spese del bilancio di previsione come disavanzo da ripianare	

Il risultato di amministrazione nell'ultimo triennio ha avuto la seguente evoluzione:

Evoluzione del risultato d'amministrazione nell'ultimo triennio:

	2023	2024	2025
Risultato d'amministrazione (A)	15.376.382,89	€ 15.596.512,08	€ 16.699.622,00
<i>composizione del risultato di amministrazione:</i>			
Parte accantonata (B)	7.018.681,06	€ 6.246.479,37	€ 7.096.695,68
Parte vincolata (C)	2.240.721,48	€ 2.268.969,50	€ 1.423.152,93
Parte destinata agli investimenti (D)	1.707.396,50	€ 1.672.107,13	€ 2.544.339,90
Parte disponibile (E= A-B-C-D)	4.409.583,85	€ 5.408.956,08	€ 5.635.433,49

L'Organo di revisione **ha verificato** che alla chiusura dell'esercizio le entrate esigibili che hanno finanziato spese di investimento per le quali, sulla base del principio contabile applicato di cui all'All.4/2 al D. Lgs.118/2011 e s.m.i., non è stato costituito il F.P.V., sono confluite nella corrispondente quota del risultato di amministrazione vincolato.

Utilizzo nell'esercizio delle risorse del risultato d'amministrazione dell'esercizio 2024.

Il rendiconto dell'esercizio 2024 si era chiuso con un avanzo di amministrazione di €. 15.596.512,08.

Con le variazioni al bilancio di previsione 2025/2027 sono state applicate quote di avanzo 2024 per €. 5.718.352,40 così destinate:

descrizione	quote disponibile risultato di amministrazione 2024	quota applicata nel 2025	quota residua applicabile
Fondi accantonati	6.246.479,37	0,00	€ 6.246.479,37
Fondi vincolati	2.268.969,50	309.852,40	€ 1.959.117,10
Fondi destinato (agli investimenti)	€ 1.672.107,13	0,00	€ 1.672.107,13
Fondi liberi	5.408.956,08	5.408.500,00	€ 456,08
totale	€ 15.596.512,08	€ 5.718.352,40	€ 9.878.159,68

RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE AL 31/12/2024	Parte accantonata	Parte vincolata	Parte destinata agli investimenti	parte disponibile	totale
	6.246.479,37 €	2.268.969,50 €	1.672.107,13 €	€ 5.408.956,08 €	15.596.512,08 €
copertura dei debiti fuori bilancio					
salvaguardia degli equilibri					
finanziamento spese di investimento	- €	132.922,00 €	- €	4.827.500,00 €	
finanziamento di spese correnti non permanenti		176.930,40 €		581.000,00 €	
estinzione anticipata prestiti					
perdite partecipate					
utilizzo parte accantonata	0,00 €				0,00 €
utilizzo parte vincolata		309.852,40 €			309.852,40 €
utilizzo parte destinata agli investimenti			€ -		0,00 €
utilizzo parte disponibile				5.408.500,00 €	5.408.500,00 €
valore delle parti non utilizzata	6.246.479,37 €	1.959.117,10 €	1.672.107,13 €	€ 456,08	9.878.159,68 €

E in particolare si evidenziano gli utilizzi come nel seguente schema:

Utilizzo delle risorse del risultato d'amministrazione dell'esercizio 2024.					
Risultato d'amministrazione al 31.12. 2024 valore complessivo:	15.596.512,08 €				
Tab. 1					
Valori e modalità di utilizzo della parte disponibile del risultato di amministrazione dell'esercizio precedente	Totale parte disponibile utilizzata per spese correnti	Totale parte disponibile utilizzata per spese c/capitale	Totale parte disponibile utilizzata		
Copertura dei debiti fuori bilancio	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00		
Salvaguardia equilibri di bilancio	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00		
Finanziamento spese di investimento	€ 0,00	€ 4.827.500,00	€ 4.827.500,00		
Finanziamento di spese correnti non permanenti	€ 381.000,00	€ 0,00	€ 381.000,00		
Estinzione anticipata dei prestiti	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00		
Altra modalità di utilizzo	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00		
Totale delle parti utilizzate	€ 381.000,00	€ 4.827.500,00	€ 5.408.500,00		
Tab. 2					
Valori della parte disponibile del risultato di amministrazione dell'esercizio precedente	Totale parte disponibile				
Totale delle parti non utilizzate	€ 0,00				
Totale complessivo parte disponibile utilizzabile	€ 456,08				
Tab. 3					
Valori della parte accantonata del risultato di amministrazione dell'esercizio precedente	Parte accantonata			Totale parte accantonata	
	FCDE	Fondo passività potenziali	Altri fondi		
Utilizzo parte accantonata per spese correnti	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
Utilizzo parte accantonata per spese c/capitale	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
Totale delle parti utilizzate (A)	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
Totale delle parti non utilizzate (B)	€ 5.432.070,47	€ 0,00	€ 0,00	€ 5.432.070,47	
Totale della parte accantonata (C=A+B)	€ 5.432.070,47	€ 0,00	€ 0,00	€ 5.432.070,47	
Tab. 4					
Valori della parte vincolata del risultato di amministrazione dell'esercizio precedente	Parte vincolata				Totale parte vincolata
	Ex lege	Trasfer.	Mutuo	Ente	
Utilizzo parte vincolata per spese correnti	€ 45.193,66	€ 65.788,61	€ 0,00	€ 65.948,13	€ 176.930,40
Utilizzo parte vincolata per spese c/capitale	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 132.922,00	€ 132.922,00
Totale delle parti utilizzate (A)	€ 45.193,66	€ 65.788,61	€ 0,00	€ 198.870,13	€ 309.852,40
Totale delle parti non utilizzate (B)	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 1.959.117,10	€ 1.959.117,10
Totale della parte vincolata (C=A+B)	€ 45.193,66	€ 65.788,61	€ 0,00	€ 2.157.987,23	€ 2.268.969,50
Tab. 5					
Valori della parte destinata agli investimenti del risultato di amministrazione dell'esercizio precedente	Totale parte destinata				
Totale della parte utilizzata (A)	€ 0,00				
Totale della parte non utilizzata (B)	€ 1.672.107,13				
Totale della parte destinata (C=A+B)	€ 1.672.107,13				
Tab. 6 - TABELLA DI RIEPILOGO					
Risultato di amministrazione dell'esercizio precedente	Totale complessivo risultato di amministrazione				
Totale delle parti utilizzate (A)	€ 5.718.352,40				
Totale delle parti non utilizzate (B)	€ 9.878.159,68				
Totale complessivo del risultato di amministrazione (C=A+B)	€ 15.596.512,08				

L'Organo di revisione **ha verificato** il rispetto delle finalità indicate in ordine di priorità dall'art. 187 co.2 Tuel oltreché da quanto previsto dall'art.187 co. 3-bis Tuel e dal principio contabile punto 3.3 circa la verifica di congruità del fondo crediti dubbia esigibilità.

“Utilizzo avanzo libero” nel 2025.

L'avanzo libero può essere applicato dopo l'approvazione del Rendiconto, con il bilancio di previsione o con provvedimento di variazione di bilancio, solo a seguito di dell'approvazione del rendiconto (art. 187 TUEL e principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria par. 9.2 e principio contabile applicato concernente la programmazione par. 9.7 e 9.7.3), per le finalità tassativamente previste dall'art. 187 c. 2 del TUEL e nel seguito ordine di priorità (fino al 31/12/2024):

- per la copertura di debiti fuori bilancio;
- per i provvedimenti necessari per la salvaguardia degli equilibri di bilancio di cui all'art. 193, qualora non si possa provvedere con mezzi ordinari;
- per il finanziamento delle spese di investimento;
- per il finanziamento di spese correnti a carattere non permanente;
- per l'estinzione anticipata di prestiti;

L'art. 187 TUEL e il principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria par. 9.2 e il principio contabile applicato concernente la programmazione par. 9.7 e 9.7.3, prevedono che l'avanzo libero può essere applicato dopo l'approvazione del Rendiconto, con il bilancio di previsione o con provvedimento di variazione di bilancio, per le finalità tassativamente previste dall'art. 187 c. 2 del TUEL che però dal 2025 risulta essere modificato dall'art. 1 c. 831-832 della Legge di Bilancio 2026, nel seguito ordine di priorità:

- per la copertura di debiti fuori bilancio;

- b) per i provvedimenti necessari per la salvaguardia degli equilibri di bilancio di cui all'art. 193, qualora non si possa provvedere con mezzi ordinari;
 c) e d) abrogate
 e) La quota libera dell'avanzo di amministrazione può essere inoltre utilizzata, sulla base delle specifiche necessità, per il finanziamento di spese correnti a carattere non permanente, per il finanziamento di spese di investimento e per l'estinzione anticipata di prestiti.

Parallelamente, la Legge di Bilancio 2026 ha modificato anche l'art. 42 del Dlgs. 118/2011 come segue:

- le lettere c), d) ed e) sono abrogate;
- dopo il comma 6 è inserito il seguente:

«6-bis. La quota libera dell'avanzo di amministrazione può essere inoltre utilizzata, sulla base delle specifiche necessità, per il finanziamento di spese correnti a carattere non permanente, per il finanziamento di spese di investimento e per l'estinzione anticipata di prestiti.»

Quindi, le **novità principali sull'applicazione dell'avanzo libero, introdotte dalla Legge di Bilancio 2026**, riguardano un ampliamento nell'autonomia decisionale da parte degli enti locali sull'uso della quota libera dell'avanzo, con l'obiettivo di rispondere meglio alle esigenze del proprio territorio nel rispetto degli equilibri di bilancio. Le nuove disposizioni in vigore dal 2026, infatti modificano l'art. 187, co. 2 del TUEL (e dell'art. 42 d. Lgs. n. 118/2011) e nell'utilizzo della quota di avanzo libero si dovranno rispettare tassativamente l'ordine di priorità solo delle prime due finalità già precedentemente previste relative all'impiego per copertura dei debiti fuori bilancio (lett. a) e per assicurare la salvaguardia degli equilibri di bilancio in corso d'anno (lett. b), mentre scompare l'indicazione sulle priorità delle successive, che diventano equamente finanziabili in base alla scelta di ciascun ente locale. Quindi, una volta verificato il rispetto delle prime 2 finalità (con atto scritto da parte dei responsabili dei servizi fondato su un'analisi di accertamenti ed impegni, di equilibri di competenza, di residui, e di cassa), l'ente potrà scegliere liberamente se finanziare spese di investimenti, spese correnti non permanenti ed estinzione anticipata dei prestiti sulla base delle proprie esigenze e dei propri programmi di spesa. Naturalmente, si dovranno rispettare i principi contabili (Allegato 4/2 al d. lgs 118/2011 paragrafo 9.2.12) e le procedure di salvaguardia degli equilibri di bilancio, inoltre la quota di avanzo libero utilizzabile dovrà derivare da rendiconto dell'ultimo esercizio chiuso approvato e l'applicazione dovrà essere effettuata con le variazioni al bilancio di previsione. Le scelte dell'Ente dovranno essere volte a preservare gli equilibri di bilancio e la sana e corretta gestione finanziaria dell'ente. Inoltre, per quanto riguarda l'**inquadramento delle spese non ricorrenti**, occorre fare riferimento all'allegato 7 (Codifica della transazione elementare) al Dlgs 118/2011, il quale al punto 1, lett. g), distingue la spesa ricorrente da quella non ricorrente "a seconda se la spesa sia prevista a regime o limitata ad uno o più esercizi" e al punto 5, secondo periodo, reca un elenco esemplificativo delle spese "in ogni caso, da considerarsi non ricorrenti", individuate in quelle "riguardanti: a) le consultazioni elettorali o referendarie locali, b) i ripiani disavanzi pregressi di aziende e società e gli altri trasferimenti in c/capitale, c) gli eventi calamitosi, d) le sentenze esecutive ed atti equiparati, e) gli investimenti diretti, f) i contributi agli investimenti". **È possibile finanziare con quota parte dell'avanzo libero di amministrazione le spese correnti da mantenimento di minori presso strutture protette**, in quanto la spesa per le prestazioni sociali conseguenti al collocamento di persone fragili all'interno di comunità protette potrebbe essere considerata quale spesa corrente a carattere non permanente ex articolo 187, secondo comma, del Tuel (delibera 155/2024 la Sezione regionale di controllo della Corte dei conti per la Lombardia). Infatti, la legislazione in materia di servizi sociali, valorizza il ruolo dei comuni, attribuendo agli stessi la titolarità di importanti funzioni amministrative, incluso il concorso alla spesa per l'erogazione di servizi sociali e per le prestazioni economiche finalizzate alla eventuale integrazione economica del corrispettivo dovuto a fronte del ricovero stabile presso strutture protette di soggetti residenti nel proprio territorio;

Il comma 3-bis dell'articolo 187 del TUEL, prevede che **l'avanzo libero può essere applicato, solo se l'ente non si trova in una delle situazioni previste dagli articoli 195 e 222 del TUEL** (il mancato reintegro di entrate a specifica destinazione utilizzate per il finanziamento di spese correnti e della anticipazione di tesoreria), fatto salvo l'utilizzo per i provvedimenti di riequilibrio di cui all'art. 193 Tuel.

L'Ente ha utilizzato l'avanzo libero durante le variazioni di bilancio di previsione 2025-2027, per un importo di 5.408.500,00€.

"Utilizzo eccedenze risorse PNRR bandi DIGITALIZZAZIONE".

Per i **bandi PNRR relativi alla digitalizzazione** viene erogata una somma forfettaria in un'unica soluzione al raggiungimento dell'obiettivo oggetto del finanziamento. Il contributo non va rendicontato nel sistema ReGiS), ma i Comuni dovranno presentare la documentazione attestante il rispetto degli obblighi previsti nel bando e il conseguimento dei risultati. Siccome, le somme relative ai **contributi erogati sono a fondo perduto, sono vincolate solo per competenza** (non c'è vincolo di cassa in quanto l'erogazione è successiva alla rendicontazione e al raggiungimento degli obiettivi). Una volta raggiunto il risultato, i **fondi riscossi perdono il vincolo agli obiettivi** dell'Avviso a cui erano collegate, il comune potrà impiegare le **eventuali eccedenze** ancora **disponibile liberamente** per finalità anche diverse dal finanziamento di spese ICT. Si potrà **procedere a variazioni compensative tra** spese per investimenti in ICT del titolo II (**spesa c/capitale**) per il finanziamento della spesa cloud (**spesa corrente**), **ad eccezione del finanziamento di spese correnti generiche o a carattere permanente**. Le eventuali eccedenze **riscosse dei contributi per la transizione al digitale, non essendo vincolate, alimentano dunque la quota libera**.

Il Comune ha aderito ai bandi PNRR relativi alla digitalizzazione.

ANALISI DELLA GESTIONE DEI RESIDUI

L'ente ha provveduto al **riaccertamento ordinario** dei residui attivi e passivi al **31/12/2025** come previsto dall'art. 228 del TUEL approvato con **deliberazione della Giunta comunale n. 39 del 03/03/2026**, munito del **parere favorevole dell'Organo di revisione** rilasciato in data **23/02/2026** con verbale n. 1.

Il riaccertamento dei residui attivi è stato effettuato dai singoli responsabili delle relative entrate, **motivando nella relazione al rendiconto le ragioni del loro mantenimento**, ma **non** dell'eventuale **cancellazione** parziale o totale.

L'Organo di revisione **ha verificato**:

- il rispetto dei principi e dei criteri di determinazione dei residui attivi e passivi disposti dagli articoli 179, 182, 189 e 190 del TUEL;
- la corretta conservazione, in sede di rendiconto, tra i residui passivi, sia delle spese liquidate sia di quelle liquidabili ai sensi dell'art. 3, comma 4, del d.lgs. n. 118/2011 e del punto 6 del principio contabile applicato della contabilità finanziaria.

Nelle scritture contabili dell'Ente **persistono residui attivi e passivi** provenienti dal **2021** e da esercizi precedenti, **molto vecchi** anche oltre i 5 anni (fino al **2012** per i residui attivi e fino al **2008** per i residui passivi). La dirigente del servizio finanziario ha risposto ai quesiti del Revisore in merito a tali residui conservati, in sede di riaccertamento dei residui, e ha spiegato che le ragioni di mantenimento di questi residui più antichi, riguardano: per quelli relativi al conto terzi e partite di giro, si riferiscono alle cauzioni da rimborsare ai contribuenti; per quanto riguarda il mantenimento dei residui passivi superiori a cinque anni è correlato essenzialmente a lavori pubblici; mentre, il mantenimento dei residui attivi superiori a cinque anni, è correlato a pari fcd e per entrate tributarie/extra tributarie o a contributi di enti pubblici.

Il **Revisore rammenta** all'Ente che il mantenimento di residui particolarmente risalenti nel tempo, specie oltre il termine ordinario di prescrizione, deve essere considerato una *circostanza eccezionale* e deve essere *adeguatamente motivato*.

Relativamente alla gestione dei residui il Revisore Unico rileva la **seguinte capacità di smaltimento degli stessi**:

Riscossioni in conto residui/residui attivi iniziali = 42,60 %

riscossioni in c/residui	€ 5.387.821,21
residui attivi iniziali	€ 12.647.138,42
Riscossioni in conto residui/residui attivi iniziali	42,60%

La Revisore, vista l'importanza della verifica dei residui attivi ai fini del mantenimento degli equilibri finanziari, invita l'Ente ad effettuare ulteriori verifiche più approfondite sui residui in corso d'anno, al fine di riscuotere soprattutto quelli relativi ad annualità pregresse, verificandone il mantenimento o la cancellazione suggerendo di motivare adeguatamente nella relazione al rendiconto la sussistenza delle ragioni giuridiche del loro mantenimento, in base al grado di esigibilità degli stessi. Si deve inoltre, considerare che *l'affidamento esterno della riscossione non trasferisce all'esterno la responsabilità della gestione delle entrate*, che resta

in capo all'ente titolare del credito. Quindi, il Comune deve esercitare un controllo sistematico sull'andamento del servizio di riscossione da parte del concessionario, verificando la tempestività delle procedure di recupero, i risultati conseguiti rispetto agli obiettivi di bilancio e la capacità effettiva del concessionario di trasformare i crediti iscritti in bilancio in entrate reali, in relazione alla corretta gestione dei residui attivi.

Pagamenti in conto residui/residui passivi iniziali = 37,21 %

Pagamenti in conto residui	€ 6.457.707,57
residui passivi iniziali	€ 17.354.928,68
Pagamenti in conto residui/residui passivi iniziali	37,21%

Quindi la situazione dei residui al 31/12/2025 è la seguente:

Analisi residui attivi al 31.12.2025						
	es. precedenti	2022	2023	2024	2025	TOTALE
Titolo I	778.603,22 €	576.944,55 €	282.488,54 €	794.292,86 €	1.749.836,94 €	4.182.166,11 €
Titolo II	0,00 €		1.708,13 €	4.395,81 €	195.734,86 €	201.838,80 €
Titolo III	0,00 €	5.356,01 €	207.464,95 €	781.133,64 €	921.206,65 €	1.915.161,25 €
Titolo IV	1.984.777,96 €	44.411,81 €	325.300,49 €	867.259,95 €	3.072.820,67 €	6.294.570,88 €
Titolo V	0,00 €					0,00 €
Titolo VI	0,00 €					0,00 €
Titolo VII	0,00 €					0,00 €
Titolo IX	18.368,03 €			690,00 €	36.373,79 €	55.431,82 €
Totali	2.781.749,21 €	626.712,37 €	816.962,11 €	2.447.772,26 €	5.975.972,91 €	12.649.168,86 €
Analisi residui passivi al 31.12.2025						
	es. precedenti	2022	2023	2024	2025	TOTALE
Titolo I	661.375,79 €	305.877,61 €	940.727,40 €	890.875,55 €	3.264.451,87 €	6.063.308,22 €
Titolo II	1.984.669,29 €	790.046,02 €	1.045.438,84 €	1.342.879,61 €	2.318.900,67 €	7.481.934,43 €
Titolo III	-00 €					-00 €
Titolo IV	-00 €					-00 €
Titolo V	-00 €					-00 €
Titolo VII	742.182,59 €	450.978,88 €	145.200,62 €	121.742,08 €	514.261,67 €	1.974.365,84 €
Totali	3.388.227,67 €	1.546.902,51 €	2.131.366,86 €	2.355.497,24 €	6.097.614,21 €	15.519.608,49 €

La gestione dei residui di esercizi precedenti a seguito del riaccertamento ordinario ha comportato le seguenti variazioni:

VARIAZIONE RESIDUI

	Iniziali	Riscossi	Inseriti nel rendiconto	Variazioni
Residui attivi	€ 12.647.138,42	€ 5.387.821,21	€ 6.673.195,95	-€ 586.121,26
Residui passivi	€ 17.354.928,68	€ 6.457.707,57	€ 9.421.994,28	-€ 1.475.226,83

I minori residui attivi e passivi derivanti dall'operazione di riaccertamento discendono da:

	Insussistenze dei residui attivi	Insussistenze ed economie dei residui passivi
Gestione corrente non vincolata	€ 516.131,12	€ 689.506,72
Gestione corrente vincolata	€ 40,00	€ 396.191,39
Gestione in conto capitale vincolata	€ 65.205,02	€ 366.205,39
Gestione in conto capitale non vincolata	€ -	€ 19.885,73
Gestione servizi c/terzi	€ 4.745,12	€ 3.437,60
MINORI RESIDUI	€ 586.121,26	€ 1.475.226,83

L'Organo di revisione ha verificato conseguentemente che è stato adeguatamente ridotto il FCDE.

Dall'analisi dell'andamento della riscossione in conto residui nell'ultimo quinquennio relativamente alle principali entrate risulta quanto segue:

Residui attivi		Esercizi precedenti	2021	2022	2023	2024	2025	Totale residui conservati al 31.12.2025 ⁽¹⁾	FCDE al 31.12.2025
IMU/TASI recupero evasione	Residui iniziali	467.090,41	1.275.150,95	1.531.248,33	1.527.696,40	1.875.003,33	1.926.314,26	2.081.709,83	2.081.709,83
	Riscosso c/residui al 31.12	0,00	348.606,67	334.104,24	263.761,73	421.951,06	401.570,34		
	Percentuale di riscossione	0,00	27,34	21,82	17,27	22,50	20,85		
TIA/TARI ordinaria	Residui iniziali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Riscosso c/residui al 31.12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Percentuale di riscossione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
TARSU/TIA/TARI/ARES recupero evasione	Residui iniziali	1.473.284,72	2.457.719,13	2.071.845,12	2.041.236,23	2.312.129,50	1.983.826,10	2.061.227,98	1.908.899,23
	Riscosso c/residui al 31.12	0,00	1.053.732,04	988.603,95	536.818,68	1.306.209,28	828.478,89		
	Percentuale di riscossione	0,00	42,87	47,72	26,30	56,49	41,76		
Canone Unico (ex TOSAP e COSAP)	Residui iniziali	0,00	0,00	18.392,90	98.224,04	130.239,15	125.627,30	77.178,84	9.951,35
	Riscosso c/residui al 31.12	0,00	0,00	18.392,90	87.964,04	121.438,95	116.823,22		
	Percentuale di riscossione	0,00	0,00	100,00	89,55	93,24	92,99		
Sanzioni per violazioni codice della strada	Residui iniziali	351.717,56	294.382,28	494.247,29	409.172,42	856.389,85	943.103,09	1.302.090,88	1.268.836,24
	Riscosso c/residui al 31.12	0,00	76.987,70	356.378,26	182.644,87	452.247,70	257.266,85		
	Percentuale di riscossione	0,00	26,15	72,11	44,64	52,81	27,28		
Fitti attivi e canoni patrimoniali	Residui iniziali	103.613,05	122.280,99	102.077,92	104.323,32	148.692,30	171.371,80	141.425,69	108.635,89
	Riscosso c/residui al 31.12	0,00	68.316,28	71.845,80	73.750,77	115.242,14	144.667,90		
	Percentuale di riscossione	0,00	55,87	70,38	70,69	77,50	84,42		
Proventi acquedotto	Residui iniziali	353.712,63	633.658,79	569.900,13	530.157,59	351.161,80	242.440,55	0,00	0,00
	Riscosso c/residui al 31.12	0,00	142.962,08	195.884,43	77.077,54	74.797,09	8.220,72		
	Percentuale di riscossione	0,00	22,56	34,37	14,54	21,30	3,39		
Proventi canoni depurazione	Residui iniziali	0,00	0,00	0,00	0,00	193.681,13	0,00	180.358,56	180.358,56
	Riscosso c/residui al 31.12	0,00	0,00	0,00	0,00	13.322,57	0,00		
	Percentuale di riscossione	0,00	0,00	0,00	0,00	6,88			

L'Organo di revisione **ha** verificato che i crediti riconosciuti formalmente come assolutamente inesigibili o insussistenti per l'avvenuta legale estinzione (prescrizione) o per indebito o erroneo accertamento del credito sono stati definitivamente eliminati dalle scritture e dai documenti di bilancio.

L'Organo di revisione **ha** verificato che il riconoscimento formale dell'assoluta inesigibilità o insussistenza o il mantenimento in bilancio del residuo **non è stato adeguatamente motivato**.

L'esito del riaccertamento dei residui risulta dalla Delibera di Giunta n. 39 del 03/03/2026,

sulla quale l'Organo di revisione ha già espresso parere in data 23/02/2026; in merito alle risultanze del riaccertamento si rinvia a quanto l'Organo di Revisione ha relazionato in tale occasione, dove si è dato conto circa l'andamento e l'esigibilità dei residui attivi, l'andamento dei residui passivi, l'anzianità e la tipologia dei residui conservati.

Inoltre, l'Organo di Revisione **invita**, l'Ente ad **effettuare ulteriori verifiche più approfondite sui residui in corso d'anno, al fine di riscuotere soprattutto quelli relativi ad annualità pregresse**, verificandone il mantenimento o la cancellazione suggerendo di motivare adeguatamente la sussistenza delle ragioni giuridiche del loro mantenimento, in base al grado di esigibilità degli stessi. Anche a seguito delle **novità previste dalla Legge di Bilancio 2026 che ha introdotto l'obbligo di affidare ad Amco** (società controllata dal MEF), la riscossione coattiva dei crediti degli enti locali con bassa capacità di riscossione, pena un taglio del fondo di solidarietà comunale. **La bozza di Decreto MEF attuativo** di queste disposizioni, prevede che l'affidamento sarà obbligatorio per almeno 5 anni (rinnovabili di altri 5) per gli enti che non raggiungono il 17,50% nel recupero dei residui negli ultimi 3 anni della «totalità delle entrate tributarie e patrimoniali dell'ente».

ACCANTONAMENTO FONDI RISCHI.

Fondo anticipazione liquidità

L'Organo di revisione ha verificato che l'Ente **non ha richiesto** anticipazioni di liquidità con restituzione entro ed oltre l'esercizio.

Fondo crediti di dubbia esigibilità

Il FCDE è un istituto prudenziale che mira a tutelare l'ente dal rischio di utilizzare risorse che hanno poca probabilità di giungere a riscossione, per finanziare le uscite, garantendo l'effettiva sostenibilità delle spese sia nella fase di programmazione (nel bilancio preventivo) sia nel rendiconto della gestione.

Nel corso di ciascun esercizio, il FCDE impedisce quindi, l'utilizzo di entrate esigibili, ma di dubbia e difficile esazione, a copertura di spese esigibili.

Il FCDE è disciplinato dettagliatamente nel principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria n. 3.3 e dall'esempio n. 5, con riferimento:

- all'accantonamento nel bilancio di previsione;
- all'accantonamento nel risultato di amministrazione effettuato in occasione dell'approvazione del rendiconto della gestione.

Il principio contabile n. 3.3 di cui all'allegato n. 4/2 al D.lgs. n. 118/2011, con il collegato esempio 5, prevede tassative ipotesi di esclusione di taluni residui attivi dal calcolo del FCDE:

- le entrate riscosse per autoliquidazione dei contribuenti, che seguono un meccanismo di accertamento che esclude l'esistenza di residui attivi (*Imu, Tasi, addizionale irpef*). Se si accerta l'importo della stima sul portale per il federalismo fiscale (principio applicato 3.7.5), la componente dell'avanzo costituita da tali residui attivi è evidenziata nella rappresentazione dell'avanzo di amministrazione, periodicamente verificata, ed eventualmente riaccertata, ma non svalutata;
- *i crediti da altre amministrazioni pubbliche,*
- *i crediti assistiti da fidejussione*
- *e le entrate tributarie accertate per cassa.*

Le modalità di calcolo utilizzate nel preventivo 2025/2027, per il principio della costanza devono essere applicate anche per il calcolo nel rendiconto 2025.

L'accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità non è oggetto di impegno e con il rendiconto genera un'economia di bilancio che confluisce nel risultato di amministrazione come quota accantonata. Il FCDE mira ad accumulare risorse sufficienti a coprire "potenziali" insussistenze di crediti, in questo modo prevenendo l'evidenziazione di squilibri di bilancio (Corte dei Conti, sez. controllo della Campania delibera 1/2017). Il punto 3.3 del Principio Contabile della Competenza Finanziaria Potenziata stabilisce che l'eventuale quota del risultato di amministrazione "svincolata", determinata in base all'ammontare definitivo del fondo crediti di dubbia esigibilità rispetto alla consistenza dei residui attivi di fine anno, può essere destinata alla copertura dello stanziamento riguardante il fondo crediti di dubbia esigibilità del bilancio di previsione dell'esercizio successivo a quello cui il rendiconto si riferisce. Contabilmente, gli enti potranno aggiungere agli altri accantonamenti la riga "utilizzo svincolo Fcde", valorizzata per il solo valore svincolato, segno positivo, lettera (d), e l'utilizzo della quota svincolata potrà avvenire solo dopo l'approvazione del rendiconto.

All'articolo 1, c. 659, della legge 199/2025 (legge di bilancio 2026) è prevista la possibilità, per i comuni, le province, le città metropolitane e le unioni di comuni, di ridurre il FCDE, adottando un diverso metodo di calcolo "accelerato" a decorrere dall'assestamento del bilancio di previsione 2026-2028, e per gli anni successivi nel bilancio di previsione fino al 2031, che hanno registrato un miglioramento durevole nella capacità di riscossione rispetto alla media del triennio precedente. L'obiettivo è quello di ridurre l'incidenza del FCDE nel bilancio di previsione per aumentare la capacità di spesa, senza compromettere gli

equilibri di bilancio. Questi Enti, potranno calcolare l'accantonamento al FCDE tenendo conto del risultato conseguito nell'esercizio in cui si è registrato il miglioramento della riscossione, accantonando una percentuale determinata come complemento a 100 della capacità di riscossione accertata nel 2025, calcolata come rapporto percentuale tra incassi di competenza 2025 e accertamenti 2025.

Tale modalità di calcolo sarà consentita solo agli enti che hanno i seguenti requisiti:

- Miglioramento della capacità di riscossione accertato in sede di rendiconto (rispetto alla media del triennio precedente, compreso l'esercizio a cui il miglioramento si riferisce, quindi per il 2025 rispetto alla media 2023-2025);
- e adozione di un progetto strutturale almeno triennale per la riscossione, volto a rendere duraturo il miglioramento ottenuto.

Quindi, tale metodo accelerato (entro il 31/03/2026 decreto di aggiornamento degli allegati 4/1, 4/2 e 9 al D.lgs n. 118/2011) potrà essere adottato dagli Enti, a partire dall'assestamento del bilancio 2026/2028 (da approvarsi entro il 31 luglio 2026), che hanno registrato un miglioramento nelle riscossioni delle entrate nel rendiconto 2025 rispetto alla media del triennio 2025-2023, adeguando l'accantonamento iscritto nel bilancio di previsione al FCDE per tali entrate. Dal bilancio di previsione 2031-2033 si ritornerà al metodo ordinario di determinazione del Fede, basato sulla media quinquennale del rapporto incassi/accertamenti. Inoltre, il metodo accelerato di calcolo del FCDE vale solo per il bilancio di previsione, mentre restano invariate le modalità di accantonamento del Fondo in sede di rendiconto.

L'Organo di revisione **ha verificato la regolarità del calcolo** del fondo crediti dubbia esigibilità ed il rispetto dell'accantonamento per l'intero importo. Tuttavia, visto l'importo consistente dei residui al *31/12/2025* dell'evasione IMU e dell'evasione Tari, si *suggerisce* all'Ente di **monitorare la riscossione dell'IMU e della Tari ancora non incassate e di verificarne i motivi** in quanto la mancata riscossione di una parte significativa del gettito atteso incide sulla capacità delle amministrazioni locali di garantire servizi essenziali e mantenere l'equilibrio finanziario. Si *suggerisce* a tal fine, di **rafforzare le proprie attività di accertamento** dei tributi, migliorando l'efficacia dei controlli adottando **metodologie innovative** per individuare gli immobili e i contribuenti che sfuggono alla tassazione.

L'ente **ha** provveduto all'accantonamento di una quota del risultato di amministrazione al fondo crediti di dubbia esigibilità come richiesto al punto 3.3 del principio contabile applicato All. 4.2. al D. Lgs.118/2011 e s.m.i.

Determinazione del F.C.D.E. con il Metodo ordinario

Il fondo crediti di dubbia esigibilità da accantonare nel rendiconto **2025** da calcolare col metodo ordinario è determinato applicando al volume dei residui attivi riferiti alle entrate di dubbia esigibilità, la percentuale determinata come complemento a 100 della media delle riscossioni in conto residui intervenuta nel quinquennio precedente rispetto al totale dei residui attivi conservati al primo gennaio degli stessi esercizi.

L'Ente **ha** calcolato il FCDE con la modalità della **media semplice**.

L'Ente nel calcolare il fondo crediti di dubbia esigibilità **non si è** avvalso della facoltà di cui all'art.107-bis, D.L. n.18/2020 come modificato dall'art. 30-bis del D.L. n. 41/2021, che consente nella quantificazione del FCDE da accantonare nel risultato di amministrazione 2021 (entrate titolo 1 e 3), di calcolare la percentuale di riscossione del quinquennio precedente con i dati del 2019 in luogo di quelli del 2020 e del 2021.

Le entrate che possono dar luogo a crediti di dubbia esigibilità in relazione alle quali si è previsto l'accantonamento di una quota del risultato di amministrazione come fondo crediti dubbia esigibilità, si riferiscono alla **TIPOLOGIA DELL'ENTRATA** e in particolare:

- **TIPOLOGIA 101 - Imposte, tasse e proventi assimilati**
- **TIPOLOGIA 301 - Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni**
- **TIPOLOGIA 302 - Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti;**
- **TIPOLOGIA 305 - Rimborsi e altre entrate correnti**

come meglio rappresentato dal seguente schema:

CALCOL FCDE 2025 RENDICONTO				
Totale TIPOLOGIA entrata	RESIDUI TOTALI AL 31/12/2025	FCDE	% APPLICATA	FCDE TOTALE
Totale TIPOLOGIA 101 - Imposte, tasse e proventi assimilati				3.990.609,06 €
TARSU TARI	0,00 €	0,00 €	#DIV/0!	
Recupero evasione IMU	2.081.709,83 €	2.081.709,83 €	100,00%	
Recupero evasione TARSU/TIA/TARES	2.061.227,98 €	1.908.899,23 €	93,00%	
imu	0,00 €	0,00 €	#DIV/0!	
Totale TIPOLOGIA 301 - Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni; 302 Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti; 305 Rimborsi e altre entrate correnti				1.715.528,46 €
Canone Unico (ex TOSAP e COSAP)	77.178,84 €	9.951,35 €	13,00%	
Sanzioni per violazioni Codice della strada	1.302.090,88 €	1.268.836,24 €	97,00%	
Fitti attivi e canoni patrimoniali	141.425,69 €	108.635,89 €	77,00%	
Proventi acquedotto	0,00 €	0,00 €	#DIV/0!	
Proventi canoni depurazione	180.358,56 €	180.358,56 €	100,00%	
introiti diversi		147.746,42 €	#DIV/0!	
totali	€ 5.843.991,78	€ 5.706.137,52	98,00%	€ 5.706.137,52

Le entrate rimanenti non sono soggette ad accantonamento in quanto trattasi di entrate tributarie riscosse in autoliquidazione e quindi accertabili per cassa, trasferimenti da altre amministrazioni pubbliche, entrate da servizi riscosse in modo anticipato rispetto alla resa degli stessi e che quindi non generano residui attivi.

L'accantonamento a FCDE iscritto a rendiconto ammonta a complessivi €5.706.137,52.

- Accantonati per Fondo crediti di dubbia esigibilità

Risorse accantonate al 1/1/2025	Risorse accantonate applicate al bilancio dell'esercizio 2025 (con segno -)	Risorse accantonate stanziare nella spesa del bilancio dell'esercizio 2025	Variazione degli accantonamenti che si prevede di effettuare in sede di rendiconto (con segno +/-)	Risorse accantonate nel risultato di amministrazione al 31/12/2025
5.432.070,47	0,00	0,00	274.067,05	5.706.137,52

Con riferimento ai crediti riconosciuti inesigibili, l'Organo di revisione ha verificato:

- 1) l'eventuale e motivata eliminazione di crediti iscritti fra i residui attivi da oltre tre anni dalla loro scadenza e non riscossi, ancorché non ancora prescritti e contestualmente iscritti nel conto del patrimonio;
- 2) la corrispondente riduzione del FCDE;
- 3) la presenza l'elenco dei crediti inesigibili o di difficile esazione stralciati dal conto del Bilancio allegato al rendiconto;
- 4) l'indicazione dell'importo dei crediti inesigibili o di difficile esazione nell' "Allegato C" al rendiconto ai fini della definizione del fondo svalutazione crediti
- 5) l'avvenuto mantenimento nello Stato patrimoniale di detti crediti, ai sensi dell'art.230, comma 5, del TUEL e la prosecuzione delle azioni di recupero.

Fondi spese e rischi futuri

Fondo contenzioso

Le passività potenziali sono classificate in:

- debiti certi, il debito certo con indice di rischio 100%, è l'evento che si è concretizzato in una sentenza esecutiva, ma momentaneamente sospesa ex lege;
- passività probabili, con indice di rischio del 51%, è quella in cui rientrano i casi di provvedimenti giurisdizionali non esecutivi, nonché i giudizi non ancora esitati in decisione, per cui l'avvocato abbia espresso un giudizio di soccombenza di grande rilevanza;
- passività possibili, in base al documento OIC n. 31, nonché dello IAS 37, è quella in relazione alla quale il fatto che l'evento si verifichi è inferiore al probabile e, quindi, il range oscilla tra un massimo del 49% e un minimo determinato in relazione alla soglia del successivo criterio di classificazione;
- passività da evento remoto, la cui probabilità è stimata inferiore al 10%, con accantonamento previsto pari a zero.

L'allegato 4/2 al d.lgs. n. 118/2011 (punto 5.2. lettera h) prevede la costituzione di un fondo rischi per far fronte ad oneri derivanti da sentenza a seguito di contenzioso, quando l'Ente locale ha una "significativa probabilità di soccombere" e quando, a seguito di sentenza non definitiva e non esecutiva, sia condannato al "pagamento di spese". Quindi, gli Enti sono tenuti ad accantonare risorse al fondo rischi solo:

- ✓ in presenza di sentenze di condanna non definitive e non esecutive;
- ✓ e nel caso di contenziosi pendenti in cui l'ente abbia «significative probabilità di soccombere».

La quantificazione dell'accantonamento al Fondo contenzioso deve essere fondata su un'accurata analisi dei contenziosi pendenti, verificando per ciascuno il rischio di soccombenza dell'Ente locale. La congruità dell'accantonamento deve essere costante, aggiornando e monitorando la situazione dei vari contenziosi. Il Comune dovrà accantonare un congruo fondo per contenziosi solo per le passività probabili che dovrà essere almeno pari alla percentuale di rischio che si verifichi del 51% (Sezione regionale di controllo dell'Emilia-Romagna – Deliberazione n. 37/2023).

Il risultato di amministrazione presenta un accantonamento per fondo rischi contenzioso nel rendiconto 2025 di 517.484,75€

- Accantonati per Fondo contenzioso

Risorse accantonate al 1/1/2025	Risorse accantonate applicate al bilancio dell'esercizio 2025 (con segno -)	Risorse accantonate stanziare nella spesa del bilancio dell'esercizio 2025	Variazione degli accantonamenti che si prevede di effettuare in sede di rendiconto (con segno +/-)	Risorse accantonate nel risultato di amministrazione al 31/12/2025
560.840,00	0,00	0,00	-43.355,25	517.484,75

L'Organo di revisione **ha verificato la congruità del fondo rischi contenzioso** da accantonare, con il prospetto di sintesi delle cause in corso preparato dall'ufficio legale con indicati per ognuna la somma accantonata a fondo contenzioso in base alla probabilità di verificarsi una sentenza negativa per l'Ente, all'eventuale somma di richiesta danni della controparte e ai costi legali dovuti.

L'Organo di revisione **ha verificato** con la dirigente del servizio finanziario che **non ci fossero altre passività potenziali** per le quali accantonare somme a copertura degli oneri da eventuali contenziosi.

Fondo perdite aziende e società partecipate

L'art. 21 del D.LGS. N. 175/2016 (accantonamento fondo partecipate) prevede l'obbligo di costituzione di uno specifico fondo nel momento in cui la società in cui l'ente locale detiene quote partecipative presenti un risultato di esercizio negativo. Tale obbligo consiste nell'accantonamento, nell'anno successivo rispetto al periodo di esercizio in perdita, di un importo pari al risultato negativo non immediatamente ripianato e in misura proporzionale alla quota di partecipazione. Gli importi accantonati sono resi disponibili solo qualora l'ente partecipante ripiani in tutto o in parte le perdite di esercizio oppure dismetta la partecipazione ovvero il soggetto partecipato risulti in fase di liquidazione

La funzione del Fondo perdite partecipate è quella di contrarre la capacità generale di spesa dell'Ente, al fine di incentivare alla dismissione delle partecipazioni in società in condizioni finanziarie precarie o, quantomeno, ad intervenire con azioni volte a riportare la società – ove possibile – in utile.

Per quanto concerne la quantificazione del fondo in oggetto, come prescritto dalla norma di riferimento, questo deve essere commisurato alla perdita, che però nelle società operanti nel campo dei servizi pubblici a rete di rilevanza economica, la suddetta norma conferisce rilevanza ai fine dell'accantonamento intesa come differenza tra valori e costi della produzione ai sensi dell'art. 2425 c.c. registrata nell'esercizio precedente e non immediatamente ripianata, rapportata alla quota di partecipazione dell'ente, tenendo conto del momento in cui i risultati della società sono divenuti conoscibili all'Ente socio a seguito del deposito dei bilanci (deliberazioni Corte dei Conti della Liguria Deliberazione n. 17/2021/PRSP, n. 114/2020/PRSP e 115/2020/PRSP).

Lo svincolo dell'importo accantonato al fondo perdite società partecipate, è subordinato, in base all'art. 21 del TUSP, alla ricorrenza di una delle seguenti condizioni:

- a) l'avvenuto ripiano della perdita da parte della partecipante;
- b) la dismissione della partecipazione;
- c) la sottoposizione dell'organismo partecipato ad una procedura di liquidazione.

Per quanto riguarda la condizione sub. a), la liberazione delle risorse accantonate può avvenire in qualunque periodo dell'esercizio e non vi sono preclusioni di ordine temporale limitanti l'operatività, e (come stabilito dagli artt. 21 del TUESPP e 46, comma 3, D.lgs. n. 118/2011) solo in presenza di un legittimo ed effettivo ripiano delle perdite pregresse (ottenuta attraverso l'utilizzo delle proprie riserve o di nuovi finanziamenti dei soci, anche, eventualmente a modifiche del capitale sociale) e nei limiti in cui sia compatibile con il principio di prudenza nelle scelte gestionali dell'Ente locale, che dovrà svolgere un adeguato controllo sull'evoluzione della situazione contabile della società partecipata, dal quale possa escludersi la reiterazione di nuovi risultati di esercizio negativi. La copertura, quindi, non può essere definita effettiva, se la perdita è stata solo "rinviata a nuovo" dalla partecipata (Corte dei Conti Sicilia sez. controllo con deliberazione n. 25/2021/PAR).

Deroghe emergenza Covid ed energetica anni 2020-2022:

Per far fronte all'emergenza pandemica e poi alla crisi energetica, sono state adottate particolari deroghe al vigente ordinamento contabile che hanno "sterilizzato" gli effetti di risultati economici negativi registrati a partire dal 2020. L'art. 3, c. 9 del DL 198/2022 ha prorogato al 31/12/2022 le disposizioni dell'art. 6 del DL 23/2020 per il quale alle perdite relative al 2022 (così come per le perdite del 2021 e 2020) non si applicano gli artt. 2446, c. 2-3, 2447, 2482-bis c. 4-6 e 2482-ter del c.c. e non opera la causa di scioglimento della società per riduzione o perdita del capitale sociale di cui agli artt. 2484 v. 1 n. 4) e 2545-duodecies del c.c. La riduzione della perdita a meno di 1/3 dovrà avvenire entro il 5° esercizio successivo. L'art. 10, c. 6-BIS, DL 31/05/2021, n. 77, convertito con modificazioni dalla L. 29/07/2021, n. 108, che non risulta prorogato per l'anno 2022, invece prevedeva, in considerazione degli effetti dell'emergenza epidemiologica da Covid-19, che l'esercizio 2020 non si computi nel calcolo del triennio ai fini dell'applicazione dell'articolo 14, comma 5 (soccorso finanziario), né ai fini dell'applicazione dell'articolo 21 del testo unico in materia di società a partecipazione pubblica, di cui al D.Lgs. 19 agosto 2016, n. 175 (accantonamento al fondo perdite società partecipate).

La *Revisore*, ha verificato che l'importo l'Ente **non deve** accantonare fondo perdite società partecipate.

Infatti, la partecipata **Società Promozione Università p.a. (S.P.U. spa) – quota 2,85%**, non ha registrato perdite, come nel seguente prospetto:

Importi in euro

RISULTATO D'ESERCIZIO (g)	
2024	95.665,40
2023	203.432,94
2022	4.040,00
2021	1.150,00
2020	5.309,00

Fondo indennità di fine mandato.

È stato costituito un fondo per indennità di fine mandato, così determinato:

Somme già accantonate nell'avanzo del rendiconto dell'esercizio precedente (eventuale)	€ 6.302,79
Somme previste nel bilancio dell'esercizio cui il rendiconto si riferisce	€ 4.200,00
- utilizzati	€ 10.502,79
TOTALE ACCANTONAMENTO FONDO INDENNITA' FINE MANDATO	€ -

Il Revisore segnala che con decorrenza dal **22.12.2025** è stato sospeso il consiglio comunale (decreto del Prefetto di Imperia agli atti prot. n. 42783 del 22.12.2025) ed è **stata avviata la gestione commissariale** di cui all'articolo 141, comma 7, del decreto legislativo 18.08.2000, n. 267). **L'indennità di fine mandato accantonata fino al 21/12/2025** è stata quindi **liquidata** al Sindaco uscente con **D.F. n. 43 del 26/02/2026**.

L'indennità di fine mandato, qualificandosi come integrazione dell'indennità di funzione prevista in favore del sindaco, costituisce una forma di emolumento personale che, in un'ottica di contenimento della spesa pubblica, il legislatore ha inteso corrispondere nelle sole ipotesi in cui il mandato si sia protratto per un lasso temporale non inferiore a una soglia normativamente fissata.

E' la L. di bilancio per il 2022 c. 583-587 che ha previsto un incremento dell'indennità dei sindaci. L'incremento è stato parametrato in percentuale in funzione della popolazione residente, all'indennità decise dalle Regioni per il proprio Presidente (attualmente pari a 13.800 euro lordi mensili) ed in sede di prima applicazione tali indennità di funzione sono adeguate in modo graduale (45% nel 2022; 68% nel 2023 e del 100% nel 2024). La nota del MEF – RGS prot. n. 1580 del 5.1.2021 ha chiarito che *“i predetti adeguamenti percentuali vadano riferiti al differenziale incrementale tra la progressa indennità di funzione attribuita e il nuovo importo a regime previsto dall'anno 2024, in relazione alla corrispondente fascia demografica di appartenenza”*.

La copertura del maggior onere è avvenuto attraverso trasferimenti di contributi statali, inoltre la legge di conversione del DI 198/2022 (Milleproroghe) è intervenuta sulla disciplina del contributo attribuito ai Comuni per finanziare gli aumenti delle indennità degli amministratori locali, previsto dalla legge 234/2021 (commi 586-587). Con nota di RGS del 30/12/2021 sono state chiarite le modalità di determinazione degli incrementi e la congruità dei fondi stanziati.

Fino al 2025, le risorse ricevute dallo Stato e utilizzate per l'incremento dell'indennità dei sindaci e degli amministratori locali resteranno ai Comuni anche se, in passato, gli enti hanno deliberato la rinuncia, parziale o totale, alla misura massima dell'indennità (l'articolo 4, comma 2-bis del DIL 7/2024 ha modificato il comma 20-ter dell'articolo 1 del DI 198/2022 estendendo la norma di favore fino al 31/12/2025).

sindaci con comuni ab. Tra i a 10.001 a 10.001 i 50.000					
		2022	2023	2024	
indennità fine mandato sindaco		1.863,00 €	2.815,20 €	4.140,00 €	
		totale			
Articolo 1, commi da 583 a 587, della legge n. 234 del 2021		30%	incr al 45%	incr al 68%	incr al 100%
retribuzione Presidente Regione		importo	importo	importo	importo
13.800,00 €	4.140,00 €	1.863,00 €	2.815,20 €	4.140,00 €	

Il Revisore ha controllato che l'indennità di fine mandato del sindaco **è stata calcolata correttamente**.

Altri fondi e accantonamenti

L'Organo di Revisione ha verificato che nel risultato di amministrazione sono presenti ulteriori accantonamenti.

- Accantonati per Altri accantonamenti

Risorse accantonate al 1/1/2025	Risorse accantonate applicate al bilancio dell'esercizio 2025 (con segno -)	Risorse accantonate stanziata nella spesa del bilancio dell'esercizio 2025	Variazione degli accantonamenti che si prevede di effettuare in sede di rendiconto (con segno +/-)	Risorse accantonate nel risultato di amministrazione al 31/12/2025
253.568,90	0,00	0,00	576.002,51	829.571,41

Fondo garanzia debiti commerciali

Al fine di assicurare la riduzione del debito residuo ed il rispetto dei tempi di pagamento da parte degli enti locali, la L. n. 145/2018 (legge di bilancio 2019), ai commi da 859 a 873 dell'articolo 1, ha introdotto e disciplinato il **Fondo di garanzia debiti commerciali (FGDC)**. L'obbligo della iscrizione in bilancio del fondo scatta nei casi in cui sussista una delle due condizioni previste dal comma 859 della legge 145/2018:

- la mancata riduzione del 10% dello stock dei debiti commerciali scaduti e non pagati alla fine dell'esercizio precedente rispetto a quello del secondo esercizio precedente;
- il mancato rispetto dei tempi di pagamento, ove l'indicatore annuale dei tempi di pagamento dell'esercizio precedente risulti superiore al termine di 30 (o 60) giorni previsto dall'articolo 4 del d.lgs. 231/2002;

In caso di mancato raggiungimento degli obiettivi di cui sopra al 31/12 dell'esercizio precedente (2024), gli Enti sono obbligati allo stanziamento del FGDC, con delibera della giunta entro il 28 febbraio di ogni anno (28/02/2025). Il fondo deve essere iscritto alla missione 20, titolo 1 della spesa del bilancio di previsione dell'esercizio corrente (2025), utilizzato obbligatoriamente a decorrere dall'esercizio 2022 (art. 2 del Decreto MEF del 12 ottobre 2021) il **codice del piano dei conti U.1.10.01.06.000 "Fondo di garanzia debiti commerciali**. Pertanto la nuova codifica dovrà essere utilizzata nel bilancio di previsione 2022-2024. Nel corso dell'esercizio il FGDC va monitorato ed adeguato nel bilancio di previsione generalmente in occasione delle variazioni di bilancio degli stanziamenti della spesa per acquisto di beni e servizi.

L'importo del FGDC è calcolato applicando le suddette percentuali (dal 5% al 1% in base all'importo di debito commerciale residuo e dei giorni di ritardo nei pagamenti) agli stanziamenti del bilancio di previsione dell'esercizio in corso di gestione riguardanti la spesa per l'acquisto di beni e servizi, facendo riferimento al Macroaggregato 103 "Acquisto di beni e servizi" al netto di tutte le spese quelle che risultano finanziate da entrate con specifico vincolo di destinazione.

Sono **esclusi** dal calcolo del FGDC gli stanziamenti di spesa finanziati da risorse **caratterizzate da specifico vincolo di destinazione** come ad esempio:

- le spese finanziate da tutti contributi a rendicontazione erogati per una specifica finalità,
- i mutui,
- i proventi delle sanzioni al codice della strada,
- e la Tari, poiché tale entrata ha un vincolo specifico alla spesa del servizio rifiuti stabilito per legge (articolo 1, comma 654, legge 147/2013) e tenuto conto dell'essenzialità di tale servizio che non può mai essere interrotto (Corte dei conti – Sezione Autonomie che con delibera n. 3/2017).

Accantonamento FGDC nel bilancio di previsione nell'esercizio successivo.

In caso di mancato raggiungimento degli obiettivi di cui sopra al 31/12 dell'esercizio precedente (2024), gli Enti sono obbligati allo stanziamento del FGDC, con delibera della giunta entro il 28 febbraio di ogni anno (28/02/2025). Il fondo deve essere iscritto alla missione 20, titolo 1 della spesa del bilancio di previsione dell'esercizio corrente (2025), utilizzato obbligatoriamente a decorrere dall'esercizio 2022 (art. 2 del Decreto MEF del 12 ottobre 2021) il **codice del piano dei conti U.1.10.01.06.000 "Fondo di garanzia debiti commerciali**. Pertanto la nuova codifica dovrà essere utilizzata nel bilancio di previsione 2022-2024.

Nel corso dell'esercizio il FGDC va monitorato ed adeguato nel bilancio di previsione generalmente in occasione delle variazioni di bilancio degli stanziamenti della spesa per acquisto di beni e servizi.

Accantonamento FGDC nell'avanzo vincolato del rendiconto relativo all'esercizio successivo.

Al termine dell'esercizio, solo nel caso in cui l'Ente non rispetti i criteri previsti dalla norma **rispetto l'anno precedente (2025)**, lo stanziamento definitivo relativo al FGDC confluisce nella quota vincolata del risultato di amministrazione nel rendiconto relativo all'anno successivo la verifica (**rendiconto 2026**), e ciò avviene per ogni anno in cui l'Ente risulta inadempiente. Il FGDC complessivamente accantonato nel risultato di amministrazione in sede di rendiconto è costituito dalla sommatoria dell'ammontare definitivo degli accantonamenti al FGDC stanziati nel bilancio di previsione degli esercizi precedenti e nel bilancio di previsione dell'esercizio cui il rendiconto si riferisce.

L'accantonamento relativo al FGDC può essere liberato nell'esercizio successivo a quello in cui si sono rispettate a quello in cui sono rispettate le condizioni di cui alle lettere a) e b) del comma 859" (art. 1 c. 863 Legge di Bilancio 2019), poiché solo a fine anno, con la chiusura dell'esercizio, l'Ente dispone di dati certi e definitivi per il calcolo dell'indicatore di ritardo annuale di pagamento relativo alle fatture scadute nell'anno (vedi *deliberazioni n. 267/2023 e n. 265/2024 della Corte dei Conti Sezione Regionale di controllo della Lombardia*). Quindi, gli enti che a fine dell'esercizio (2024) hanno rispettato i tempi e la riduzione dello stock del debito pregresso, non dovranno accantonare nel bilancio di previsione dell'esercizio in corso (2025) e se fossero stati inadempienti nel secondo esercizio precedente (2023), libereranno la quota stanziata nel bilancio di previsione (2024) apportando le variazioni nell'allegato a/1 del rendiconto dello stesso esercizio (2024), senza dover accantonare nulla nel risultato di amministrazione (2024).

Dal 2025 assumono rilevanza le colonne c) e d) dell'allegato a/1 del rendiconto, in quanto incideranno sugli equilibri di bilancio, che a seguito del rispetto

dei nuovi vincoli imposti dalla nuova governance europea, tutti gli enti locali dovranno raggiungere il **saldo W2 non negativo**.

E inoltre, l'articolo 1, comma 872, della legge 145/2018, che attribuisce al competente organo di controllo, la verifica sulla attuazione delle disposizioni contenute nei precedenti commi da 859 a 871, recanti, in particolare, specifiche misure di garanzia volte ad assicurare sia il rispetto dei tempi di pagamento dei debiti commerciali previsti dalla normativa europea, sia lo smaltimento dello stock dei debiti pregressi (Direttiva 16 febbraio 2011, n. 2011/7/UE, del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alla lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali).

Il legislatore, ha previsto che a partire dal 2024 gli indicatori rilevanti ai fini dell'obbligo di accantonamento a fondi di garanzia dei debiti commerciali sono solo quelli risultanti dalla Pcc e non potranno in alcun modo essere presi in considerazione i dati contabili dell'ente (comma 861, legge 145/2018). Allo stesso modo, ai fini del riconoscimento del premio della performance ai dirigenti e agli incaricati di EQ di cui all'articolo 4-bis del DI 13/2023, l'indicatore giuridicamente rilevante è quello del tempo medio di ritardo calcolato dalla piattaforma RgS.

L'Organo di revisione **ha verificato** che l'Ente **non è obbligato ad accantonare FGDC** nella missione 20, programma 3 il fondo garanzia debiti commerciali, poichè **non è inadempiente**.

Tuttavia, la **Revisore raccomanda** di monitorare i tempi medi di pagamento e la riduzione dello stock debiti commerciali sulla PCC della RGS, come previsto dalla legge, e in caso di sfioramento dei limiti imposti, di attivarsi nell'accantonamento del FGDC e nel ristabilire le condizioni entro i suddetti limiti. Inoltre, *nel caso di sfioramento dei suddetti limiti, si consiglia* all'Ente locale, di adottare misure organizzative idonee a garantire il tempestivo pagamento delle somme dovute per somministrazioni, forniture ed appalti, per rientrare nei termini di pagamento previsti dalla Legge, anche in vista del nuovo adempimento di cui all'art. 4-bis del decreto-legge n. 13/2023, per il quale il mancato raggiungimento degli obiettivi annuali relativi al rispetto dei tempi di pagamento sulla base degli indicatori annuali elaborati mediante la piattaforma elettronica per la gestione telematica del rilascio delle certificazioni di cui all'articolo 7, comma 1, del DI 35/2013, comporta una penalizzazione nell'attribuzione della retribuzione di risultato ai dirigenti interessati.

L'Organo di revisione **ha verificato** che l'Ente:

- **ha effettuato** le operazioni di bonifica delle banche dati al fine di allineare i dati presenti sulla Piattaforma dei crediti commerciali con le scritture contabili dell'Ente;
- **ha svolto** le attività organizzative necessarie per garantire il rispetto dei parametri previsti dalla suddetta normativa.

L'ente **ha rispettato** al **31.12.2025** i criteri previsti dalla norma, e pertanto **non è soggetto ad effettuare l'accantonamento al fondo garanzia debiti commerciali**, infatti risultano dai dati estratti il **31/12/2025** dal sito Area RGS, che l'Ente ha:

- a) un indicatore annuale di ritardo dei pagamenti media ponderata che **non supera i 30 giorni** di legge (**per il 2025 indice annuale di pagamento = -10**);
- b) un **debito commerciale residuo al 31/12/2025 (73.529,81€)** che **non supera il 10% e nemmeno il 5%** del totale delle fatture commerciali ricevute nell'esercizio **2024 (10.843.976,29€)**.

Calcolo FGDC 2025 se obbligato:

PREVISIONE TITOLO 1 MACROAGGREGATO 03	9.608.262,9 €
STANZIAMENTI DI SPESA CHE UTILIZZANO RISORSE CON SPECIFICO VINCOLO DI DESTINAZIONE (rimborso mutui)	- 15.159,26 €
PREVISIONE TITOLO 1 MACROAGGREGATO 03 NETTA	9.593.103,64€
PERCENTUALE DI ACCANTONAMENTO	0%
FGDC DA ACCANTONARE NEL rendiconto	0 €

Fondo contributo annuale obiettivi di finanza pubblica.

Il nuovo accantonamento del contributo alla finanza pubblica (c. 786-790 della legge n. 207-2024), corrisponde ad un accantonamento obbligatorio di risorse per gli anni dal 2025 al 2029, iscritto nella Missione 20 del Titolo 1 della spesa, di importo pari al contributo annuale alla finanza pubblica, fermo restando il rispetto dell'equilibrio di bilancio di parte corrente, alla voce U.1.10.01.07.001 "Fondo obiettivi di finanza pubblica. Su questo fondo non sarà possibile assumere impegni. In particolare, con riferimento al bilancio di previsione 2025-2027, l'importo del fondo, da finanziarsi con risorse di parte corrente, sulla base di criteri e modalità definiti con DECRETO del MEF il cui schema di **decreto di riparto del contributo alla finanza pubblica**, è stato approvato dalla conferenza Stato-Città del 12 febbraio 2025, che dettagliano l'importo spettante a ciascuna amministrazione, per le annualità fino al 2029. **Con riferimento al bilancio di previsione 2025-2027, il fondo è iscritto entro 30 giorni dalla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del suddetto decreto di riparto**, attraverso una **variazione di bilancio** di competenza del Consiglio per enti che hanno già approvato il bilancio di previsione. Sono *esclusi* da questo adempimento gli enti in dissesto, quelli in pre-dissesto, nonché quelli che abbiano sottoscritto gli accordi di riequilibrio. **Per il bilancio di previsione, a partire dal 2026/2028 e fino al 2030/2032**, il fondo obiettivi di finanza pubblica dovrà essere sempre incluso nell'allegato A/1 relativo alle risorse accantonate del risultato di amministrazione presunto. Questo fondo dovrà essere rappresentato nel prospetto, seguendo modalità differenti a seconda della situazione di avanzo o disavanzo registrato al 1° gennaio dell'anno precedente (2025 nel primo anno di applicazione), quindi:

- Gli enti con un risultato negativo devono evidenziare come il fondo contribuisca al ripiano anticipato del disavanzo di amministrazione;
- Gli enti in avanzo, invece, devono indicare l'importo accantonato, ma non potranno utilizzarlo immediatamente per il bilancio di previsione 2026/2028. Potranno impiegarlo prima della deliberazione del rendiconto, attraverso una variazione di bilancio, dopo la verifica di preconsuntivo.

A partire da quest'anno con il rendiconto 2025 (e fino al 2029), è applicabile la nuova disposizione di cui al c. 793 art. 1 della legge 207/2024 che impone a Comuni, Province e Città metropolitane di trasmettere il rendiconto approvato entro il termine perentorio del 31 maggio alla Banca dati delle amministrazioni pubbliche (Bdap). Il mancato invio entro il termine comporta la maggiorazione del 10% dell'obiettivo di finanza pubblica, da iscrivere come maggiore accantonamento. L'applicazione della sanzione sarà disposta con decreto da adottare entro il 30 giugno.

Il Contributo anni 2025-2029 per il Comune di BORDIGHERA di cui allegato c) del DM del MEF, di concerto con il Ministero dell'Interno del 4/03/2025 pub. in G.U. n. 93 del 22/04/2025, relativo i criteri e le modalità di determinazione del contributo alla finanza pubblica previsto dai commi 788 e successivi della Legge di bilancio 2025, è il seguente:

Ente	Contributo alla finanza pubblica 2025	Contributo alla finanza pubblica 2026	Contributo alla finanza pubblica 2027	Contributo alla finanza pubblica 2028	Contributo alla finanza pubblica 2029
BORDIGHERA	43.502	87.004	87.004	87.004	147.238

La **Revisore** ha **verificato** che gli **importi** sopra sono stati **stanziati** nel **bilancio** di previsione **2025/2027 e nel bilancio di previsione 2026/2028** all'interno della missione 20, programma 3, **PDC U.1.10.01.07.001** "Fondo obiettivi di finanza pubblica. **Inoltre, l'importo indicato per l'annualità 2025 corrisponde con quanto indicato nel prospetto Allegato a) Risultato presunto di amministrazione – voce "Fondo obiettivi di finanza pubblica":**

- Accantonati per Fondo obiettivi di finanza pubblica

Risorse accantonate al 1/1/2025	Risorse accantonate applicate al bilancio dell'esercizio 2025 (con segno -)	Risorse accantonate stanziati nella spesa del bilancio dell'esercizio 2025	Variazione degli accantonamenti che si prevede di effettuare in sede di rendiconto (con segno +/-)	Risorse accantonate nel risultato di amministrazione al 31/12/2025
0,00	0,00	43.502,00	0,00	43.502,00

Lo stock di debito da finanziamento complessivo al 31/12/2025 è pari ad Euro **113.694,65** e gli interessi passivi sostenuti ammontano ad Euro **0**.

Debito complessivo

TOTALE DEBITO CONTRATTO		
1) Debito complessivo contratto al 31/12/2025	+	€ 128.853,91
2) Rimborsi mutui effettuati nel 2025	-	€ 15.159,26
3) Debito complessivo contratto nell'esercizio 2025	+	
TOTALE DEBITO	=	€ 113.694,65

Tabella dimostrativa del rispetto del limite di indebitamento

ENTRATE DA RENDICONTO anno 2023	Importi in euro	%
1) Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa (Titolo I)	€ 12.244.509,02	
2) Trasferimenti correnti (Titolo II)	€ 966.653,53	
3) Entrate extratributarie (Titolo III)	€ 4.320.223,02	
(A) TOTALE PRIMI TRE TITOLI ENTRATE RENDICONTO anno 2023	€ 17.531.385,57	
(B) LIVELLO MASSIMO DI SPESA ANNUA AI SENSI DELL'ART. 204 TUEL (10% DI A)	€ 1.753.138,56	
ONERI FINANZIARI DA RENDICONTO Anno 2025		
(C) Ammontare complessivo di interessi per mutui, prestiti obbligazionari, aperture di credito e garanzie di cui all'articolo 207 del TUEL al 31/12/2025(1)	€ 0,00	
(D) Contributi erariali in c/interessi su mutui	€ 0,00	
(E) Ammontare interessi riguardanti debiti espressamente esclusi dai limiti di indebitamento	€ 0,00	
(F) Ammontare disponibile per nuovi interessi (F=B-C+D+E)	€ 1.753.138,56	
(G) Ammontare oneri finanziari complessivi per indebitamento e garanzie al netto dei contributi esclusi (G=C-D-E)	€ 0,00	
Incidenza percentuale sul totale dei primi tre titoli delle entrate rendiconto anno 2025 (G/A)*100		0,00 %

L'Organo di revisione ha verificato che l'Ente ha rispettato il limite di indebitamento disposto dall'art. 204 del TUEL ottenendo le seguenti percentuali d'incidenza degli interessi passivi sulle entrate correnti:

LIMITE DI INDEBITAMENTO DISPOSTO DALL'ART. 204 TUEL			
CONTROLLO LIMITE ART. 204 TUEL	2023	2024	2025
	0%	0%	0%

L'indebitamento dell'ente ha avuto la seguente evoluzione:

Anno	2023	2024	2025
Residuo debito (+)	159.172,43 €	144.013,17 €	128.853,91 €
Nuovi prestiti (+)			
Prestiti rimborsati (-)	15.159,26 €	15.159,26 €	15.159,26 €
Estinzioni anticipate (-)			
Altre variazioni +/- (da specificare)			
Totale fine anno	144.013,17 €	128.853,91 €	113.694,65 €
Nr. Abitanti al 31/12	10.347	10.392	10.538
Debito medio per abitante	13,92 €	12,40 €	10,79 €

Gli oneri finanziari per ammortamento prestiti ed il rimborso degli stessi in conto capitale registra la seguente evoluzione:

Anno	2023	2024	2025
Oneri finanziari	€ -	€ -	€ -
Quota capitale	-€ 15.159,26	€ 15.159,26	€ 15.159,26
Totale fine anno	-€ 15.159,26	€ 15.159,26	€ 15.159,26

Si precisa che l'Ente **non ha in essere mutui**.

L'Ente nel **2025 non** ha effettuato operazioni di **rinegoiazione** dei mutui.

Concessione di garanzie

L'Ente **non** ha rilasciato garanzie a favore di altri soggetti differenti dagli organismi partecipati dall'Ente.

Utilizzo di anticipazione di liquidità Cassa depositi e prestiti

L'ente nel corso del **2025 non** ha usufruito **dell'anticipazione di liquidità** concessa dalla Cassa Depositi e Prestiti spa, ai sensi del D.L. n. 35/2013 e successive integrazioni e modificazioni.

L'ente nel corso del **2025 non** ha usufruito **dell'anticipazione di tesoreria**.

Contratti di leasing e/o operazioni

L'ente **non** ha in corso al **31/12/2025** contratti di locazione finanziaria e/o operazioni di partenariato pubblico e privato.

Strumenti di finanza derivata

L'Ente **non** ha in corso contratti relativi a strumenti finanziari derivati.

Rinegoiazione mutui nel 2025

La legge 199/2025 - legge di bilancio 2026, all' articolo 1, commi 678-679 ha prorogato al 2026 la possibilità di **rinegoiazione quota capitale di mutui e di altre forme di prestito** contratto con banche, intermediari finanziari e Cassa depositi e prestiti, in deroga all'obbligo di verifica della riduzione del valore finanziario delle passività totali a carico degli enti, nelle operazioni di rifinanziamento del debito, con delibera dell'organo esecutivo, anche durante l'esercizio

provvisorio, ed ha reso possibile fino al 2028 l'utilizzo senza vincoli di destinazione delle risorse derivanti da rinegoziazioni dei mutui e riacquisto di obbligazioni, incluse le operazioni di sospensione della quota capitale.

Le risorse derivanti da operazioni di rinegoziazione di mutui nonché dal riacquisto dei titoli obbligazionari emessi possono essere destinati anche alla spesa corrente fino al 2026 (art. 7 c. 2 D.L. n. 78/2015).

In caso di rinegoziazione di mutui i risparmi di spesa possono sempre essere destinati anche alla spesa corrente fino al 2026 (art. 7 c. 2 D.L. n. 78/2015). Confermata fino al 2027 la possibilità per gli enti locali di utilizzare senza vincoli di destinazione le risorse correnti derivanti da operazioni di rinegoziazione di mutui, nonché dal riacquisto dei titoli obbligazionari emessi (articolo 17-ter del Dl 113/2024).

Il Dl. 9 agosto 2024, n. 113 ("Decreto Omnibus") prevede per il 2025 l'utilizzo libero delle economie da rinegoziazione di mutui ed anche l'utilizzo dell'avanzo d'amministrazione non vincolato senza applicazione delle limitazioni ex art. 187, comma 3-bis, Tuel, ma solo nel caso di utilizzo per spese pro interventi "Pnrr".

L'Ente nel 2025 non ha effettuato operazioni di rinegoziazione dei mutui.

L'Ente non ha utilizzato nel 2025 queste agevolazioni.

Debiti fuori bilancio

Nel corso del **2025 non** risultano debiti fuori bilancio.

I debiti fuori bilancio riconosciuti negli ultimi tre anni sono così classificabili:

I debiti fuori bilancio riconosciuti negli ultimi tre anni sono così classificabili:			
Analisi e valutazione dei debiti fuori bilancio			
	2023	2024	2025
Articolo 194 T.U.E.L:			
- lettera a) - sentenze esecutive			
- lettera b) - copertura disavanzi			
- lettera c) - ricapitalizzazioni			
- lettera d) - procedure espropriative/occupazione d'urgenza			
- lettera e) - acquisizione beni e servizi senza impegno di spesa			
Totale	€ -	€ -	€ -

VERIFICA OBIETTIVI DI FINANZA PUBBLICA

L'Ente **ha** conseguito un **risultato di bilancio W2 non negativo**, nel rispetto delle disposizioni di cui ai commi 820 e 821 del citato art. 1 della L. 145/2018 in applicazione di quanto previsto dalla Circolare MEF RGS n° 3/2019 del 14 febbraio 2019.

Come desumibile dal prospetto della verifica degli equilibri allegato al rendiconto di gestione (allegato 10 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118), come modificato dal DM 1.08.2019 e dal Dm 7.9.2020, **gli esiti sono stati i seguenti:**

- **W1** (Risultato di competenza): **€ 5.932.356,75**
- **W2** (equilibrio di bilancio): **€ 5.632.217,97**
- **W3** (equilibrio complessivo): **€ 4.825.503,66**

La **Legge di Bilancio 2025** dispone che l'equilibrio di bilancio prevista dall'articolo 1, comma 821, della legge n. 145 del 2018, a decorrere **dal 2025, il singolo ente si considera in equilibrio in presenza di un saldo non negativo** tra le entrate e le spese di competenza finanziaria del bilancio, comprensivo dell'utilizzo dell'avanzo di amministrazione e del recupero del disavanzo di amministrazione e degli utilizzi del fondo pluriennale vincolato, al netto delle entrate vincolate e accantonate non utilizzate nel corso dell'esercizio. Quindi, per gli enti locali dal 2025

si avrà l'equilibrio di bilancio con saldo **W2 non negativo** risultante dal prospetto degli equilibri in sede di rendiconto 2025.

ANALISI DELLE ENTRATE E DELLE SPESE

Riepilogo generale entrate e spese per titoli anno 2025

Comune di Bordighera									
CONTO DEL BILANCIO (Anno 2025) - GESTIONE DELLE ENTRATE									
Allegato n.10 - Rendiconto della gestione									
TITOLO TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	RESIDUI ATTIVI AL 1/1/2025 (RS)		RISCOSSIONI IN C/RESIDUI (RR)		RIACCERTAMENTI RESIDUI (R)		RESIDUI ATTIVI DA ESERCIZI PRECEDENTI (EP=RS-RR+R)	
		PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)		RISCOSSIONI IN C/COMPETENZA (RC)		ACCERTAMENTI (A)		MAGGIORI O MINORI ENTRATE DI COMPETENZA=A-CP	
		PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)		TOTALE RISCOSSIONI (TR=RR+RC)		MAGGIORI O MINORI ENTRATE DI CASSA =TR-CS		TOTALE RESIDUI ATTIVI DA RIPORTARE (TR=EP+EC)	
	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE CORRENTI	CP	420.207,48						
	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE IN CONTO CAPITALE	CP	2.736.738,80						
	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE	CP	0,00						
	UTILIZZO AVANZO DI AMMINISTRAZIONE	CP	5.718.352,40						
	- di cui Utilizzo Fondo anticipazioni di liquidità	CP	0,00						
	FONDO DI CASSA AL 1° GENNAIO DELL'ESERCIZIO	CS	23.461.248,62						
TITOLO 1: Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa									
10101	Tipologia 101: Imposte tasse e proventi assimilati	RS	3.994.494,73	RR	1.314.403,60	R	-247.761,96	EP	2.432.329,17
		CP	12.718.239,63	RC	11.167.578,97	A	12.917.415,91	CP	199.176,28
		CS	16.712.734,36	TR	12.481.982,57	CS	-4.230.751,79	TR	4.182.166,11
10104	Tipologia 104: Compartecipazioni di tributi	RS	0,00	RR	0,00	R	0,00	EP	0,00
		CP	1.500,00	RC	1.123,68	A	1.123,68	CP	-376,32
		CS	1.500,00	TR	1.123,68	CS	-376,32	TR	0,00
10301	Tipologia 301: Fondi perequativi da Amministrazioni Centrali	RS	0,00	RR	0,00	R	0,00	EP	0,00
		CP	40.000,00	RC	39.450,58	A	39.450,58	CP	-549,42
		CS	40.000,00	TR	39.450,58	CS	-549,42	TR	0,00
10000	Totale TITOLO 1: Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	RS	3.994.494,73	RR	1.314.403,60	R	-247.761,96	EP	2.432.329,17
		CP	12.759.739,63	RC	11.208.153,23	A	12.957.990,17	CP	198.250,54
		CS	16.754.234,36	TR	12.522.556,83	CS	-4.231.677,53	TR	4.182.166,11
TITOLO 2: Trasferimenti correnti									
20101	Tipologia 101: Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	RS	296.721,51	RR	288.945,57	R	-1.672,00	EP	6.103,94
		CP	571.182,43	RC	455.522,60	A	651.257,46	CP	80.075,03
		CS	867.903,94	TR	744.468,17	CS	-123.435,77	TR	201.838,80
20000	Totale TITOLO 2: Trasferimenti correnti	RS	296.721,51	RR	288.945,57	R	-1.672,00	EP	6.103,94
		CP	571.182,43	RC	455.522,60	A	651.257,46	CP	80.075,03
		CS	867.903,94	TR	744.468,17	CS	-123.435,77	TR	201.838,80
TITOLO 3: Entrate extratributarie									

Comune di Bordighera									
CONTO DEL BILANCIO (Anno 2025) - GESTIONE DELLE ENTRATE									
Allegato n.10 - Rendiconto della gestione									
TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	RESIDUI ATTIVI AL 1/1/2025 (RS)		RISCOSSIONI IN C/RESIDUI (RR)		RIACCERTAMENTI RESIDUI (R)		RESIDUI ATTIVI DA ESERCIZI PRECEDENTI (EP=RS-RR+R)	
		PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)		RISCOSSIONI IN C/COMPETENZA (RC)		ACCERTAMENTI (A)		MAGGIORI O MINORI ENTRATE DI COMPETENZA=A-CP	
		PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)		TOTALE RISCOSSIONI (TR=RR+RC)		MAGGIORI O MINORI ENTRATE DI CASSA =TR-CS		TOTALE RESIDUI ATTIVI DA RIPORTARE (TR-EP+EC)	
30100	Tipologia 100: Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	RS	1.053.977,65	RR	602.564,55	R	-250.029,51	EP	201.383,59
		CP	2.151.209,00	RC	2.167.612,74	A	2.392.023,31	CP	224.410,57
		CS	3.205.186,65	TR	2.770.177,29	CS	-435.009,36	TR	425.794,16
30200	Tipologia 200: Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti	RS	953.298,69	RR	267.462,45	R	0,00	EP	685.836,24
		CP	1.195.075,00	RC	1.046.713,17	A	1.675.795,00	CP	629.081,83
		CS	2.148.373,69	TR	1.314.175,62	CS	-834.198,07	TR	1.314.918,07
30500	Tipologia 500: Rimborsi e altre entrate correnti	RS	221.450,30	RR	98.007,88	R	-16.707,65	EP	106.734,77
		CP	437.978,00	RC	336.508,13	A	404.222,38	CP	-33.755,62
		CS	659.428,30	TR	434.516,01	CS	-224.912,29	TR	174.449,02
30000	TITOLO 3 : Entrate extratributarie	RS	2.228.726,64	RR	968.034,88	R	-266.737,16	EP	993.954,60
		CP	3.784.262,00	RC	3.550.834,04	A	4.472.040,69	CP	687.778,69
		CS	6.012.988,64	TR	4.518.868,92	CS	-1.494.119,72	TR	1.915.161,25
TITOLO 4 : Entrate in conto capitale									
40200	Tipologia 200: Contributi agli investimenti	RS	4.224.892,72	RR	1.108.202,95	R	-37.115,25	EP	3.079.574,52
		CP	1.347.876,08	RC	159.455,74	A	1.217.872,77	CP	-130.003,31
		CS	5.572.768,80	TR	1.267.658,69	CS	-4.305.110,11	TR	4.137.991,55
40300	Tipologia 300: Altri trasferimenti in conto capitale	RS	1.439.151,58	RR	1.296.975,89	R	0,00	EP	142.175,69
		CP	611.012,82	RC	38.431,14	A	262.296,26	CP	-348.716,56
		CS	2.050.164,40	TR	1.335.407,03	CS	-714.757,37	TR	366.040,81
40400	Tipologia 400: Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali	RS	0,00	RR	0,00	R	0,00	EP	0,00
		CP	0,00	RC	5.600,00	A	5.600,00	CP	5.600,00
		CS	0,00	TR	5.600,00	CS	5.600,00	TR	0,00
40500	Tipologia 500: Altre entrate in conto capitale	RS	436.387,36	RR	408.297,59	R	-28.089,77	EP	0,00
		CP	4.406.731,16	RC	3.427.552,21	A	5.218.090,73	CP	811.359,57
		CS	4.843.118,52	TR	3.835.849,80	CS	-1.007.268,72	TR	1.790.538,52
40000	TITOLO 4 : Entrate in conto capitale	RS	6.100.431,66	RR	2.813.476,43	R	-652.052,02	EP	3.221.750,21
		CP	6.365.620,06	RC	3.631.039,09	A	6.703.859,76	CP	338.239,70
		CS	12.466.051,72	TR	6.444.515,52	CS	-6.021.536,20	TR	6.294.570,88
TITOLO 9 : Entrate per conto terzi e partite di giro									

Comune di Bordighera									
CONTO DEL BILANCIO (Anno 2025) - GESTIONE DELLE ENTRATE									
Allegato n.10 - Rendiconto della gestione									
TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	RESIDUI ATTIVI AL 1/1/2025 (RS)		RISCOSSIONI IN C/RESIDUI (RR)		RIACCERTAMENTI RESIDUI (R)		RESIDUI ATTIVI DA ESERCIZI PRECEDENTI (EP=RS-RR+R)	
		PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)		RISCOSSIONI IN C/COMPETENZA (RC)		ACCERTAMENTI (A)		MAGGIORI O MINORI ENTRATE DI COMPETENZA=A-CP	
		PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)		TOTALE RISCOSSIONI (TR=RR+RC)		MAGGIORI O MINORI ENTRATE DI CASSA =TR-CS		TOTALE RESIDUI ATTIVI DA RIPORTARE (TR-EP+EC)	
90100	Tipologia 100: Entrate per partite di giro	RS	1.500,00	RR	1.500,00	R	0,00	EP	0,00
		CP	3.716.600,00	RC	2.849.144,36	A	2.882.812,68	CP	-833.787,32
		CS	3.718.100,00	TR	2.850.644,36	CS	-867.455,64	TR	33.668,32
90200	Tipologia 200: Entrate per conto terzi	RS	25.263,88	RR	1.460,73	R	-4.745,12	EP	19.058,03
		CP	510.500,00	RC	332.726,98	A	335.432,45	CP	-175.067,55
		CS	535.763,88	TR	334.187,71	CS	-201.576,17	TR	21.763,50
90000	TITOLO 9 : Entrate per conto terzi e partite di giro	RS	26.763,88	RR	2.960,73	R	-4.745,12	EP	19.058,03
		CP	4.227.100,00	RC	3.181.871,34	A	3.218.245,13	CP	-1.008.854,87
		CS	4.253.863,88	TR	3.184.832,07	CS	-1.069.031,81	TR	55.431,82
TOTALE TITOLI									
		RS	12.647.138,42	RR	5.387.821,21	R	-586.121,26	EP	6.673.195,95
		CP	27.707.904,12	RC	22.027.420,30	A	28.003.393,21	CP	5.975.972,91
		CS	40.355.042,54	TR	27.415.241,51	CS	-12.939.801,03	TR	12.649.168,86
TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE									
		RS	12.647.138,42	RR	5.387.821,21	R	-586.121,26	EP	6.673.195,95
		CP	36.583.202,80	RC	22.027.420,30	A	28.003.393,21	CP	5.975.972,91
		CS	63.816.291,16	TR	27.415.241,51	CS	-12.939.801,03	TR	12.649.168,86

Comune di Bordighera											
CONTO DEL BILANCIO (Anno 2025) - RIEPILOGO GENERALE DELLE SPESE					Allegato n.10 - Rendiconto della gestione						
TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 1/1/2025 (RS)	PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)	RIACCERTAMENTO RESIDUI (R)		RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZI PRECEDENTI (EP=R-S+PR-R)					
		PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)	PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)	IMPEGNI (I)	ECONOMIE DI COMPETENZA (ECP=CP-I-FPV)	RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZIO DI COMPET. (EC=I-PC)					
		PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)	TOTALE PAGAMENTI (TP=PR+PC)	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO (FPV)		TOTALE RESIDUI PASSIVI DA RIPORTARE (TR=EP+EC)					
	DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE	CP	0,00								
	DISAVANZO DERIVANTE DA DEBITO AUTORIZZATO E NON CONTRATTO	CP	0,00								
TITOLO	1 Spese correnti	RS	6.735.325,09	PR	2.850.770,63	R	-1.085.698,11	ECP	2.388.900,28	EP	2.798.856,35
		CP	18.647.883,19	PC	12.470.601,60	I	15.735.053,47			EC	3.264.451,87
		CS	23.530.825,84	TP	15.321.372,23	FPV	523.929,44			TR	6.063.308,22
TITOLO	2 Spese in conto capitale	RS	8.785.208,21	PR	3.236.083,33	R	-386.091,12	ECP	2.231.471,77	EP	5.163.033,76
		CP	13.685.419,61	PC	1.656.366,52	I	3.975.267,19			EC	2.318.900,67
		CS	14.991.947,17	TP	4.892.449,85	FPV	7.478.680,65			TR	7.481.934,43
TITOLO	4 Rimborso Prestiti	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	ECP	7.640,74	EP	0,00
		CP	22.800,00	PC	15.159,26	I	15.159,26			EC	0,00
		CS	22.800,00	TP	15.159,26	FPV	0,00			TR	0,00
TITOLO	7 Uscite per conto terzi e partite di giro	RS	1.834.395,38	PR	370.853,61	R	-3.437,60	ECP	1.008.854,87	EP	1.460.104,17
		CP	4.227.100,80	PC	2.703.983,46	I	3.218.245,13			EC	514.261,67
		CS	6.061.495,38	TP	3.074.837,07	FPV	0,00			TR	1.974.365,84
	TOTALE TITOLI	RS	17.354.928,68	PR	6.457.707,57	R	-1.475.226,83	ECP	5.636.867,66	EP	9.421.994,28
		CP	36.583.202,80	PC	16.846.110,84	I	22.943.725,05			EC	6.097.614,21
		CS	44.607.068,39	TP	23.303.818,41	FPV	8.002.610,09			TR	15.519.608,49
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	RS	17.354.928,68	PR	6.457.707,57	R	-1.475.226,83	ECP	5.636.867,66	EP	9.421.994,28
		CP	36.583.202,80	PC	16.846.110,84	I	22.943.725,05			EC	6.097.614,21
		CS	44.607.068,39	TP	23.303.818,41	FPV	8.002.610,09			TR	15.519.608,49

Entrate

Modalità di riscossione	Volontaria	Coattiva
IMU/TASI	<i>diretta</i>	<i>Ader</i>
TARSU/TIA/TARI/TARES	<i>diretta</i>	<i>Ader</i>
Sanzioni per violazioni codice della strada	<i>diretta</i>	<i>Ader</i>
Fitti attivi e canoni patrimoniali	<i>diretta</i>	<i>Ader</i>
Proventi acquedotto	<i>gestione trasferita Rivieraacqua</i>	<i>gestione trasferita Rivieraacqua</i>
Proventi canoni depurazione	<i>gestione trasferita Rivieraacqua</i>	<i>gestione trasferita Rivieraacqua</i>

In merito all'attività di verifica e di controllo delle dichiarazioni e dei versamenti, l'Organo di revisione, con riferimento all'analisi di particolari entrate in termini di efficienza nella fase di accertamento e riscossione, rileva che sono stati conseguiti i risultati attesi e che in particolare le **entrate per il recupero dell'evasione sono state le seguenti:**

	RESIDUI AL 01/01/2025	RESIDUI AL 31/12/2025	INCASSO C/RESIDUI 2025	FCDE	FCDE
				Accantonato	Rendiconto 2025
				Competenza Esercizio 2025	
TARSU TARI	- €	- €	- €	- €	- €
Recupero evasione TARSU/TIA/TARES/TARI	1.983.826,10 €	2.061.227,98 €	828.478,89 €	936.377,29 €	1.908.899,23 €
Recupero evasione IMU/TASI	1.926.314,26 €	2.081.709,83 €	401.570,34 €	621.902,60 €	2.081.709,83 €
IMU	- €	- €	- €	- €	- €
TOTALE	3.910.140,36 €	4.142.937,81 €	1.230.049,23 €	1.558.279,89 €	3.990.609,06 €
solo evasione	3.910.140,36 €	4.142.937,81 €	1.230.049,23 €	1.558.279,89 €	3.990.609,06 €

ANDAMENTO RISCOSSIONI ENTRATE SULLE QUALI è CALCOLATO IL FCDE 31/12/2025

	Accertamenti	RESIDUI	Riscossioni C/	RISCOSSIONI	TOTALE	RESIDUI	FCDE
		AL 01/01/2025	COMPETENZA	IN C/ RESIDUI	RISCOSSIONE 2025	AL 31/12/2025	Rendiconto 2025
TARSU TARI	3.205.799,06 €		3.205.799,06 €		3.205.799,06 €	- €	- €
Recupero evasione TARSU/TIA/TARES/TARI	1.610.076,28 €	1.983.826,10 €	521.370,24 €	828.478,89 €	1.349.849,13 €	2.061.227,98 €	1.908.899,23 €
Recupero evasione IMU/TASI	860.840,53 €	1.926.314,26 €	303.874,62 €	401.570,34 €	705.444,96 €	2.081.709,83 €	2.081.709,83 €
IMU	5.630.711,34 €	- €	5.630.711,34 €	- €	5.630.711,34 €	- €	- €
TOTALE	11.307.427,21 €	3.910.140,36 €	9.661.755,26 €	1.230.049,23 €	10.891.804,49 €	4.142.937,81 €	3.990.609,06 €
DI CUI solo evasione	2.470.916,81 €	3.910.140,36 €	825.244,86 €	1.230.049,23 €	2.055.294,09 €	4.142.937,81 €	3.990.609,06 €

La movimentazione delle somme rimaste a residuo per recupero evasione è stata la seguente:

Somme a residuo per recupero evasione

	Importo	%
Residui attivi al 1/1/2025	€ 3.910.140,36	
Residui riscossi nel 2025	€ 1.230.049,23	
Residui eliminati (+) o riaccertati (-)		
Residui al 31/12/2025	€ 2.680.091,13	68,54%
Residui della competenza	€ 1.462.846,68	
Residui totali	€ 4.142.937,81	
FCDE al 31/12/2025	€ 3.990.609,06	96,32%

IMU

A decorrere dall'anno 2025, in virtù di quanto previsto dall'art. 1, commi 756 e 757, della legge n. 160 del 2019, la delibera di approvazione delle aliquote deve essere redatta esclusivamente accedendo all'applicazione informatica disponibile nel Portale del federalismo fiscale tramite la quale – previa selezione delle fattispecie di interesse tra quelle individuate dal decreto del Vice Ministro dell'economia e delle finanze 7 luglio 2023, le cui condizioni, contenute nell'Allegato A, sono state modificate e integrate con successivo decreto 6 settembre 2024 – **i comuni elaborano il Prospetto delle aliquote dell'IMU (Prospetto), che forma parte integrante della delibera stessa.** Di conseguenza, i Comuni dovranno elaborare e trasmettere lo specifico prospetto delle aliquote differenziate al Dipartimento del MEF, attraverso un'apposita applicazione informatica sul sito del MEF a decorrere dal 2025. **In mancanza di una delibera approvata e pubblicata nei termini di legge (entro il termine di approvazione del bilancio di previsione), si applicheranno, ai sensi dell'art. 1, comma 169, della legge n. 296 del 2006, le aliquote base (art. 1 c. 748-755 L. 160/2019).** Approvata la delibera dal Consiglio Comunale, con il prospetto che ne è parte integrante, entro il 14 ottobre il Comune deve trasmetterlo con la procedura informatica indicando numero e data di approvazione della delibera e pubblicato sul sito MEF entro il 28 ottobre 2025 per l'efficacia del saldo. Il MEF nelle faq del 10/02/2025 ha chiarito che **per il primo anno di adozione del prospetto, anche nel caso di conferma delle aliquote 2024, occorrerà comunque riapprovarle** mediante la predisposizione del prospetto tramite l'apposita applicazione informatica.

Le entrate **accertate** nell'anno **2025 (5.630.711,34€)** sono **minori di** quelle accertate nell'esercizio **2024 (5.868.224,65€)**.

Il Revisore ha verificato che:

- l'ente **ha approvato** il vigente **Regolamento IMU** con la **deliberazione di C.C. n. 11 del 30/07/2020;**
- che con delibera di Consiglio Comunale **n. 40 del 13/12/2024,** avente oggetto:

APPROVAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONI PER L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA 'IMU' - ANNO 2025", sono state determinate le aliquote e detrazioni IMU per l'anno 2025.

La movimentazione delle somme rimaste a residuo per IMU è stata la seguente:

IMU

	Importo	%
Residui attivi al 1/1/2025	€ 0,00	
Residui riscossi nel 2025	€ 0,00	
Residui eliminati (+) o riaccertati (-)		
Residui al 31/12/2025	€ 0,00	#DIV/0!
Residui della competenza	€ 0,00	
Residui totali	€ 0,00	
FCDE al 31/12/2025	€ 0,00	#DIV/0!

TARI

L'articolo 1 comma 677 della Legge di Bilancio 2026 ha previsto spostato al 31 luglio (sino ad oggi la scadenza era al 30/04) il termine per l'approvazione dei piani finanziari del servizio di gestione dei rifiuti urbani, delle tariffe e dei regolamenti della Tari, salvo differimento a data successiva del termine per la deliberazione del bilancio di previsione, per il quale tale termine coinciderà anche per l'approvazione di tali atti. Nell'ipotesi in cui il termine per la deliberazione del bilancio di previsione sia prorogato a una data successiva al 31 luglio dell'anno di riferimento, il termine per l'approvazione degli atti di cui al primo periodo coincide con quello per la deliberazione del bilancio di previsione. In caso di approvazione o di modifica dei provvedimenti relativi alla TARI o alla tariffa corrispettiva in data successiva all'approvazione del proprio bilancio di previsione, il comune provvede ad effettuare le conseguenti modifiche in occasione della prima variazione utile.

La TARI è determinata sulla base della copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio del servizio rifiuti compresi quelli relativi alla realizzazione ed esercizio della discarica ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone il trattamento. Inoltre, il 28/01/2026 il MEF ha pubblicato le nuove linee guida per l'applicazione dei fabbisogni standard nella determinazione del piano economico finanziario della Tari per il quadriennio 2026 – 2029 ex comma 653 dell'art. 1 della Legge n. 147 del 2013 e relativo utilizzo in base alla Deliberazione ARERA 3 agosto 2021, n. 363 e successive integrazioni e modificazioni. Infatti, a partire dal 2018 nella determinazione del costo del servizio di gestione dei rifiuti urbani si deve tener conto delle risultanze dei fabbisogni standard, e deve essere interamente finanziato dalla tassa sui rifiuti (TARI). L'aggiornamento si è reso necessario perché, Arera con delibera 397/2025, ha definito il metodo tariffario per il servizio integrato di gestione rifiuti per il terzo periodo regolatorio 2026-2029 (Mtr-3) modificando in parte la regolazione precedente. Infatti, il nuovo Mtr-3 prevede l'uso del fabbisogno standard del comma 653 come benchmark di riferimento per il costo unitario effettivo del servizio di gestione dei rifiuti urbani. Poiché il fabbisogno standard è il risultato del costo standard di riferimento stabilito a livello nazionale per la gestione di una tonnellata di rifiuti moltiplicato per le tonnellate di rifiuti urbani gestite dal servizio, il suo ammontare per ogni Comune sarà influenzato dalle variazioni positive o negative dei 9 componenti di cui si compone il costo standard (percentuale di raccolta differenziata; distanza in km fra il comune e gli impianti di conferimento; numero e tipologia di impianti regionali; percentuale di rifiuti urbani trattati e smaltiti negli impianti regionali; forma di gestione del servizio rifiuti; fattori di contesto del comune; economie/diseconomie di scala; modalità di raccolta dei rifiuti urbani, distinte in domiciliare o "porta a porta", con centri di raccolta e su chiamata; il cluster o gruppo omogeneo di appartenenza del Comune). I Comuni, quindi dovranno determinare i nuovi PEF (da approvare entro il 31/07 come modificato dalla Legge di Bilancio 2026), tenendo conto dei nuovi criteri per la determinazione dei fabbisogni standard, e quindi anche nella determinazione delle tariffe TARI 2026. Nel caso di PEF già approvati senza considerare tali correttivi, gli enti dovranno intervenire successivamente a rettifica dei piani suddetti, entro il termine del bilancio di previsione, con la conseguente modifica delle tariffe della Tari 2026.

Le entrate **accertate** nell'anno **2025 (4.815.875,34€)** sono **aumentate** rispetto a quelle dell'esercizio **2024 (4.673.550,23€)**.

L'Organo di revisione **ha verificato** che l'Ente **ha approvato il Piano Economico Finanziario 2024-2025 – tariffe 2025** con delibera di **Consiglio Comunale n. 5 del 04/04/2025**, secondo le prescrizioni contenute nelle delibere dell'Autorità di Regolazione per l'Energia, Reti e Ambiente (ARERA) deliberazione n. 362/2021/R/RIF (**MTR2**) e deliberazione n. 389/2023 recante l'aggiornamento biennale 2024-2025 del metodo tariffario (**MTR2**), e il **Piano Finanziario Tari approvato per l'anno 2025**.

L'articolo 10-ter del DL n. 25/2025 (cd. Decreto "PA") dopo la conversione in legge con la L. 69/2025 pub. in Gazzetta Ufficiale del 13 maggio 2025 n. 109, ha **introdotto la proroga straordinaria del termine di approvazione per l'anno 2025** riguardante l'approvazione delle delibere relative alla TARI (Piano Finanziario, tariffe, Regolamento) al **30 giugno 2025**.

La movimentazione delle somme rimaste a residuo per TARSU-TIA-TARI è stata la seguente:

TARI

	Importo	%
Residui attivi al 1/1/2024	€ 0,00	
Residui riscossi nel 2024	€ 0,00	
Residui eliminati (+) o riaccertati (-)		
Residui al 31/12/2024	€ 0,00	#DIV/0!
Residui della competenza	€ 0,00	
Residui totali	€ 0,00	
FCDE al 31/12/2024	€ 0,00	#DIV/0!

Addizionale Comunale all'Irpef

La **Legge di Bilancio 2025** ai commi 750, 751 e 752 prevede che per il 2025 i Comuni possono modificare con delibera scaglioni e aliquote dell'addizionale comunale in conformità alla nuova articolazione prevista per l'Irpef nazionale 2025, e devono approvare le delibere per le aliquote dell'addizionale comunale IRPEF 2025 entro il 15 aprile 2025. In assenza di nuove delibere entro tale data, si applicheranno le aliquote del 2024, confermando le misure precedenti. Per i soli anni d'imposta 2025, 2026 e 2027, si possono differenziare le aliquote sulla base dei precedenti quattro scaglioni di reddito.

La **legge di Bilancio 2026** estende fino al 2028 la possibilità per i Comuni di determinare aliquote differenziate dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche sulla base dei vecchi scaglioni di reddito. Inoltre, al comma 650 fissa anche per il 2026 il termine per approvare gli scaglioni di reddito e le aliquote al 15 aprile 2026, in deroga all' articolo 1, comma 169, primo periodo, della legge 196/2006 e all'articolo 172, primo comma, lettera c), del Tuel. Qualora i Comuni non adottino la deliberazione o non la trasmettano entro il termine stabilito dall'articolo 14, comma 8, Dlgs 23/2011 (20 dicembre dell'anno a cui la delibera afferisce), per gli anni di imposta 2025, 2026 2027 e 2028, l'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche si applica sulla base degli scaglioni di reddito e delle aliquote già vigenti in ciascun ente nell'anno precedente a quello di riferimento.

Il Comune ha applicato, ai sensi dell'art. 1 del D. Lgs. n. 360/1998, l'addizionale all'IRPEF, e con delibera di **Consiglio Comunale n. 41 del 13/12/2024** ha confermato l'aliquota unica dell'addizionale comunale all'IRPEF in misura pari allo **0,80%**, e non sono state effettuate modifiche nel 2025.

Le entrate accertate nell'anno **2025 (1.264.022,49€)** sono **umentate** rispetto a quelle accertate nell'esercizio **2024 (852.686,96€)**.

Gli accertamenti negli ultimi tre esercizi hanno subito la seguente evoluzione:

addizionale comunale	2023	2024	2025
Accertamento	793.439,23€	852.686,96€	1.264.022,49€
Riscossione	793.439,23€	852.686,96€	1.264.022,49€

IMPOSTA DI SOGGIORNO

L'art. 4 (Imposta di soggiorno) del D.Lgs. 14 marzo 2011, n. 23, prevede, al primo comma, che "I comuni capoluogo di provincia, le unioni di comuni nonché i comuni inclusi negli elenchi regionali delle località turistiche o città d'arte possono istituire, con deliberazione del consiglio, un'imposta di soggiorno a carico di coloro che alloggiano nelle strutture ricettive situate sul proprio territorio, da applicare, secondo criteri di gradualità in proporzione al prezzo (...). Il relativo gettito è destinato a finanziare interventi in materia di turismo, ivi compresi quelli a sostegno delle strutture ricettive, nonché interventi di manutenzione, fruizione e recupero dei beni culturali ed ambientali locali e dei relativi servizi pubblici locali, nonché i costi relativi al servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti" (testo così integrato dall'art. 1, comma 493, della legge 30 dicembre 2023, n. 213). Il terzo comma dell'art. 4 affida ad un regolamento comunale, la disciplina generale di attuazione dell'imposta di soggiorno. Poiché, con la modifica della normativa nel 2020 (art. 180 c. 3 del DI 34/2020 convertito nella Legge n. 77/2020), **l'albergatore è qualificato come il responsabile dell'imposta di soggiorno**, ponendo a carico dello stesso un'obbligazione tributaria, diviene soggetto alla normativa fiscale, sia dal punto di vista procedurale di accertamento e riscossione, sia per quanto riguarda l'irrogazione delle sanzioni, e le controversie tra ente impositore e gestore ricadono nella giurisdizione del giudice tributario. Quindi, anche per le situazioni pregresse, **il gestore della struttura ricettiva non può essere considerato un agente contabile con maneggio di denaro pubblico con l'obbligo di resa del conto e non è soggetto alla responsabilità contabile** (Cassazione S.U. ordinanza n. n. 1527 del 23/01/2026). Gli enti locali dovranno quindi, adeguare i propri regolamenti in modo da non richiedere il conto giudiziale ai gestori, e dovranno risolvere le eventuali controversie nell'ambito della giurisdizione tributaria (*nota ai Comuni della Corte dei conti, sezione giurisdizionale regionale per l'Emilia Romagna*).

Il Comune ha approvato, l'imposta di soggiorno tariffe **2025**, con delibera di **Giunta Comunale n. 263 del 30/10/2024**.

Il Comune ha modificato il regolamento dell'imposta di soggiorno, con delibera di **Consiglio Comunale n. 13 del 23/04/2024**.

Le entrate accertate nell'anno **2025 (345.749,50€)** sono **umentate** rispetto a quelle accertate nell'esercizio **2024 (284.725,97€)**.

Gli accertamenti negli ultimi tre esercizi hanno subito la seguente evoluzione:

IMPOSTA DI SOGGIORNO	2023	2024	2025
Accertamento	239.072,29€	284.725,97€	345.749,50€
Riscossione	239.182,59 €	284.725,97€	339.898,39€

Contributi per permessi di costruire

L'art. 1, comma 460, L. 11 dicembre 2016, n. 232 (legge di bilancio per il 2017), dispone che dal 1° gennaio 2018, le entrate derivanti dal rilascio dei titoli abilitativi edilizi e dalle relative sanzioni dovranno essere destinate solo agli specifici utilizzi e senza vincoli temporali, attinenti prevalentemente a spese in conto capitale, quali *"alla realizzazione e alla manutenzione ordinaria e straordinaria delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria, al risanamento di complessi edilizi compresi nei centri storici e nelle periferie degradate, a interventi di riuso e di rigenerazione, a interventi di demolizione di costruzioni abusive, all'acquisizione e alla realizzazione di aree verdi destinate a uso pubblico, a interventi di tutela e riqualificazione dell'ambiente e del paesaggio, anche ai fini della prevenzione e della mitigazione del rischio idrogeologico e sismico e della tutela e riqualificazione del patrimonio rurale pubblico, nonché a interventi volti a favorire l'insediamento di attività di agricoltura nell'ambito urbano e a spese di progettazione per opere pubbliche"*. Inoltre come è stato chiarito da Arconet in risposta alla FAQ n. 28 del 19.2.2018, *"l'art. 1, comma 460, della legge 11 dicembre 2016 N. 232, per le entrate derivanti dai titoli abilitativi edilizi e delle sanzioni previste dal testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, individua un insieme di*

possibili destinazioni, la cui scelta è rimessa alla discrezionalità dell'ente. Si ritiene pertanto che tale elenco, previsto dalla legge, non rappresenti un vincolo di destinazione specifico ma una generica destinazione ad una categoria di spese". A decorrere dal 01/04/2020, le risorse non utilizzate possono essere impiegate per promuovere la predisposizione di programmi diretti al completamento delle infrastrutture e delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria dei piani di zona esistenti. Occorre ricordare che il diciassettesimo correttivo ai principi contabili approvato con Decreto Mef del 10 ottobre 2024 dispone che la rappresentazione nel bilancio di previsione delle entrate per permessi da costruire destinate al **finanziamento di opere a scomputo** sarà possibile **solo** nei casi in cui la consegna delle opere è prevista nella sezione strategica del Dup (e non più nel Piano delle opere pubbliche).

Gli accertamenti negli ultimi tre esercizi hanno subito la seguente evoluzione:

Contributi permessi a costruire e relative sanzioni	2023	2024	2025
Accertamento	€ 2.223.343,78	€ 989.450,59	€ 5.218.090,73
Riscossione	€ 1.884.138,24	€ 922.268,77	€ 3.833.939,57

Contributi per permessi a costruire e relative sanzioni destinati a spesa corrente			
Anno	importo	spesa corrente	% x spesa corr.
2023	€ 280.000,00	15.625.497,94	0,017919429
2024	€ 318.882,70	15.206.101,41	0,020970707
2025	€ 433.546,96	15.735.053,47	0,027552938

Sanzioni amministrative pecuniarie per violazione codice della strada

(artt. 142 e 208 del d.lgs. 285/92)

L'articolo 142, comma 12 quater, del Codice della strada (Dlgs 285/1992) ha introdotto l'obbligo per ciascun ente locale di rendicontare, entro il 31 maggio di ciascun anno, i proventi relativi alle violazioni del Codice della strada dell'esercizio precedente, anche nel caso di proventi zero, utilizzando una procedura semplificata.

L'articolo 9, comma 1 del decreto-legge 31 dicembre 2025, n. 200 (Milleproroghe 2026) convertito con modifiche in legge con la legge 27 febbraio 2026, n. 26 pubblicata in G.U. serie generale n. 49 del 28/02/2026, estende al 2026 la sospensione dell'aggiornamento biennale delle sanzioni amministrative previste dal Codice della strada, rinviando al 1° gennaio 2027 l'eventuale adeguamento agli indici ISTAT relativo al biennio 2025-2026. La misura mantiene invariati gli importi delle sanzioni per l'intero esercizio 2026.

Le somme accertate negli ultimi tre esercizi hanno subito la seguente evoluzione:

	2023	2024	2025
accertamento	€ 515.000,00	€ 1.262.886,01	€ 1.227.394,71
riscossione	€ 310.208,98	€ 665.140,62	€ 611.140,07
%riscossione	60,23	52,67	49,79

La parte vincolata risulta destinata come segue:

DESTINAZIONE PARTE VINCOLATA	
	Accertamento 2025
Sanzioni CdS	€ 1.227.394,71
fondo svalutazione crediti corrispondente	€ 583.000,00
entrata netta	€ 644.394,71

destinazione a spesa corrente vincolata	€ 422.475,38
% per spesa corrente	65,56%
destinazione a spesa per investimenti	€ 9.589,47
% per Investimenti	1,49%

Rilevato che nel rispetto del comma 12 bis dell'art.142 del D.lgs. 285/1992, i proventi delle sanzioni derivanti da violazioni al limite massimo di velocità, sono stati attribuiti in misura pari al 50% all'ente proprietario della strada in cui è stato effettuato l'accertamento.

Spese correnti

La comparazione delle spese correnti, riclassificate per macro aggregati, impegnate negli ultimi due esercizi evidenzia:

Macroaggregati - spesa corrente		Rendiconto 2024	Rendiconto 2025	variazione
101	redditi da lavoro dipendente	€ 4.210.255,73	€ 4.377.699,79	167.444,06
102	imposte e tasse a carico ente	€ 507.219,23	€ 481.766,01	-25.453,22
103	acquisto beni e servizi	€ 9.184.761,14	€ 9.608.262,93	423.501,79
104	trasferimenti correnti	€ 904.107,59	€ 881.717,96	-22.389,63
105	trasferimenti di tributi	€ -		0,00
106	fondi perequativi	€ -		0,00
107	interessi passivi		€ -	0,00
108	altre spese per redditi di capitale	€ -		0,00
109	rimborsi e poste correttive delle entrate	€ 184.661,89	€ 82.628,46	-102.033,43
110	altre spese correnti	€ 215.095,83	€ 302.978,32	87.882,49
TOTALE		€ 15.206.101,41	€ 15.735.053,47	528.952,06

Spese in c/capitale

La comparazione delle spese correnti, riclassificate per macro aggregati, impegnate negli ultimi due esercizi evidenzia:

Macroaggregati - spesa c/capitale		Rendiconto 2024	Rendiconto 2025	variazione
201	Tributi in conto capitale a carico dell'ente	€ -		0,00
202	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	€ 7.744.846,99	€ 3.950.880,24	-3.793.966,75
203	Contributi agli investimenti	€ -	€ -	0,00
204	Altri trasferimenti in conto capitale	€ -	€ 24.386,95	24.386,95
205	Altre spese in conto capitale	€ -	€ -	0,00
TOTALE		€ 7.744.846,99	€ 3.975.267,19	-3.769.579,80

Spese per il personale

PIAO 2025/2027.

Il PIAO, introdotto dal Dpr 4 giugno 2022 n. 81, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 151 del 30 giugno 2022, a far data dal 15 luglio 2022 (entrata in vigore del PIAO) contiene nelle apposite sezioni, i seguenti piani: a) fabbisogni del personale e delle azioni concrete b) di razionalizzazione dell'utilizzo delle dotazioni strumentali, anche informatiche c) della performance d) di prevenzione della corruzione e) del lavoro agile f) delle azioni positive.

Il PIAO, Piano integrato di attività e organizzazione, è il nuovo strumento di programmazione per gli Enti locali che ingloba molti documenti di programmazione, tra i quali la spesa relativa al fabbisogno del personale. Il PIAO va approvato entro il 31 gennaio di ogni anno ha durata triennale e viene aggiornato annualmente entro il 31/01 o entro 30 giorni dalla data di approvazione del bilancio di previsione se successiva per proroga termini di approvazione (art. 6 del decreto legge n. 80/2021 c.d. "Decreto Reclutamento" convertito dalla legge 6 agosto 2021, n. 113.; artt. 7 e 8 del DM n. 132 30/06/2022). In base alla risposta faq del 16/02/2023 Commissione Arconet, gli stanziamenti riguardanti la spesa del personale del bilancio di previsione degli enti locali devono essere effettuati sulla base del Piano dei fabbisogni di personale previsto contenuto nel DUP o nella nota di aggiornamento al DUP relativi al triennio a cui si riferisce il bilancio e non in base all'ultimo PIAO approvato (che dovrà essere aggiornato).

Poichè il termine di approvazione del bilancio di previsione **2025-2027, prorogato dal DM Ministero dell'Interno del 24/12/2024 pubblicato in G.U. S.G. n. 2 del 03/01/2025**, era il **28/02/2025**, il PIAO doveva essere approvato entro il **30/03/2025** dagli enti che hanno aderito alla proroga.

La Revisore ha rilevato che l'Ente:

- con deliberazione di Giunta Comunale n. 104 del 13/05/2025 è stato approvato il Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) 2025/2027 ai sensi dell'art. 6 del DL n. 80/2021, convertito con modificazioni in Legge n. 113/2021;

- con deliberazione di Giunta Comunale n. 242 del 11/11/2025 è stato approvato l'integrazione del Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) 2025/2027 ai sensi dell'art. 6 del DL n. 80/2021, convertito con modificazioni in Legge n. 113/2021;

Il PIAO 2025/2027 sez. fabbisogno del personale 2025/2027 è stato **asseverato dal Revisore**. L'asseverazione è stata resa in maniera distinta dal parere sul bilancio e sul fabbisogno.

Analisi della spesa di personale 2025.

La spesa relativa al macro-aggregato "redditi da lavoro dipendente" prevista per l'esercizio 2025, tiene conto delle assunzioni previste nella programmazione del fabbisogno e **risulta coerente e adempiente**:

- con l'**obbligo di riduzione della spesa di personale disposto dall'art. 1 comma 557** della Legge 296/2006 rispetto al valore medio del triennio 2011/2013, pari ad € € **4.316.890,71**, considerando l'aggregato rilevante comprensivo dell'IRAP ed al netto delle componenti escluse (tra cui la spesa conseguente ai rinnovi contrattuali);
- con i **vincoli disposti dall'art. 9, comma 28 del D.L. 78/2010 sulla spesa per personale a tempo determinato**, con convenzioni o con contratti di collaborazione coordinata e continuativa che fanno riferimento alla seguente spesa:

Spesa anno 2009: euro **63.754,66** (art. 9, comma 28, d.l. 78/2010)

Spesa anno 2009: euro **54.316,96** omogeneizzazione con incarico art. 110
vigente nell'anno 2009

Decurtazione stabilizzazione: euro -27.534,64 (art. 20 d.lgs. 75/2017)

Capacità di spesa: euro 90.536,98 (escluso art. 110, comma 1 tuel in corso: art. 16, comma 1 quater d.l. 113/2016)

- ai fini **dell'assunzione di personale a tempo indeterminato**, l'Ente sulla base dei conteggi effettuati, di cui agli allegati sopra richiamati, secondo la nuova disciplina a decorrere dal 20 aprile 2020, ai sensi dell'art. 33 del Decreto Legge 9 maggio 2019, n. 34, coordinato con la legge di conversione 17 luglio 2020, n. 77 ed il Decreto Ministeriale 17.03.2020, **si pone al di sotto del "valore soglia"** (più basso) della **tabella 1** art. 4 del D.M. 17.03.20, ossia del **27%** (**Comuni da 10.000 a 59.999 abitanti**), avendo una percentuale pari al **24,57%**, corrispondente al rapporto tra la spesa complessiva per tutto il personale dell'ultimo rendiconto approvato, al lordo degli oneri riflessi a carico dell'amministrazione ed al netto dell'Irap, e la media delle entrate correnti relative agli ultimi tre rendiconti approvati, considerate al netto del FCDE stanziato in bilancio di previsione dell'ultima annualità assestata. **come da seguente schema:**

ART. 33 DL 34/2020 DPCM 17/03/2020		Abitanti 31/12/2025		10.538,00	
Dati aggiornati all'ultimo consuntivo anno 2024 (delibera C.C. n. 2 del 04.04.2025)					
	TITOLO I	TITOLO II	TITOLO III	TOTALE	
2024	€ 12.491.577,95	€ 546.492,37	€ 4.519.794,90	€ 17.557.865,22	€ 17.557.865,22
2023	12.244.509,02	966.653,53	4.330.223,02	€ 17.531.385,57	€ 17.531.385,57
2022	11.967.670,63	1.071.139,00	6.316.701,82	€ 19.355.511,45	€ 19.355.511,45
				€ 54.444.762,24	€ 54.444.762,24
				€ 18.148.254,08	media entrate correnti
				1.011.701,20 €	FCDE ultimo bilancio assestato (rendiconto 2024)
				€ 17.136.552,88	MEDIA ENTRATE TRIENNALE NETTA
				€ 4.210.255,73	SPESE PERSONALE 2024 Macro agg. 101
				24,57%	RAPPORTO SPESE/ENTRATE
				27,00%	SOGLIA MASSIMA SPESA PERSONALE PER ABITANTI 10538
				€ 4.626.869,28	VALORE SOGLIA MASSIMA SPESA PERSONALE PER ABITANTI 10.538 CALCOLATA SULLA MEDIA ENTRATE TRIENNALE NETTA
limite spesa capacità assunzionale dal 01/01/2025					
	limite spesa capacità assunzionale dal 01/01/2025	2025	27,00%	€ 4.626.869,28	€ 4.253.758,15 <input checked="" type="checkbox"/>

L'Ente si **collocandosi sotto la percentuale tabella 1** (Comuni da 10.000 a 59.999 abitanti **27%**), dal **2025** potrà **aumentare** la propria spesa del personale **per nuove assunzioni a tempo indeterminato fino** a non superare il valore soglia previsto dalla Tabella 1, e quindi **fino a € 4.626.869,28 (limite capacità assunzionale)**. **Irfatti, il Comune è "virtuoso" in quanto** la spesa complessiva di personale, rapportata alla media delle entrate correnti relative agli ultimi tre rendiconti approvati, non risulta superiore al valore soglia di incidenza stabilito per fascia demografica dalla Tabella 1 dell'art. 4, ferma restando la coerenza delle nuove assunzioni con i piani triennali dei fabbisogni di personale e il rispetto pluriennale dell'equilibrio di bilancio asseverato dall'organo di revisione.

CALCOLO CAPACITA' ASSUNZIONALE dal 2025 si avranno le seguenti situazioni:

Dal 1° gennaio 2025 è venuta meno solo l'efficacia dell'art. 5 e della relativa Tabella 2, sicché la maggior spesa effettivamente sostenuta per nuove assunzioni di personale a tempo indeterminato, secondo il dettato degli artt. 4 e 7 del citato decreto, non rileva ai fini del calcolo per la verifica del rispetto dei vincoli assunzionali di cui all' art. 1, commi 557-quater e 562, della legge n. 296/2006, nei limiti in cui la spesa complessiva di personale, rapportata alla media delle entrate correnti relative agli ultimi tre rendiconti approvati, non risulti superiore al valore soglia di incidenza stabilito per fascia demografica dalla Tabella 1 dell'art. 4, ferma restando la coerenza delle nuove assunzioni con i piani triennali dei fabbisogni di personale e il rispetto pluriennale dell'equilibrio di bilancio asseverato dall'organo di revisione. **Quindi, anche nel 2025 le capacità assunzionali** di Comuni, Province, Città metropolitane e Regioni ordinarie sono quelle dettate dall'articolo 33 del DL 34/2019 e dai decreti attuativi. Nella programmazione del fabbisogno, gli enti territoriali devono calcolare le capacità assunzionali sulla base della «sostenibilità finanziaria», cioè in relazione al rapporto tra spesa del personale ed entrate correnti al netto dell'Fcde. **Si avranno le seguenti situazioni:**

- 1) **Comuni «virtuosi»** che si collocano sotto la percentuale tabella 1 (Comuni da 10.000 a 59.999 abitanti 27%) \implies si potrà aumentare la spesa di personale con nuove assunzioni.

Tuttavia fino al 2024 l'incremento non si poteva però superare somma calcolata in base a determinate percentuali stabilite nella tabella 2 del DM rispetto alle spese di personale del rendiconto 2018. Inoltre, fino al 2024 si possono utilizzare le capacità assunzionali residue (per turn over) nei cinque anni antecedenti al 2020, in deroga agli incrementi di tabella 2, ma non in deroga alla spesa per stare sotto il valore soglia.

- 2) **Comuni «non virtuosi»** che si collocano sopra la percentuale tabella 3 (Comuni da 10.000 a 59.999 abitanti 31,0%) \implies si dovrà iniziare un percorso graduale di riduzione della spesa per raggiungere le % tabella 3 entro il 2025. Dal 2025 le capacità assunzionali sono tagliate al 30% dei risparmi derivanti da cessazioni di personale, fino al conseguimento del predetto valore soglia superiore.

Gli enti "non virtuosi" devono in ogni caso adottare un graduale percorso di riduzione annuale del rapporto spese di personale/entrate correnti (salvo assunzioni etero-finanziate che non impattano effettivamente sul bilancio dell'ente locale in quanto finanziate da risorse estranee al bilancio dell'ente);

- 3) **Comuni «intermedi»** che si trovano tra le percentuali di tabella 1 e 3 \implies possono sostenere spesa di personale nel limite della percentuale registrata dall'ultimo rendiconto approvato. Inoltre:

«Per gli enti che rispettano il valore soglia di cui all'art. 4 del D.M. del 17 marzo 2020, nella determinazione della percentuale incrementale di cui all'art. 5 non possono essere esclusi gli aumenti di spesa derivanti da sopravvenute disposizioni normative relative all'indennità di vacanza contrattuale, erogata al personale dipendente. Per gli enti che, pur non superando il valore soglia previsto dall'art. 4, non realizzano le condizioni del successivo art. 5 per dar luogo alle assunzioni nel 2024, resta comunque salva la facoltà assunzionale prevista dall'art. 3, comma 5, del d.l. n. 90/2014 da esercitare nel limite di un contingente di personale complessivamente corrispondente ad una spesa pari al 100% di quella relativa al personale cessato nell'anno precedente». (Corte dei conti del Veneto con deliberazione n. 180/2025/PAR).

Per quanto riguarda la mobilità volontaria, dal 1° gennaio 2025 non opera più l'art. 3, comma 8 della legge 56/2019, per cui ai sensi dell'articolo 30 comma 2-bis del Dlgs 165/2001 gli enti locali dovranno attivare le procedure di mobilità previste al comma 1 della stessa norma per la copertura delle posizioni oggetto di assunzione nel piano dei fabbisogni, prima di assumere per concorso o scorrimento di graduatoria. Perciò anche queste assunzioni seguono le sole regole introdotte dall'articolo 33 del Dl 34/2019, e le cessazioni per mobilità possono essere sostituite anche con assunzioni dall'esterno, considerando che le capacità assunzionali sono calcolate sul rapporto tra spesa del personale ed entrate correnti. Inoltre, il D.L. 25/2025 ha introdotto l'obbligo, a decorrere dal 1° gennaio 2026, per gli enti locali con un numero di dipendenti non superiore a 50 e con un piano assunzionale che preveda almeno dieci assunzioni, di destinare almeno il 15% della propria capacità assunzionale a procedure di mobilità volontaria. Tutti gli altri enti non hanno alcun obbligo in tal senso e pertanto l'istituto della mobilità resta disciplinato dalla norma generale di cui al comma 1 dello stesso articolo 30 Dlgs 165/2001.

Verifica rispetto limite spesa personale complessiva ex commi 557 e 562 della l. n. 296/2006.

L'andamento dell'aggregato rilevante nei diversi esercizi compresi nel rendiconto 2025 raffrontato con il vincolo da rispettare è il seguente:

	Media 2011/2013	
	2008 per enti non soggetti al patto	rendiconto 2025
Spesa macroaggregato 101	€ 4.108.575,74	€ 4.377.699,79
Spese macroaggregato 103	€ 38.029,22	€ 2.481,50
Irap 102	€ 261.028,67	€ 271.258,15
Altre spese: missioni		€ 312.235,15
altre spese: formazione		
Totale spese di personale (A)	€ 4.407.633,63	€ 4.963.674,59
(-) Componenti escluse (B)	€ 90.742,92	€ 1.026.772,84
(-) Maggior spesa per personale a tempo indet artt.4-5 DM 17.3.2020 (C)		
(=) Componenti assoggettate al limite di spesa A-B -C	€ 4.316.890,71	€ 3.936.901,75
(ex art. 1, commi 557-quater, 562 legge n. 296/ 2006)		

Il costo per personale dipendente sostenuto per l'anno 2025 è inferiore al limite di spesa del personale complessivo e omnicomprendivo, comunque non superabile per l'anno in corso, che è pari a 4.316.890,71 € (media spesa personale 2011-2013).

ESCLUSIONI DALLA SPESA DI PERSONALE.

Nella suddetta spesa di personale, sono stati esclusi:

ESCLUSIONI DALLA SPESA DI PERSONALE limite ex art. 1, commi 557-quater, 562 legge n. 296/ 2006	2025
Quota salario accessorio e lavoro straordinario del personale dipendente con contratto a tempo indeterminato e a tempo determinato ed altre spese di personale reimputata dall'esercizio precedente	€ 222.317,00
Spese per il lavoro straordinario e altri oneri di personale direttamente connessi all'attività elettorale con rimborso dal Ministero	€ 12.002,48
Spese per la formazione e rimborsi per le missioni	€ 2.481,50
Eventuali oneri derivanti dai rinnovi contrattuali pregressi	€ 472.576,87
Spese per il personale appartenente alle categorie protette	€ 160.105,98
Spese sostenute per il personale comandato presso altre amministrazioni per le quali è previsto il rimborso dalle amministrazioni	€ 9.137,73
incentivi tecnici ex art. 45 d.lgs 36/2023	€ 89.891,56
Incentivi per il recupero ICI (IMU)	€ 22.281,64
Spese per il lavoro straordinario e altri oneri di personale direttamente connessi all'attività di Censimento finanziate dall'ISTAT (circolare Ministero Economia e Finanza n. 16/2012)	€ 1.928,00
quota rimborso segreteria convenzionata	€ 34.050,08
totale esclusioni	€ 1.026.772,84

Comune "virtuoso" sotto soglia permette di escludere dal limite spesa personale complessivo le assunzioni effettuate a tempo indeterminato:

Si evidenzia che, ai sensi del D.M. 17.03.2020, l'art. 7, comma 1 del DM 17/03/2020 prevede che la spesa per assunzioni di personale a tempo indeterminato per i Comuni virtuosi (cioè sotto la soglia tabella1 DM 17 marzo 2020) non rileva ai fini del rispetto del limite di spesa previsto dall'articolo 1, commi 557-quater e 562, della legge 27 dicembre 2006 n. 296. Ai fini dell'assunzione di personale a tempo indeterminato, l'Ente sulla base dei conteggi effettuati, secondo la nuova disciplina a decorrere dal 20 aprile 2020, ai sensi dell'art. 33 del Decreto Legge 9 maggio 2019, n. 34, coordinato con la legge di conversione 17 luglio 2020, n. 77 ed il Decreto Ministeriale 17.03.2020, si pone al di sotto del "valore soglia" (più basso) della tabella 1 art. 4 del D.M. 17.03.20, ossia del **27%** (per i Comuni con n. di abitanti tra i 10.000 e 59.999 abitanti), avendo una percentuale pari al **24,57%**, e quindi si tratta di assunzioni a tempo indeterminato da parte di **Comune "virtuoso"**.

L'Ente è virtuoso e quindi l'incremento massimo ipotetico di spesa di personale per l'anno 2025 risulta essere a € 4.626.869,28 (limite capacità assunzionale),

Comuni che rispettano la riduzione della spesa di personale aumentano il limite della spesa di personale a tempo determinato al 100%.

l'Ente, essendo virtuoso nel rispetto della riduzione della spesa di personale ex commi 557 e 562 della l. n.

296/2006 (cioè in regola con gli obblighi di riduzione della spesa di personale complessiva), può beneficiare della deroga prevista dall'art. 11, comma 4 bis, del D.L. n. 90/2014, convertito con modificazioni dalla L. n. 114/2014, che ha modificato l'art. 9, comma 28, del D.L. n. 78/2010, per la quale per tutte le spese di personale a tempo determinato, il limite è più favorevole **pari al 100 % della spesa sostenuta nel 2009** per le stesse finalità (invece del 50% che rimane solo per gli enti non in regola).

L'Ente è virtuoso nel rispetto della riduzione della spesa di personale e quindi il limite per la spesa a tempo determinato è pari al 100% della spesa 2009.

Verifica assunzioni a tempo determinato di cui all'art. 31-bis c. 1 e 4 del DL 152/2021.

il Comune essendo un Ente attuatore del PNRR, potrebbe assumere personale con qualifica non dirigenziale in possesso di specifiche professionalità (in questo caso per la figura di geometra, anche con contratto di somministrazione e "a scavalco") per un periodo anche superiore a 36 mesi, ma non eccedente la durata di completamento del PNRR e comunque non oltre il 31 dicembre 2026 ai sensi dell'art. 31-bis c.1 del DL 152/2021 (**assunzioni straordinarie PNRR a tempo determinato a valere su risorse proprie di bilancio**). Queste assunzioni sono in deroga a tutti i limiti di spesa del personale (all'articolo 9, comma 28, del D.L. n. 78/2010, alla capacità assunzionale a tempo indeterminato dell'art. 33 del D.L. n. 34/2019, al limite complessivo alla spesa di personale previsto dall'art. 1, comma 557 quater, della L. n. 296/2006 e al limite del trattamento accessorio art. 23, comma 2, del D.Lgs. n. 75/2017).

Calcolo spesa aggiuntiva a tempo determinato per assunzioni straordinarie PNRR a tempo determinato a valere su risorse proprie del bilancio ex art. 31-bis c. 1 del DL n. 152/2021:

Si è dunque verificato la spesa aggiuntiva per le assunzioni straordinarie per l'attuazione del PNRR a tempo determinato per 2025, che risulta essere pari a **171.365,53€** calcolato applicando la percentuale del **1%** (per i comuni da **10.000 - 59.999** abitanti) sulla media delle entrate correnti degli ultimi 3 rendiconti approvati (**2022-2024**) al netto del FCDE di parte corrente ultimo bilancio di previsione approvato (**2024**), come da prospetto di seguito riportato:

CALCOLO DEL TETTO DI SPESA ASSUNZIONI A TEMPO DETERMINATO PNRR IN DEROGA ANNO 2025- COMUNE DI BORDIGHERA																															
<table border="1"> <thead> <tr> <th>fascia demografica pelultimo anno di</th> <th>percentuale</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>1.500.000 abitanti e oltre</td><td>0,25%</td></tr> <tr><td>250.000 - 1.499.999 abitanti</td><td>0,30%</td></tr> <tr><td>60.000 - 249.999 abitanti</td><td>0,50%</td></tr> <tr><td>10.000 - 59.999 abitanti</td><td>1,00%</td></tr> <tr><td>5.000 - 9.999 abitanti</td><td>1,60%</td></tr> <tr><td>3.000 - 4.999 abitanti</td><td>1,80%</td></tr> <tr><td>2.000 - 2.999 abitanti</td><td>2,40%</td></tr> <tr><td>1.000 - 1.999 abitanti</td><td>2,90%</td></tr> <tr><td>meno di 1.000 abitanti</td><td>3,50%</td></tr> </tbody> </table>	fascia demografica pelultimo anno di	percentuale	1.500.000 abitanti e oltre	0,25%	250.000 - 1.499.999 abitanti	0,30%	60.000 - 249.999 abitanti	0,50%	10.000 - 59.999 abitanti	1,00%	5.000 - 9.999 abitanti	1,60%	3.000 - 4.999 abitanti	1,80%	2.000 - 2.999 abitanti	2,40%	1.000 - 1.999 abitanti	2,90%	meno di 1.000 abitanti	3,50%	<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">tetto di spesa assunzioni in deroga per il PNRR</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>media entrate correnti</td> <td>17.136.552,88€</td> </tr> <tr> <td>percentuale applicabile</td> <td>1,00%</td> </tr> <tr> <td>spesa personale in deroga sostenibile</td> <td>171.365,53€</td> </tr> </tbody> </table>	tetto di spesa assunzioni in deroga per il PNRR		media entrate correnti	17.136.552,88€	percentuale applicabile	1,00%	spesa personale in deroga sostenibile	171.365,53€	<p>ABITANTI AL 31/12/2024 = 10392</p>	
fascia demografica pelultimo anno di	percentuale																														
1.500.000 abitanti e oltre	0,25%																														
250.000 - 1.499.999 abitanti	0,30%																														
60.000 - 249.999 abitanti	0,50%																														
10.000 - 59.999 abitanti	1,00%																														
5.000 - 9.999 abitanti	1,60%																														
3.000 - 4.999 abitanti	1,80%																														
2.000 - 2.999 abitanti	2,40%																														
1.000 - 1.999 abitanti	2,90%																														
meno di 1.000 abitanti	3,50%																														
tetto di spesa assunzioni in deroga per il PNRR																															
media entrate correnti	17.136.552,88€																														
percentuale applicabile	1,00%																														
spesa personale in deroga sostenibile	171.365,53€																														
<table border="1"> <thead> <tr> <th>accertamenti entrate correnti anni 2022-2023-2024</th> <th>media</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>19.355.511,45 € 17.531.385,57 € 17.557.865,22 €</td> <td>18.148.254,08 €</td> </tr> <tr> <td>fondo crediti dubbia esigibilità ultimo anno</td> <td>1.011.701,20 €</td> </tr> <tr> <td>valore entrate correnti da utilizzare</td> <td>17.136.552,88 €</td> </tr> </tbody> </table>	accertamenti entrate correnti anni 2022-2023-2024	media	19.355.511,45 € 17.531.385,57 € 17.557.865,22 €	18.148.254,08 €	fondo crediti dubbia esigibilità ultimo anno	1.011.701,20 €	valore entrate correnti da utilizzare	17.136.552,88 €	<p>FCDE di parte corrente BIL. Assestato 2024</p>																						
accertamenti entrate correnti anni 2022-2023-2024	media																														
19.355.511,45 € 17.531.385,57 € 17.557.865,22 €	18.148.254,08 €																														
fondo crediti dubbia esigibilità ultimo anno	1.011.701,20 €																														
valore entrate correnti da utilizzare	17.136.552,88 €																														

ENTRATE	titolo I	TITOLO II	TITOLO III	TOTALE
2024	12.491.577,95 €	546.492,37 €	4.519.794,90 €	17.557.865,22 €
2023	12.244.509,02 €	966.653,53 €	4.320.223,02 €	17.531.385,57 €
2022	11.967.670,63 €	1.071.139,00 €	6.316.701,82 €	19.355.511,45 €
			totale entrate triennio	54.444.762,24 €
			media delle entrate	18.148.254,08 €

L'Organo di Revisione ha verificato che l'Ente **NON ha assunto personale a tempo determinato, in deroga** agli ordinari limiti, ai sensi di quanto previsto dall'articolo **31-bis c. 1** del D.L. 152/2021 **a far valere su risorse proprie.**

Nella determinazione della spesa di personale si è tenuto conto delle seguenti disposizioni che impattano dal 2025:

- **per il rinnovo del contratto collettivo di lavoro 2022-2024 del personale dipendente degli enti locali:** il 23 febbraio 2026 è stato firmato definitivamente il rinnovo del CCNL Funzioni locali 2022-2024 per il personale funzioni locali. Con l'entrata in vigore del nuovo contratto, gli Enti dovranno riportare nei bilanci i dati aggiornati delle spese di personale e applicare l'avanzo accantonato nell'avanzo di amministrazione 2025 per sterilizzare gli arretrati. Poiché, il rendiconto 2025 dovrà essere approvato entro il 30/04/2026, probabilmente gli Enti dovranno applicare l'avanzo accantonato presunto 2025, ai sensi di quanto previsto dall'art. 187 c. 3, 3-quater e 3 quinquies Tuel e dal paragrafo 9.2.14 del principio contabile 4/2 del d.lgs. 118/2011. **L'ente con deliberazione di g.c. del 09/03/2026 ha applicato l'avanzo accantonato presunto 2025 per la sterilizzazione degli arretrati CCNL 2022-2024;**
- **per il rinnovo del CCNL 2025-2027:** i commi 128-130 della LEGGE 30 dicembre 2024, n. 207 (Legge di bilancio 2025) definiscono i costi per i rinnovi contrattuali del triennio 2025-2027. Per gli enti locali, gli incrementi corrispondono a:
 - ✓ **2025:** 1,8% della spesa del personale
 - ✓ **2026:** 3,6% della spesa del personale
 - ✓ **2027:** 5,4% della spesa del personale

Gli oneri sono a carico dei singoli enti. Con le risorse finanziate, a partire dal 1° aprile 2025 viene corrisposta l'indennità di vacanza contrattuale nella misura dello 0,6% del trattamento tabellare in godimento, aumento che diventa dell'1% a decorrere dal 1° luglio 2025.

- **per il rinnovo del contratto del triennio 2028/2030:** il comma 131 della Legge di bilancio 2025 anticipa già gli stanziamenti per il triennio successivo. Per il personale degli enti locali, gli incrementi corrispondono a:
 - ✓ **2028:** 1,9% della spesa del personale
 - ✓ **2029:** 3,9% della spesa del personale
 - ✓ **2030:** 5,9% della spesa del personale

Anche in questo caso, gli oneri sono a carico dei singoli enti.

Queste somme rappresentano un anticipo del futuro rinnovo contrattuale e **presentano le seguenti caratteristiche:**

- non rilevano, in quanto correlate al rinnovo contrattuale, ai fini del rispetto del tetto di spesa fissato dal comma 557 (e 562) della legge 296/2006;
- rilevano, invece, ai fini della determinazione degli spazi assunzionali ai sensi dell'articolo 33 del DL n. 34/2019 convertito dalla legge n. 58/2019 e dei relativi decreti attuativi (la normativa oggi vigente consente di sterilizzare a tal fine soltanto gli arretrati contrattuali di anni precedenti (art. 3, comma 4-ter, D.L. n. 36/2022);
- gli arretrati che sono maturati a seguito degli incrementi disposti dal contratto nazionale a partire dal 1° gennaio 2024, invece, vanno in deroga al tetto della spesa del personale di cui all'articolo 33 del DL 34/2019;
- l'anticipo dell'IVC è soggetto a tassazione ordinaria, poiché in questo caso non ci troviamo di fronte ad emolumenti arretrati per prestazioni di lavoro dipendente riferibili ad anni precedenti.

Nelle spese di personale, va considerato anche la **nuova disposizione di cui all'art. 14, comma 1-bis del DL 25/2025**, che ha previsto dal 2025 la possibilità a Comuni, Province, Città metropolitane e Regioni, di **incrementare dei fondi per le risorse decentrate per personale non dirigente, in deroga al limite del 2016** di cui al D.Lgs. n. 75/2017 fino al **conseguimento di un'incidenza non superiore al 48% delle somme destinate alla componente stabile** del predetto Fondo, maggiorate degli importi relativi alla remunerazione degli incarichi di posizione organizzativa, sulla spesa complessivamente sostenuta nell'anno 2023 per gli stipendi tabellari delle aree professionali. Come chiarito dalla Rgs con nota del 27/06/2025 prot. n. 175706, tale incremento dei fondi per le risorse decentrate è possibile nel rispetto del valore soglia indicato dall'articolo 33 del DL 34/2019 e del tetto fissato dai commi 557 e 562 della legge 296/2006. Il valore dei tabellari del 2023, base di calcolo del 48 per cento rispetto al quale determinare l'aumento massimo, deve tenere conto del nuovo ordinamento professionale introdotto dal contratto nazionale del 16 novembre 2022 dal 1° aprile di quell'anno.

La Revisore **raccomanda** all'Ente di **monitorare costantemente la spesa per il personale** e di programmare i propri fabbisogni assunzionali nel rispetto della normativa vigente, adottando azioni, da modulare nell'ambito della propria autonomia, tali da assicurare il contenimento della spesa di personale entro i limiti recati dalle disposizioni di cui agli artt. 557 e seguenti, della legge n. 296/2006 (Corte dei conti, Sez. Veneto, con deliberazione n. 81/2023), salvo i casi previsti dalla legge che non rilevano ai fini del rispetto del suddetto limite di spesa.

Coerenza pianificazione del personale con i progetti PNRR.

L'Organo di revisione ha verificato che l'Ente ha predisposto la pianificazione del fabbisogno del personale **2025** in maniera coerente ai progetti del **PNRR**.

Contrattazione decentrata integrativa di personale non dirigente funzione pubblica locale.

L'Organo di revisione **dà atto** che:

- deliberazione della giunta comunale n. 257 del 30.11.2022 con la quale è stata costituita la delegazione trattante di parte pubblica;
- deliberazione della giunta comunale n. 51 del 13.03.2025 con la quale è stato costituito il fondo delle risorse decentrate per l'anno 2025 ai sensi dell'articolo 79 del c.c.n.l. 16.11.2022 (certificazione del revisore dei conti in merito al controllo sulla compatibilità dei costi della contrattazione collettiva integrativa con i vincoli di bilancio e quelli derivanti dall'applicazione delle norme di legge effettuata ai sensi dell'articolo 40 bis del decreto legislativo 30.03.2001, n. 165 - agli atti prot. n. 8555 del 10.03.2025);
- deliberazione della giunta comunale n. 131 del 17.06.2025 con la quale il presidente della delegazione trattante di parte pubblica è stato autorizzato alla sottoscrizione definitiva del contratto collettivo integrativo parte giuridica triennale ed economica dell'anno 2025 ai sensi dell'articolo 8, comma 7, del c.c.n.l. 16.11.2022 senza rilievi del revisore dei conti (sottoscrizione definitiva effettuata in data 26.06.2025 a seguito della sottoscrizione effettuata da tutti i componenti della delegazione trattante);
- determinazione n. 153/SF del 26.06.2025 con la quale è stato suddiviso il fondo delle risorse decentrate per l'anno 2025 a seguito della sottoscrizione del contratto decentrato integrativo – parte economica in data 26.06.2025
- deliberazione della giunta comunale n. 265 del 26.11.2025 con la quale il fondo delle risorse decentrate dell'anno 2025 è stato integrato ai sensi dell'articolo 14, comma 1 bis, del decreto legge n. 25/2025 convertito dalla legge n. 69/2025;

- determinazione n. 273/SF del 28/11/2025 con la quale il fondo delle risorse decentrate dell'anno 2025 è stato integrato ai sensi dell'art. 14, c. 1 bis, del DL n. 25/2025 convertito dalla Legge n. 69/2025;

- L'Organo di revisione **ha certificato** la costituzione del fondo per il salario accessorio.
- L'Organo di revisione **ha rilasciato** il parere sull'accordo decentrato integrativo per il personale del comparto.
- L'organo di revisione **ha certificato** la compatibilità dei costi a norma dell'art. 40-bis, co. 1, del D.lgs. n. 165/2001.)

La **Revisore raccomanda all'Ente di seguire le fasi della gestione delle risorse** destinate alla contrattazione decentrata integrativa che sono indicate dalla giurisprudenza contabile e da seguire nell'individuazione nel bilancio delle risorse, nella costituzione del Fondo con vincolo di destinazione e ripartizione delle risorse mediante la contrattazione decentrata.

L'allegato 4/2 al punto 5.2 del D.lgs. 118/2011 definisce la corretta gestione della spesa di personale relativa al trattamento accessorio e premiante, prevedendone l'imputazione nell'esercizio di liquidazione, e comprende 3 fasi obbligatorie e sequenziali e che solamente nel caso in cui nell'esercizio di riferimento siano adempiute correttamente tutte e tre le fasi, le risorse riferite al "Fondo" potranno essere impegnate e liquidate (Corte dei Conti Sez. Veneto, del. n. 263/2016):

- 1) la **prima fase** consiste nell'individuazione in bilancio delle risorse;
- 2) la **seconda fase** consiste nell'adozione dell'atto di costituzione del fondo che ha la funzione di costituire il vincolo contabile alle risorse e svolge una funzione ricognitiva in quanto è diretta a quantificare l'ammontare delle risorse. Tale atto deve essere formale e di competenza del dirigente e, inoltre, deve essere sottoposto a certificazione da parte dell'organo di revisione;
- 3) la **terza ed ultima fase** consiste nella sottoscrizione del contratto decentrato annuale che, secondo i nuovi principi della competenza finanziaria potenziata, costituisce titolo idoneo al perfezionamento dell'obbligazione.

SERVIZI CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO

L'Organo di revisione **ha** provveduto ad accertare l'**equivalenza** tra gli accertamenti e gli impegni di spesa dei capitoli relativi ai servizi per conto terzi e risultano essere equivalenti.

Entrate Titolo 9

	Previsioni definitive	Accertamenti	Minori o maggiori entrate
Tipologia 100: Entrate per partite di giro	3.716.600,00	2.882.812,68	833.787,32
Tipologia 200: Entrate per conto terzi	510.500,00	335.432,45	175.067,55
Totale	4.227.100,00	3.218.245,13	1.008.854,87

Spese Titolo 7

	Previsioni definitive	Impegni	Minori spese
Spese per conto terzi e partite di giro	4.227.100,00	3.218.245,13	1.008.854,87
Totale	4.227.100,00	3.218.245,13	1.008.854,87

L'Organo di revisione **ha verificato** che la contabilizzazione delle poste inserite tra i servizi per conto di terzi e le partite di giro è conforme con quanto stabilito dal principio contabile applicato 4/2, par. 7.

VERIFICA RISPETTO AI VINCOLI IN MATERIA DI CONTENIMENTO DELLE SPESE

Le spese di rappresentanza rispondono all'esigenza di proiezione esterna dell'Ente per l'accrescimento del prestigio, e non riguardano l'ordinaria gestione dell'Ente, né i servizi alla collettività.

In sostanza, le spese di rappresentanza devono avere i seguenti requisiti:

- ufficialità dell'evento,
- eccezionalità della spesa,
- accrescimento del prestigio,

nonché devono perseguire e soddisfare il peculiare interesse e vantaggio per la popolazione e promuovere l'immagine dell'ente, con positive ricadute sul territorio siano esse in termini economici, di turismo, di industria o altro, oltre che di ordine immateriale quali la valorizzazione storica, culturale, di solidarietà, ecc.

Non sono quindi ammesse le spese inquadrate come di rappresentanza in ordine:

- ad atti di mera liberalità;
- a spese di ospitalità effettuate in occasione di visite di soggetti in veste informale o non ufficiale;
- a omaggi, pranzi o rinfreschi offerti ad Amministratori o dipendenti;
- a spese connesse con l'attività politica volte a promuovere l'immagine degli amministratori e non l'attività o i servizi offerti alla cittadinanza.

L'Organo di revisione **ha verificato il rispetto dell'obbligo di certificazione delle spese di rappresentanza** previsto all'articolo 16, comma 26, del decreto-legge 13 agosto 2011, convertito, con modificazioni ed integrazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148.

L'Organo di revisione **ha controllato** che le *spese di rappresentanza certificate rispondano all'esigenza di proiezione esterna dell'Ente* per l'accrescimento del prestigio e non riguardino l'ordinaria gestione dell'Ente, né i servizi alla collettività.

EFFETTI SULLA GESTIONE FINANZIARIA 2025 CONNESSI ALL'EMERGENZA SANITARIA ED ENERGETICA E SPENDING REVIEW

Conguaglio dei fondi emergenziali covid-19 assegnati agli enti nel corso degli anni 2020-2021.

La normativa di riferimento del conguaglio del Fondo funzioni fondamentali Covid: il conguaglio è regolato dai Decreti MEF-Interno dell'8 febbraio 2024

e del 19 giugno 2024. Gli **enti che risultano in surplus**, debbono restituire dei fondi, in quanto hanno a suo tempo ottenuto risorse eccedenti rispetto al fabbisogno certificato. Dovranno restituire le risorse accantonate nell'avanzo vincolato dell'avanzo di amministrazione 2023 in 4 quote costanti dal 2024-2027 con prelievo diretto da parte dello Stato sul fondo solidarietà (contabilmente è una spesa). Si segue il principio generale di integrità, infatti il decreto attuativo dell'8 febbraio 2024 ha chiarito che i bilanci di previsione devono gestire **al lordo** queste partite. Si dispone che - **a partire dal preventivo 2024/2026 e fino a quello del triennio 2027/2029 - il bilancio sia approvato applicando in entrata del primo esercizio un importo pari ad un quarto dell'importo indicato nella colonna "Importo da acquisire al Bilancio dello Stato – Totale" delle tabelle C e D allegate al decreto.** Questo importo deve ovviamente corrispondere a quello accantonato tra le quote vincolate del risultato di amministrazione. **Al bilancio va allegato il prospetto a/2, con indicazione di quanto applicato.** Nel 2024 gli enti che avevano già approvato il bilancio di previsione alla data del decreto dovevano provvedere ad applicare le risorse con una variazione di bilancio a cura del responsabile in base all'articolo 175, comma 5-quater, lettera c), del Tuel. La commissione Arconet, è ritornata sul tema della regolazione finale dei fondi Covid, **confermando che in vista del bilancio di previsione 2025-2027, gli enti locali provvederanno già in sede di approvazione, ad applicare in entrata del primo esercizio, la seconda quota dell'importo, pari a un quarto di quanto** indicato nella colonna importo da acquisire al bilancio dello Stato – totale delle tabelle C e D, accantonato tra le quote vincolate del risultato di amministrazione, del Dm 8 febbraio 2024. **Si tratta di applicazione dell'avanzo presunto** in base al decreto del 19 giugno 2024, poiché si tratta di utilizzo anticipato dell'avanzo rispetto all'approvazione del rendiconto delle quote vincolate, l'ente dovrà procedere nel rispetto della previsione **dell'articolo 187, comma 3-quater del Tuel** (che riguarda la procedura sull'utilizzo delle quote accantonate o vincolate dell'avanzo presunto), come confermato da Arconet in risposta a un quesito di un Comune a ottobre 2024. **L'ente dovrà procedere nel seguente modo:**

- il bilancio di previsione 2025-2027 e anni seguenti, dovrà essere approvato comprensivo dell'allegato a/2 per quanto riguarda questa voce e dovrà approvare il bilancio di previsione 2025-2027 e anni seguenti comprensivo degli allegati a/1, a/2 e a/3;
- nel rispetto inoltre dell'articolo 11, comma 3, lettera a) del d.lgs. n. 118/2011, il prospetto del risultato di amministrazione presunto riferito al 31 dicembre anno precedente, allegato allo schema di bilancio di previsione 2025-2027 e anni seguenti, dovrà essere compilato anche con riferimento alla terza parte riservata all'utilizzo del risultato di amministrazione presunto al 31 dicembre 2024 previsto nel bilancio;
- entro il 31 gennaio 2025, la Giunta dovrà approvare la verifica delle risorse vincolate ex art. 187 comma 3-quater del Tuel. In caso di utilizzo dell'avanzo nel bilancio approvato dopo il 31 gennaio, l'inserimento nel bilancio di previsione dell'avanzo richiede che il prospetto dell'avanzo presunto allegato al bilancio sia aggiornato con le risultanze di preconsuntivo al 31 dicembre, e l'approvazione dello schema di avanzo presunto assolve già alla funzione ricognitoria richiesta dall'articolo 187, comma 3-quater del Tuel;
- con riferimento al versamento al bilancio dello Stato, infine, il comune provvederà con una variazione di bilancio a cura del responsabile finanziario ai sensi dell'art. 175, comma 5-quater, lettera c), del d.lgs. n. 267 del 2000.

Quindi, tra le quote vincolate da iscrivere nella prima annualità del bilancio di previsione, **gli enti in eccedenza di risorse Covid (enti in surplus finale) dovranno iscrivere, fino al 2027, le risorse da restituire al bilancio dello Stato nel corso dell'anno**, secondo quanto stabilito dal Dm 8 febbraio 2024. L'utilizzo di queste risorse, che dovranno essere iscritte in apposito capitolo al titolo I della spesa, macroaggregato 104, tra i trasferimenti correnti, è effettuato in deroga all'articolo 1, comma 897, della legge 145/2028, che limita la possibilità di utilizzo delle quote vincolate, accantonate e destinate ad un importo non superiore a quello di cui alla lettera A) del prospetto riguardante il risultato di amministrazione al 31 dicembre dell'esercizio precedente, al netto della quota minima obbligatoria accantonata nel risultato di amministrazione.

Il Comune di Bordighera, trovandosi con un saldo finale pari a ZERO nella regolazione finale dei fondi Covid, non dovrà contabilizzare gli effetti di tale regolazione.

In particolare per codesto Comune, le risultanze finali contenute nell'allegato C del Dm 8 febbraio 2024 sono:

Cod BDAP	COMPARTO	REGIO NE	Ente	Deficit finale	Surplus finale	Ristori non utilizzati al 31.12.2022	Importo da acquisire al Bilancio dello Stato - Totale	Importo da acquisire al Bilancio dello Stato - Quota annuale 2024-2027	Importo da erogare all'Ente su Fondo art.1 comma 508 L. 213/2023 - Totale	Importo da erogare all'Ente su Fondo art.1 comma 508 L. 213/2023 - Quota annuale 2024 - 2027
154342930515951901	COMUNI	LIGURIA	BORDIGHERA	0	0	0	0	0	0	0

La spending review:

si tratta dei tagli di risorse disposti da disposizioni legislative nei confronti dei bilanci degli enti locali.

Attualmente i tagli che riguardano gli enti locali sono due:

- **Spending review informatica (terminata nel 2025), ex art. 1 comma 850 Legge 178/2020.** La spending review informatica è terminata il 31.12.2025 e quindi non è stata più stanziata nel bilancio 2026-2028;
- **e la spending review derivante dalla legge di bilancio 2024 (terminerà il 31/12/2028) ex art. 1, commi 533-535, della l. 213/2023.** E' prevista in ciascuno degli esercizi 2025-2026-2027, che stabilisce per il quinquennio 2024-2028 un taglio di risorse a carico degli enti locali che sarà ripartito in proporzione della spesa corrente decurtata del valore della missione 12, sulla base dei dati di rendiconto del 2022 o, in mancanza, dell'ultimo rendiconto approvato, ma anche "tenendo conto" delle risorse del PNRR assegnate a ciascun ente al 31 dicembre 2023. Il contributo alla finanza pubblica, è trattenuto dal Ministero dell'interno a valere sulle somme spettanti a titolo di Fondo di solidarietà comunale di cui all'articolo 1, comma 380, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, per i comuni, e sulle somme spettanti a titolo di fondo unico distinto per le province e le città metropolitane di cui all'articolo 1, comma 783, della legge 30 dicembre 2020, n. 178. Fermo restando quanto disposto dal periodo precedente, gli enti locali accertano in entrata le somme spettanti, rispettivamente, per i comuni a titolo di Fondo di solidarietà comunale di cui all'articolo 1, comma 380, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, e per le province e le città metropolitane a titolo di fondo unico di cui all'articolo 1, comma 783, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, e impegnano in spesa il concorso alla finanza pubblica di cui al comma 534 del presente articolo, provvedendo, per la quota riferita al concorso attribuito, all'emissione di mandati versati in quietanza di entrata. In caso di incapienza dei fondi di cui al periodo precedente, si applicano le disposizioni dell'articolo 1, commi 128 e 129, della legge 24 dicembre 2012, n. 228. Sono *esclusi* dal taglio gli enti in crisi finanziaria conclamata (dissesto e predissesto) e quelli che hanno sottoscritto gli accordi per il ripiano dei disavanzi di cui al comma 567 e seguenti della legge 197/2022 e all'art. 43, comma 2, del decreto legge 50/2022. Sono confermate le modalità di contabilizzazione al lordo delle poste relative ai tagli che insisteranno sul Fondo di solidarietà.

Allegato B) - Concorso alla finanza pubblica per gli anni dal 2024 al 2028 dei Comuni al decreto del 30 settembre 2024 "Riparto del concorso alla finanza pubblica" che per il Comune di Bordighera è pari a:

Allegato B - Concorso alla finanza pubblica per gli anni dal 2024 al 2028 dei Comuni					
Codice BDAP - COMUNE	Concorso alla finanza pubblica per il 2024	Concorso alla finanza pubblica per il 2025	Concorso alla finanza pubblica per il 2026	Concorso alla finanza pubblica per il 2027	Concorso alla finanza pubblica per il 2028
154342930515951901 BORDIGHERA	68.664	68.714	70.937,74	73.397,20	73.455,25

RAPPORTI CON ORGANISMI PARTECIPATI

Verifica rapporti di debito e credito con i propri enti strumentali e le società controllate e partecipate

Crediti e debiti reciproci

E' necessario che la conciliazione dei rapporti di debito/credito tra il Comune e gli organismi partecipati presenti la doppia asseverazione del revisore del Comune e anche la corrispondente asseverazione dei revisori delle partecipate, come previsto dall'articolo 11, comma 6, lettera j), del decreto legislativo 18/2011 che ha come obiettivo di porre un freno al disallineamento delle poste debitorie e creditorie nei bilanci degli organismi partecipati e dell'ente pubblico controllante.

L'Organo di revisione, ai sensi dell'art.11, comma 6 lett. J del d.lgs.118/2011, ha verificato che i prospetti dimostrativi di cui all'art. 11, comma,6, lett. j), d.lgs. n.118/2011 riportanti i debiti e i crediti reciproci tra l'Ente e gli organismi partecipati, recano l'asseverazione, oltre che del presente Organo di revisione, anche dell'organo di controllo dei relativi enti e società controllati e partecipati

Il prospetto evidenzia che l'Ente deve ancora versare un importo a titolo di contributo a saldo anno accademico 2024/2025 pari ad € 16.148,07 e deve ancora versare l'intero

importo dei contributi per l'anno accademico 2025/2026 per 35.340,00€, per un totale a credito della partecipata verso l'Ente di 51.488,07€, come meglio individuati dalle seguenti annotazioni da parte della partecipata:

***Annotazioni: Nel corso dell'anno 2025 il Comune di Bordighera non ha effettuato versamenti; in conto esercizio 2025 risultano imputati per competenza € 19.191,93 già versati in data 16/12/2024, pertanto alla data del 31/12/2025, a fronte di un contributo complessivo dovuto pari a € 35.340,00 risultano ancora da versare € 16.148,07 . Si precisa inoltre che il Comune deve alla Fondazione l'intero importo dei contributi dovuti per l'anno accademico 2025/2026 pari ad € 35.340,00 di cui € 19.191,93 a saldo anno accademico 2025/2026.**
Non esistono debiti della Fondazione verso il Comune di Bordighera alla data del 31.12.2025

La Revisore consiglia all'Ente di adottare senza indugio i provvedimenti necessari per saldare le partite debitorie, altrimenti dovrà procedere ad appositi accantonamenti a fondo rischi nel risultato di amministrazione.

La Revisore, vista l'importanza della verifica della conciliazione dei rapporti creditori e debitori tra l'ente e gli organismi partecipati il cui esito condiziona l'attendibilità del risultato di amministrazione e conseguentemente può modificare gli equilibri di bilancio, suggerisce all'Ente di monitorare costantemente che non ci siano altri crediti/debiti con la partecipata, anche durante l'anno in corso.

In caso di discordanza tra gli importi dell'ente locale e del soggetto partecipato, in sede di approvazione del bilancio di esercizio di quest'ultimo, il voto del socio dovrà essere negativo, in assenza di opportuni accorgimenti contabili (fondo svalutazioni o perdite su crediti, fondo rischi o rettifiche di attivo) tesi a sterilizzare le differenze emerse nella verifica crediti e debiti ed emersa in sede di asseverazione da parte degli organi di controllo. Inoltre, Nel caso in cui emergano discordanze l'ente dovrà adottare senza indugio, e comunque non oltre il termine dell'esercizio finanziario in corso, i provvedimenti necessari ai fini della riconciliazione delle partite debitorie e creditorie. Se i crediti vantati dagli organismi partecipati sono maggiori dei corrispondenti debiti (residui passivi) al 31/12 presenti nel rendiconto dell'ente, l'ente dovrà effettuare appositi accantonamenti a fondo rischi nell'ambito del risultato di amministrazione, mentre l'organismo partecipato dovrà procedere ad accantonamenti al fondo svalutazione crediti nel caso in cui abbia registrato crediti superiori ai residui passivi/debiti risultanti dalle scritture contabili dell'ente.

In caso in cui l'Ente effettui una concessione di credito a una società partecipata la cui restituzione è rateizzata nel tempo, occorre evidenziare tale credito nell'allegato f) al rendiconto dedicato agli accertamenti pluriennali del titolo 5. Tuttavia, l'importo erogato dall'ente e non ancora rimborsato costituisce un credito a fronte del debito che la società ha nei confronti dell'ente socio. Tale credito, inoltre, deve risultare nello stato patrimoniale dell'ente e nell'allegato C al rendiconto nella tabella denominata "Confronto fondo crediti di dubbia esigibilità - fondo svalutazione crediti" terza riga "accertamenti imputati agli esercizi successivi a quello cui il rendiconto si riferisce (m)" eventualmente svalutato qualora si ritenga sia di dubbia esigibilità come previsto dal caso n. 11 dell'esempio n. 21 "Le scritture di assestamento" del principio 4/3.

Esternalizzazione dei servizi

L'Ente, nel corso dell'esercizio 2025, ha proceduto a esternalizzare i seguenti servizi:

Rilevato che per il Comune di Bordighera i servizi a rilevanza economica non a rete, rientranti nella verifica di cui sopra, affidati all'esterno, sono i seguenti:

- servizi di trasporto scolastico, gestiti tramite appalto,
- servizi cimiteriali gestiti tramite appalto,
- servizi sportivi erogati dall'impianto palazzetto dello sport "Emilio Biancheri" gestiti tramite concessione,
- servizi sportivi erogati tramite l'impianto sportivo "Tennis 1878 di Bordighera",
- servizi sportivi erogati tramite l'impianto sportivo in zona "Due Strade";

(vedere la parte relativa ai "Servizi affidati a terzi nel 2025").

Inoltre, **non ha sostenuto alcuna spesa** a favore dei propri enti e società **partecipati/controllati**, direttamente o indirettamente.

Costituzione di società e acquisto di partecipazioni societarie

L'Ente, nel corso dell'esercizio **2025**, **non ha** proceduto alla costituzione di una nuova/nuove società o all'acquisizione di una nuova/nuove partecipazioni societarie.

Razionalizzazione periodica delle partecipazioni pubbliche

Non risultano organismi **totalmente partecipati o controllati** dall'Ente.

ORGANISMI STRUMENTALI	SITO INTERNET
ENTI STRUMENTALI CONTROLLATI	SITO INTERNET

ENTI STRUMENTALI PARTECIPATI	% PARTECIPAZIONE	SITO INTERNET ove consultare i relativi rendiconti o bilanci di esercizio
SOCIETA' CONTROLLATE	% PARTECIPAZIONE	SITO INTERNET
SOCIETA' PARTECIPATE	% PARTECIPAZIONE	SITO INTERNET ove consultare i relativi rendiconti o bilanci di esercizio
Fondazione Promozione dell'Università nel Ponente Ligure (c.d. Pu.Po.Li)	2,85%	www.imperia.unige.it

L'Ente locale attualmente, ha **una partecipazione diretta** nella seguente fondazione:

1. Fondazione per la Promozione dell'Università nel Ponente Ligure di seguito Fondazione P.U.PO.LI (trasformata dal 01.05.2023 dalla Società Promozione Università s.p.a.)	2,85 %
--	--------

Finalità: sostegno e gestione corsi universitari finalizzati a favorire lo sviluppo economico e sociale della Provincia di Imperia; promozione attività finalizzate alla realizzazione di attività formative e culturali qualificate in stretto rapporto con l'università di Genova ed estere.

Durata: dal 26/07/1995 al 31/12/2060

Partecipazioni indirette.

L'Ente **non** possiede partecipazioni indirette.

Ricognizione periodica.

L'Ente **ha effettuato** la ricognizione periodica.

Con delibera del Commissario Prefettizio con i poteri del C.C. n. 04 del 30/12/2025 l'Ente ha provveduto alla **ricognizione periodica** delle partecipazioni pubbliche alla data del **31/12/2024** ex art. 20, d.lgs. 19.08.2016, n. 175, come modificato dal d.lgs. 16.06.2017, n. 100, e dall'esito della ricognizione non emerge la necessità di adottare un nuovo piano di

razionalizzazione delle partecipazioni, in quanto vengono rispettate le condizioni normative previste per il loro mantenimento e non emergono necessità di ulteriori razionalizzazioni o aggregazioni. Per cui la suddetta partecipazione resterà in portafoglio finanziario del Comune.

Il **Revisore dei Conti** ha espresso **parere favorevole (con verbale prot. 31114 del 23/09/2025)**, sulla **ricognizione periodica partecipazioni al 31/12/2024**, ricordando all'Ente l'obbligo di comunicazione dell'esito di tale ricognizione, anche se negativo, con le modalità previste.

Revisione straordinaria.

Con delibera del C.C. n. 44 del 26/09/2017 l'Ente ha provveduto alla **revisione straordinaria** delle società partecipate detenute ai sensi dell'art. 24, d.lgs. 19.08.2016, n. 175, e si è dato atto che non sussiste la necessità di adottare attività di razionalizzazione della partecipazione del Comune nella Società Promozione Università p.a. (S.P.U. spa) – quota 2,85%- ricorrendone i presupposti di legge e di motivazione.

Garanzie rilasciate

Non sono state rilasciate **garanzie**.

Non sono stati attivati contratti relativi a **strumenti di finanza derivata**.

Fondo perdite aziende e società partecipate

Vedere la sez. dedicata agli accantonamenti.

Servizi affidati a terzi nel 2025.

Verifica periodica della gestione dei servizi pubblici locali a rilevanza economica ex art. 30 del Dlgs 201/2022.

Con il D.Lgs. 201/2022 si ha il riordino della disciplina dei servizi pubblici locali di rilevanza Economica le cui disposizioni prevalgono sulle normative di settore, con lo scopo di raggiungere e mantenere obiettivi di efficacia ed efficienza nella prestazione dei servizi, e l'obbligo di raggiungimento dell'equilibrio economico-finanziario della gestione.

La verifica periodica della gestione dei servizi pubblici locali va effettuata per la **prima volta entro il 31 dicembre 2023** e poi va ripetuta ogni anno. Si tratta di un nuovo adempimento che **riguarda i seguenti soggetti**:

- gli enti locali o loro forme associative, con popolazione superiore a 5.000 abitanti
- per le città metropolitane,
- le province,
- e gli altri enti competenti, in relazione al proprio ambito o bacino del servizio.

La ricognizione rileva anche nel caso di affidamento dei servizi pubblici locali a **società in house**. In questo caso la ricognizione dei slp è contenuta nella relazione aggiornata ogni anno, contestualmente all'analisi dell'assetto delle società partecipate art. 20 del TUSP, di cui ne costituisce un'appendice (art. 30 c. 2 D. Lgs. N. 201/2022).

I **servizi pubblici locali di interesse economico generale a rete** sono ad esempio:

- la distribuzione dell'energia elettrica.
- la distribuzione del gas naturale.
- il servizio idrico integrato.
- la gestione dei rifiuti urbani.
- il trasporto pubblico locale.

I **servizi pubblici locali a rilevanza economica non a rete (affidati in gestione a terzi)** individuati dal **Decreto Mimit del 31/08/2023**, sono:

- impianti sportivi (eccezion fatta per gli impianti a fune espressamente esclusi dall'art. 36 del D.lgs. n. 201/2022);
- parcheggi;
- servizi cimiteriali e funebri, qualora erogati come servizi pubblici locali;

- luci votive;
- trasporto scolastico.

Sono quindi, oggetto di ricognizione tutti i servizi pubblici locali a rilevanza economica «affidati» dal singolo ente.

Ne sono invece esclusi sia le gestioni in economia, che sono per definizione sottratte al mercato, sia gli affidamenti effettuati dagli enti di gestione d'ambito o da altri soggetti, a loro volta destinatari della medesima disposizione e che dovranno allegare la relazione ex art. 20 del TUSP, e naturalmente i servizi pubblici locali privi di rilevanza economica, né i servizi strumentali. Per i servizi esclusi non è quindi necessario allegare alla relazione ex articolo 20 del Tusp da parte del Comune.

I soggetti obbligati, dovranno:

1) **analizzare tutti i servizi pubblici a rilevanza economica affidati dall'ente a terzi**, con **esclusione** dei servizi esercitati in economia, i servizi di interesse generale privi di rilevanza economica (es servizi alla persona, culturali, sportivi, ...) e i servizi strumentali;

2) **verificare per ogni servizio affidato, l'andamento della gestione dal punto di vista:**

- economico (ad es. possono essere impiegati gli indicatori del decreto direttoriale del Mimit (Ebitda, Ebit, Roi...);
- della qualità del servizio;
- dell'efficienza;
- del rispetto degli obblighi indicati nel contratto di servizio.

Rilevato che per il Comune di Bordighera i servizi a rilevanza economica non a rete, rientranti nella verifica di cui sopra, affidati all'esterno, sono i seguenti:

- servizi di trasporto scolastico, gestiti tramite appalto,
- servizi cimiteriali gestiti tramite appalto,
- servizi sportivi erogati dall'impianto palazzetto dello sport "Emilio Biancheri" gestiti tramite concessione,
- servizi sportivi erogati tramite l'impianto sportivo "Tennis 1878 di Bordighera",
- servizi sportivi erogati tramite l'impianto sportivo in zona "Due Strade";

L'Ente, quindi, avendo una popolazione superiore a 5.000 abitanti, ha effettuato la ricognizione di cui all'art. 30 del Dlgs 201/2022, con deliberazione del Commissario Prefettizio con i poteri del C.C. n. 6 del 30/12/2025.

Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) e Piano nazionale degli investimenti complementari (PNC)

Il Comune di Bordighera è soggetto attuatore di progetti finanziati con contributi PNRR.

- ✓ *normativa della contabilizzazione di tali risorse*, di cui all'art. 15 c. 3 e 4 del Dl. 31 maggio 2021, n. 77 c.d. Decreto Semplificazioni, convertito con Legge n. 181/2021, art. 9, commi 6 e 7 del Dl. n. 152/2021, artt. 2 e 3 c.3 del Dm. 11 ottobre 2021; della Faq Arconet n. 48 rgs del 21/12/2021 che illustra gli interventi di semplificazione e flessibilità riguardanti la contabilità degli enti locali diretti a favorire l'attuazione del PNRR e del Piano Complementare; e delle Circolari Mef-RgS in particolare delle circolari n. 27 del 21 giugno 2022 (Monitoraggio delle misure Pnrr), n. 28 del 4 luglio 2022 (Controllo di regolarità amministrativa e contabile sugli atti di gestione delle risorse del Pnrr - prime indicazioni operative), n. 29 del 26 luglio 2022 (che riporta in allegato il Manuale delle procedure finanziarie Pnrr), n. 30 dell'11 agosto 2022 (riassume il quadro normativo delle procedure di controllo e rendicontazione delle misure Pnrr), e la circolare n. 34 del 17 ottobre 2022 (fissa le linee guida metodologiche per la rendicontazione degli indicatori comuni). Riassumendo la normativa prevede che le risorse del Pnrr e Pnc possono essere accertate anche con la sola deliberazione di riparto o assegnazione del contributo e non necessita dell'impegno dell'amministrazione erogante con imputazione agli esercizi di esigibilità ivi previsti (art. 15, comma 4 DL n. 77 del 2021). Le entrate vanno iscritte nei trasferimenti da Ministeri mentre gli impegni sono classificati per finalità economica nel rispetto del piano dei conti. Per assolvere all'obbligo della perimetrazione devono essere creati capitoli di Peg, distinti per progetti, integrando la descrizione con missione, componente, investimento e Cup. Gli anticipi, rispetto alla realizzazione delle spese, sono da contabilizzare come trasferimenti di risorse del Piano e non come anticipazioni di liquidità (articolo 2, comma 2, del Dm 11 ottobre 2021). I trasferimenti versati in anticipo sono accertati con imputazione all'esercizio in cui è previsto l'effettivo incasso e, per la copertura delle spese imputate agli esercizi successivi, è attivato il FPV. Alla fine dell'esercizio le risorse accertate confluiscono nel risultato di amministrazione come risorse vincolate e quindi possono essere applicate al bilancio preventivo, anche da

parte degli enti in disavanzo. Trattandosi di entrate vincolate, i contributi Pnrr e Pnc possono essere oggetto di variazioni di bilancio fino al 31 dicembre dell'esercizio (articolo 175, comma 3, lettera a) del Tuel). Fino al 2026 le amministrazioni possono iscrivere i finanziamenti nel corso dell'esercizio o della gestione provvisoria (articolo 15, comma 4-bis del Dl 77/2021). Infine, i soggetti esecutori devono assicurare il rispetto dei tempi di pagamento;

- ✓ normativa relativa all'iscrizione dell'opera pubblica finanziata dal PNRR nel Dup, l'art. 6-bis del DL n. 152/2021 prevede che, al fine di promuovere la massima partecipazione ai bandi di assegnazione delle risorse del PNRR o del PNC destinate alla realizzazione di opere pubbliche, stabilisce la possibilità di espletare le procedure di affidamento delle attività di progettazione anche in mancanza di una specifica previsione degli interventi nel piano triennale dei lavori pubblici e relativo elenco annuale. Quindi è possibile avviare una gara per l'opera non inserita in programma se questa è finanziata dalle risorse del PNRR, che rappresentano risorse aggiuntive e non vanno intaccate le disponibilità finanziarie riservate ad altri interventi già previsti. L'opera sarà successivamente inserita con l'aggiornamento del piano triennale delle opere pubbliche e nel piano annuale dei lavori;

- ✓ normativa sulle variazioni di bilancio in esercizio provvisorio per entrate/impegni relativi PNRR da parte della Giunta in base alle seguenti norme:
 - l'art. 175, comma 3, lettera a) del decreto-legislativo n. 267 del 2000 e art. 51, comma 6, lettera a) del d.lgs. n. 118 del 2011 prevede che, dal 2021 al 2026, gli enti locali possono variare il bilancio anche nel corso dell'esercizio provvisorio o della gestione provvisoria per iscrivere in bilancio i finanziamenti di derivazione statale ed europea per investimenti;
 - l'art. 15, comma 4-bis del decreto legge 77/2021 prevede che gli enti locali che si trovassero "in esercizio provvisorio o gestione provvisoria" risultano autorizzati per un quinquennio ovvero nel periodo dal 2021 al 2026 "a iscrivere in bilancio i relativi finanziamenti di derivazione statale ed europea per investimenti mediante apposita variazione, in deroga a quanto previsto dall'articolo 163 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e dall'allegato 4/2 annesso al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118"
 - la faq 48/2021 della rgs che alla lettera c) prevede " c. Per le risorse del PNRR e del PNC, trattandosi di entrate vincolate, gli enti possono variare il bilancio fino al 31 dicembre per iscrivere nuove o maggiori entrate, stanziare i correlati programmi di spesa e procedere con l'accertamento delle relative entrate (art. 175, comma 3, lettera a) del d.lgs. n. 267 del 2000 e art. 51, comma 6, lettera a del d.lgs. n. 118 del 2011). Dal 2021 al 2026, gli enti locali possono variare il bilancio anche nel corso dell'esercizio provvisorio o della gestione provvisoria per iscrivere in bilancio i finanziamenti di derivazione statale ed europea per investimenti (art. 15, comma 4-bis DL n. 77 del 2021)";
 - l'art. 15, comma 4, del d.l. 77/2021 che ha introdotto la possibilità di accertare le risorse del PNRR sulla base della deliberazione formale di riparto o assegnazione del contributo, senza dover attendere l'impegno dell'amministrazione erogante, con imputazione agli esercizi di esigibilità previsti. In base al punto 3.6 dell'allegato 4/2 al d.lgs. 118/2011, la regola generale, in caso di trasferimenti a rendicontazione, è che l'amministrazione beneficiaria del contributo accerti l'entrata con imputazione ai medesimi esercizi in cui l'amministrazione erogante ha registrato i corrispondenti impegni. Nel caso del PNRR, quindi, l'ente potrà accertare l'entrata e quindi autorizzare l'impegno della spesa correlata sulla base del solo provvedimento di assegnazione;

- ✓ normativa per le piccole e medie opere escluse totalmente o parzialmente dal Pnrr, con le novità introdotte dal Dl 19/2024 saranno finanziate con fondi nazionali e gli enti territoriali, soggetti attuatori, sono tenuti a rendicontare su Regis, sebbene semplificata con obbligo di perimetrazione e tracciabilità a livello gestionale, assolto tramite il Cup. Nel rispetto del comma 1 dell'art. 11 del D.L. n. 19 del 2 marzo 2024 la misura delle anticipazioni iniziali, erogabili in favore dei soggetti attuatori, è di norma pari al 30 per cento del contributo assegnato, ferme restando le eventuali maggiori percentuali previste da specifiche disposizioni di legge. Inoltre, nei casi prestabiliti dagli atti dispositivi e dalle norme di settore, è possibile anche richiedere un anticipo maggiore del 30%, motivando la richiesta. L'Amministrazione centrale titolare deve attestare, ai fini del riconoscimento dell'anticipazione, l'avvio dell'operatività dell'intervento ovvero l'avvio delle procedure propedeutiche alla fase di operatività. Essendo un acconto, l'anticipazione deve continuare ad essere accertata per cassa e classificata come trasferimento da ministeri (Dlgs 118/2011). Gli enti territoriali non sono tenuti al rispetto dell'onere di pubblicità e informazione (faq. 7,8 e 9 della RGS del 14/03/2024);

- ✓ normativa sui bandi PNRR relativi alla digitalizzazione, ai quali il Comune ha aderito, per cui occorre considerare che il contributo concesso segue il sistema "lump sum", cioè viene erogata una somma forfettaria in un'unica soluzione al raggiungimento dell'obiettivo oggetto del finanziamento. Quindi, la verifica non avviene attraverso la certificazione puntuale della spesa (non vanno rendicontati nel sistema ReGiS), ma i

Comuni dovranno presentare la documentazione attestante il rispetto degli obblighi previsti nel bando e il conseguimento dei risultati. L'importo forfettario è quindi, preventivamente assegnato dal Dipartimento con apposito decreto a ciascun ente ma subordinato, nell'erogazione, alla verifica della realizzazione del progetto. Le risorse erogate vanno contabilizzate a seconda della natura della spesa che viene sostenuta, per cui verranno inserite al titolo 2° dell'entrata (corrente) oppure al titolo 4° (capitale) secondo la finalità economica della spesa, nel rispetto del piano dei conti finanziario vigente (Faq 49 Arconet del 16/03/2022, ha chiarito che le spese per l'acquisto di servizi infrastrutturali Cloud sono classificate tra spese correnti tra quelle per l'informatica nel titolo I, mentre le spese relative agli altri avvisi di digitalizzazione, sono spese di investimento (in beni immateriali) e quindi le entrate vanno iscritte al titolo IV e le correlate spese al titolo II). Come per le altre risorse degli interventi del Pnrr, è necessaria la perimetrazione, assegnando nel PEG appositi capitoli di entrata e spesa con indicazione di missione, componente, investimento e Cup. I contributi erogati sono a fondo perduto, per cui le entrate degli avvisi di digitalizzazione, sia quelle del titolo IV che quelle del titolo II, sono vincolate solo per competenza (non c'è vincolo di cassa in quanto l'erogazione è successiva alla rendicontazione e al raggiungimento degli obiettivi). Una volta raggiunto il risultato, i fondi riscossi perdono il vincolo agli obiettivi dell'Avviso a cui erano collegate, il comune potrà impiegare le eventuali eccedenze ancora disponibile liberamente per finalità anche diverse dal finanziamento di spese ICT (cioè spese informatiche per integrare e completare il passaggio al digitale), tenendo però conto di alcuni limiti previsti dall'ordinamento contabile. Quindi, le eventuali eccedenze riscosse dei contributi per la transizione al digitale, non essendo vincolate, alimentano la quota libera. L'art. 27 del d.l. n. 152/21 consente per il periodo 2022-2026, di derogare alla disciplina contabile degli equilibri "interni" del bilancio (per la quale le spese di parte capitale non sono utilizzabili in parte corrente), consentendo ad esempio di procedere a variazioni compensative tra spese per investimenti in ICT del titolo II (spesa c/capitale) per il finanziamento della spesa cloud (spesa corrente). Tale deroga, però, non consente di utilizzare le risorse PNRR anche per finanziare spese correnti generiche o a carattere permanente.

L'Organo di revisione **ha verificato** che l'Ente **si è dotato** di soluzioni organizzative idonee per la gestione, il monitoraggio e la rendicontazione dei fondi PNRR.

L'Organo di revisione **ha verificato** che l'Ente **ha potenziato** il sistema di controllo interno alla luce delle esigenze previste dalle indicazioni delle circolari RGS sul PNRR.

L'Organo di revisione **prende atto** dei progetti finanziati dal PNRR in corso alla data di redazione del presente parere come relazionati nel **DUP 2025/2027**.

L'Organo di revisione **ha verificato** che l'Ente **ha previsto nel DUP una sezione dedicata al PNRR** e che tutti i documenti di programmazione **sono** coerenti con l'evoluzione dei progetti finanziati dal PNRR.

L'Organo di revisione prende atto che ad oggi l'Ente **ha ricevuto anticipazioni ai sensi dell'art. 9 del D.L. 152/2021**.

L'Ente **si è avvalso** della **facoltà prevista dall'art. 15, co. 4, d.l. n. 77/2021** e ha, quindi, accertato entrate derivanti dal trasferimento delle risorse del PNRR e del PNC sulla base della formale deliberazione di riparto o assegnazione del contributo a proprio favore con imputazione agli esercizi di esigibilità ivi previsti senza attendere l'impegno dell'amministrazione erogante.

L'Ente, in esercizio provvisorio o gestione provvisoria, ai sensi dell'art. 15, co. 4-bis, d.l. n. 77/2021, **non ha iscritto** a bilancio finanziamenti di derivazione statale ed europea per investimenti mediante apposita variazione, in deroga a quanto previsto dall'art. 163 del Tuel e dall'allegato 4/2 al d.lgs. n. 118/2011.

L'Organo di revisione ha verificato che l'Ente **ha predisposto appositi capitoli all'interno del PEG** (ai sensi dell'art. 3, co. 3, DM 11 ottobre 2021) al fine di garantire l'individuazione delle entrate e delle uscite relative al finanziamento specifico, garantendo così il tracciamento dei vincoli di competenza e di cassa.

L'Organo di revisione ha verificato **il rispetto delle regole contabili previste per i fondi del PNRR** così come richiamate dalla [FAQ 48 di Arconet](#) anche con riferimento alle somme messe a disposizione dal Decreto Opere Indifferibili.

L'Ente **non ha imputato a carico dei fondi del PNRR** una quota di **spesa di personale**.

L'Organo di revisione **ha verificato** che la contabilità al **31/12/2025** è allineata ai dati contenuti

nella banca dati REGIS.

L'Organo di revisione **ha verificato** che l'andamento dei progetti è **conforme** alle tempistiche previste.

L'Organo di revisione **ha verificato** che l'Ente **ha** rispettato i criteri di accertamento/impegno indicati per i progetti a rendicontazione dalla FAQ 48 di Arconet.

STATO PATRIMONIALE

L'Ente avendo una popolazione superiore a 5.000 abitanti **non si è avvalso** dell'opzione di cui all'art. 232, comma 2 del TUEL, prevista per i comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti, che possono redigere la situazione patrimoniale semplificata di cui al DM 12.10.2021 pubblicato sulla G.U. n.262 del 3.11.2021.

L'ente **ha allegato** al rendiconto una **situazione patrimoniale al 31 dicembre 2025**.

Nello stato patrimoniale sono rilevati gli elementi dell'attivo e del passivo, riferiti all'esercizio **2025**.

I valori patrimoniali al 31/12/2025 sono così rilevati:

STATO PATRIMONIALE			
ATTIVO	31/12/25	31/12/24	differenza
Immobilizzazioni immateriali	€ 74.871,36	€ 255.325,34	-€ 180.453,98
Immobilizzazioni materiali	€ 100.768.440,66	€ 106.266.149,86	-€ 5.497.709,20
Immobilizzazioni finanziarie	€ 23.036,52	€ 23.036,52	€ 0,00
Totale immobilizzazioni	€ 100.866.348,54	€ 106.544.511,72	-€ 5.678.163,18
Rimanenze	€ 19.888,48	€ 30.793,71	-€ 10.905,23
Crediti	€ 6.953.762,17	€ 7.215.067,95	-€ 261.305,78
Altre attività finanziarie	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Disponibilità liquide	€ 27.573.158,93	€ 23.462.243,62	€ 4.110.915,31
Totale attivo circolante	€ 34.546.809,58	€ 30.708.105,28	€ 3.838.704,30
Ratei e Risconti	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
totale ATTIVO	€ 135.413.158,12	137.252.617,00	-€ 1.839.458,88
			0,00
PASSIVO	31/12/25	31/12/24	differenza
Patrimonio netto	€ 101.988.034,88	€ 101.367.573,51	€ 620.461,37
Fondi per rischi e oneri	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Trattamento di fine rapporto	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Debiti di finanziamento	€ 113.694,65	128.853,91	-€ 128.853,91
debiti di funzionamento	€ 11.648.225,30	13.759.883,98	-€ 13.759.883,98
Debiti per trasferimenti e contributi	€ 680.125,30	861.311,13	-€ 861.311,13
Altri debiti	€ 3.191.257,89	2.743.136,35	-€ 2.743.136,35
Totale debiti	€ 15.633.303,14	€ 17.493.185,37	-€ 1.859.882,23

Ratei e Risconti	€ 17.791.820,10	€ 18.391.858,12	-€ 600.038,02
totale PASSIVO	€ 135.413.158,12	€ 137.252.617,00	-€ 1.839.458,88
CONTI D'ORDINE	€ 8.171.323,02	€ 8.003.072,62	€ 168.250,40

I crediti sono conciliati con i residui attivi nel seguente modo:

Crediti dello stato patrimoniale +	€ 6.953.762,17
Fondo svalutazione crediti +	€ 5.869.410,89
Saldo Credito IVA al 31/12 -	€ 10.730,83
Residui attivi riguardanti entrate giacenti presso depositi bancari e postali +	€ 0,00
Crediti stralciati dal conto del bilancio e mantenuti nello Stato Patrimoniale -	€ 163.273,37
Altri crediti non correlati a residui -	
Altri residui non correlati a crediti dello Stato Patrimoniale +	€ 0,00
RESIDUI ATTIVI =	
	€ 12.649.168,86

I debiti sono conciliati con i residui passivi nel seguente modo:

Debiti +	€ 15.633.303,14
Debiti da finanziamento -	€ 113.694,65
Saldo IVA (se a debito) -	€ 0,00
Residui Titolo IV + interessi mutui +	
Residui titolo V anticipazioni +	
Impegni pluriennali titolo III e IV* -	
altri residui non connessi a debiti +	€ 0,00
RESIDUI PASSIVI =	
	€ 15.519.608,49

Le variazioni di patrimonio netto sono così riassunte:

VARIAZIONI PATRIMONIO NETTO		
Al	FONDO DI DOTAZIONE PER RETTIFICHE	0,00
	<i>Riserve</i>	4.788.090,73
Allb	da capitale	0,00
Allc	da permessi di costruire	3.972.247,88
Alld	riserve indisponibili per bene demaniali e patrimoniali ind.	815.842,85
Alle	altre riserve indisponibili	0,00

AIf	altre riserve disponibili	0,00
AIII	Risultato economico dell'esercizio	-1.082.753,84
AIV	Risultati economici di esercizi precedenti	-3.084.875,52
AV	Riserve negative per beni indisponibili	0,00
	TOTALE VARIAZIONI PATRIMONIO NETTO	620.461,37

L'Organo di Revisione **ha verificato** che l'Ente **ha** provveduto:

- **all'adozione del piano dei conti integrato** di cui all'allegato n. 6 del d.lgs. n. 118/2011 in modo da evidenziare le modalità di raccordo dei dati finanziari ed economico-patrimoniali nonché consentire la rilevazione unitaria dei fatti gestionali;
- alla **tenuta della contabilità economico-patrimoniale** secondo il d.lgs. n. 118/2011;

L'ente **si è dotato** di idonee procedure contabili per la compilazione e la tenuta dell'inventario, in relazione al quale esistono rilevazioni sistematiche da aggiornare sullo stato della effettiva consistenza del patrimonio dell'ente.

La Revisore **ha verificato** che sia stato indicato separatamente nello Stato Patrimoniale Attivo del saldo del Conto di Tesoreria Unica presso la Banca d'Italia da quello presso l'Istituto tesoriere.

L'Ente **ha tenuto conto della matrice** di correlazione (facoltativa), pubblicata sul sito Arconet https://www.rgs.mef.gov.it/VERSIONI/e_government/amministrazioni_pubbliche/arconet/piano_dei_conti_integrato/, per il raccordo tra contabilità finanziaria e contabilità economico-patrimoniale, in attuazione del **sistema di contabilità economico-patrimoniale ACCRUAL**.

Si rammenta che, nell'ottica dell'adozione del sistema di contabilità economico-patrimoniale ACCRUAL, gli inventari devono essere annualmente aggiornati sulla base delle variazioni intervenute rispetto alla consistenza iniziale, le variazioni devono essere conciliate con le scritture patrimoniali e il costante aggiornamento degli inventari e il loro allineamento alle risultanze contabili.

*La transizione al sistema contabile Accrual è destinata a incidere significativamente sul modo in cui le amministrazioni pubbliche rappresentano la propria situazione economico-patrimoniale. Con la determina della Ragioneria generale dello Stato n. 129 del 2025 sono stati approvati i modelli di raccordo che consentono agli enti di passare dall'attuale sistema previsto dal decreto legislativo 118/2011 al nuovo sistema contabile economico-patrimoniale unico Accrual. Il raccordo tra i due sistemi contabili richiede l'applicazione sostanziale dei principi contabili del nuovo sistema. La riforma si inserisce in un contesto multilivello, nel quale convergono esigenze di armonizzazione europea, obiettivi di trasparenza, comparabilità dei dati e rafforzamento della governance fiscale. **Tuttavia, l'Accrual non sostituisce, almeno nell'immediato, la contabilità finanziaria autorizzatoria** che costituisce ancora l'ossatura dell'ordinamento contabile degli enti locali. **La fase attuale è infatti una fase pilota**, nella quale il nuovo sistema si affianca a quello vigente senza prenderne il posto. Per gli enti individuati dalla Ragioneria generale dello Stato, **l'esercizio 2025 costituisce il primo banco di prova concreto: gli schemi di conto economico e stato patrimoniale redatti secondo i principi Itas devono essere elaborati e trasmessi alla RgS entro il 30 giugno 2026**, ma conservano, almeno per ora, una **valenza sperimentale** e non sostituiscono gli schemi previsti dal Dlgs 118/2011. **Il passaggio all'Accrual richiede investimenti organizzativi, adeguamenti software, formazione specialistica, standard interpretativi chiari e una forte capacità di coordinamento interno.***

L'Ente **dovrà, quindi, provvedere alla formazione del personale**, all'aggiornamento e alla corretta valorizzazione dell'inventario, all'applicazione dei principi ITAS, all'adeguatezza dei sistemi informativi, alla mappatura dei processi e alla correttezza delle riclassificazioni contabili.

CONTO ECONOMICO

L'ente **ha redatto** il conto economico in quanto, avendo una popolazione *superiore* a 5.000 abitanti, ai sensi dell'art. 232 comma 2 del TUEL è **obbligato** a tenere la contabilità economico-patrimoniale.

SINTESI CONTO ECONOMICO	2025	2024	differenza
A) COMPONENTI POSITIVI DELLA GESTIONE	19.891.571,22	20.098.166,42	-206.595,20
B) COMPONENTI NEGATIVI DELLA GESTIONE	18.253.512,00	16.963.500,23	1.290.011,77
C) PROVENTI ED ONERI FINANZIARI	0,00	0,00	0,00
D) RETTIFICHE DI VALORE ATTIVITA' FINANZIARIE	0,00	0,00	0,00
E) PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI	1.726.639,02	1.290.824,07	435.814,95
IMPOSTE	308.059,61	286.097,79	21.961,82
RISULTATO DELL'ESERCIZIO	3.056.638,63	4.139.392,47	-1.082.753,84

RELAZIONE DELLA GIUNTA AL RENDICONTO

L'Organo di revisione prende atto che l'Ente ha predisposto la relazione della giunta in aderenza a quanto previsto dall'art. 231 del TUEL, secondo le modalità previste dall'art.11, comma 6 del d.lgs.118/2011 e dal punto 13.1 del principio contabile all.4/1 e che la relazione è composta da:

- a) il conto del bilancio relativo alla gestione finanziaria e i relativi riepiloghi,
- b) il quadro generale riassuntivo,
- c) la verifica degli equilibri,
- d) il conto economico,
- e) lo stato patrimoniale.

Nella relazione **sono** illustrate le gestioni dell'ente, i criteri di valutazione utilizzati, nonché i fatti di rilievo verificatisi dopo la chiusura dell'esercizio.

CONCLUSIONI

Tenuto conto di tutto quanto *esposto, rilevato, osservato e proposto* con la presente relazione, si attesta la corrispondenza del rendiconto alle risultanze della gestione e si esprime **giudizio positivo** per l'approvazione del rendiconto dell'esercizio finanziario **2025**.

L'Organo di revisione
(Dott.ssa Daniela Pilade)